SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

666ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 29 LUGLIO 1999

Presidenza del presidente MANCINO,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO ..... *Pag.* VII-XXII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-73

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 75-79

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) ... 81-143

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 1

SULL'ESITO DI UNA VOTAZIONE RELATIVA AL DISEGNO DI LEGGE N. 4127

PRESIDENTE 2
ELIA *(PPI)* 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(3308) ***Deputati ZELLER ed altri; DETOMAS ed altri; BOATO ed altri; DETOMAS ed altri; CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca*** *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)*

(2073) ***CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE. – Modifiche allo Statuto di autonomia ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino***

(2440) ***TAROLLI. – Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

PRESIDENTE . . . . . 2, 9, 10 e *passim*
GUBERT *(Misto-Il Centro)* . 3, 17, 19 e *passim*
PASQUALI *(AN)* 9
* PINGGERA *(Misto)* . . . . . *Pag.* 10, 19
ANDREOLLI *(PPI)* 13
MARCHETTI *(Misto-Com.), relatore* 15, 19
BELLILLO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali* 16, 19

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 20

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale:

(3859-B) ***Deputati VELTRONI ed altri; CALDERISI ed altri; REBUFFA e MANZIONE; PAISSAN; BOATO; BOATO. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni*** *(Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati, modificato in prima deliberazione dal Senato e nuovamente modificato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):*

FISICHELLA *(AN), relatore* 21
DENTAMARO *(CCD)* 23

COMMISSIONI PERMANENTI

Convocazione 25

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 3859-B:

GASPERINI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 25
FISICHELLA *(AN), relatore* 27
* ROTELLI *(Forza Italia)* 25, 28, 33
PASQUALI *(AN)* 28, 31
ELIA *(PPI)* 29
MARCHETTI *(Misto-Com.)* 30
CÒ *(Misto-RCP)* 32
VILLONE *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 37
PASSIGLI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 39

Discussione del disegno di legge costituzionale:

(3619-3623-3630-3638-3665-B) ***PERA ed altri; FOLLIERI ed altri; PETTINATO ed***

altri; SALVATO; SALVI ed altri. – Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione *(Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):*

PERA *(Forza Italia), relatore*.. *Pag.* 41, 42, 53
SCOPELLITI *(Forza Italia)* 46
RUSSO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 48
GASPERINI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 51
AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 53, 54

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 55

DISEGNI DI LEGGE

Votazione finale del disegno di legge costituzionale n. 3859-B:

PRESIDENTE 55

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 55

Rinvio della discussione del disegno di legge costituzionale:

(3841-B) ***Deputati TREMAGLIA ed altri. – Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*** *(Approvato in seconda deliberazione dalla Camera dei deputati) (Votazione qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):*

Rinvio della ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 3619-3623-3630-3638-3662-B:

PRESIDENTE ..... 56, 57, 58 e *passim*
D'ALESSANDRO PRISCO *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatrice* 56
MORANDO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 57
PIERONI *(Verdi-L'Ulivo)* 57, 62
MACERATINI *(AN)* 57
BARBIERI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 58
TABLADINI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 59
LA LOGGIA *(Forza Italia)* 59, 60, 64
PINGGERA *(Misto)* 60
D'ONOFRIO *(CCD)* 61
MISSERVILLE *(UDeuR)* 61
DI PIETRO *(Misto-Dem.-L'Ulivo)* 62
ELIA *(PPI)* 63
TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 63
AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* ..... *Pag.* 65

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Discussione del *Doc.* IV-*bis*, n. 12-B

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

PRESIDENTE 66
VALENTINO *(AN), relatore* 66

Discussione del *Doc.* IV-*bis*, n. 28

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

PRESIDENTE 67
RUSSO *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore* 67

DELIBERAZIONI IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE

Discussione del *Doc.* IV-*quater*, n. 44

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

PRESIDENTE 68
PREIONI *(Lega Nord-Per la Padania indip.), relatore* 68

Discussione del *Doc.* IV-*quater*, n. 45

Approvazione delle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

PRESIDENTE 68, 69
VALENTINO *(AN), relatore* 69

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(3366) ***Deputati CORLEONE ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(424) ***BRUNO GANERI. – Tutela dei patrimoni linguistici regionali***

(1207) ***MANCONI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche***

(2082) ***MARINI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche***

(2332) *ZANOLETTI ed altri. – Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali*

(3037) *MONTELEONE. – Norme per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche albanesi*

(3426) *TAPPARO ed altri. – Norme in materia delle minoranze linguistiche*
(Relazione orale):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 70, 72
BESOSTRI *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore* . . . 70
PAGANO *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatrice* . . . 72

MOZIONI

Per la discussione:

PRESIDENTE 72
LAURO *(Forza Italia)* 72

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 1999 73

ERRATA CORRIGE 73

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 3308:

Articolo 1 ed emendamento 75

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 3859-B:

Articoli da 1 a 4. . . . . 76, 77

Articolo 5 ed emendamento 78

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 81

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione . . . . . *Pag.* 90

Annunzio di presentazione 90

Presentazione di relazioni 90

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 91

GOVERNO

Richieste di parere per nomine in enti pubblici 92

Trasmissione di documenti 92

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Trasmissione di documenti 93

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 93

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sul rendiconto generale dello Stato 94

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 94

Trasmissione di documentazione 95

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme a interrogazioni 95

Annunzio 73

Mozioni 95

Interpellanze 99

Interrogazioni 103

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 143

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 9.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori in congedo o assenti per incarico del Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,03 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sull'esito di una votazione relativa al disegno di legge n. 4127

ELIA *(PPI)*. Precisa che nella votazione sul maxi-emendamento all'articolo 1 del provvedimento relativo alla parità scolastica, per un er-

---

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa: UDeuR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Il Centro.

rore di digitazione risulta tra i senatori astenuti, mentre il suo voto era favorevole.

PRESIDENTE. Ne prende atto.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(3308) ***Deputati ZELLER ed altri; DETOMAS ed altri; BOATO ed altri; DETOMAS ed altri; CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca*** *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)*

(2073) ***CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE. – Modifiche allo Statuto di autonomia ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino***

(2440) TAROLLI. – ***Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento*** *(Prima deliberazione del Senato) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri i senatori Marchetti e Tarolli hanno svolto, rispettivamente, la relazione orale e la relazione di minoranza e dichiara aperta la discussione generale.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Il disegno di legge costituzionale, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, in particolare laddove prevede l'assegnazione di un seggio del collegio provinciale di Trento ad alcuni comuni della Val di Fassa, stabilisce per la prima volta la corrispondenza tra un gruppo linguistico e la sua residenza in un determinato territorio; ciò non è privo di conseguenze per la tutela delle minoranze in altre zone. Inoltre, secondo i risultati di una ricerca effettuata dall'Università di Trento sull'identità ladina, di recente costruzione, la proposta di segmentazione di un territorio, per di più ad alta vocazione turistica, può avere delle controindicazioni. Pertanto, alcuni emendamenti a sua firma tendono ad estendere al Trentino le garanzie previste per le minoranze linguistiche dell'Alto-Adige e, poiché il disegno di legge non è urgente e tocca un aspetto della vita democratica di grande delicatezza, il Senato è sollecitato a correggere l'impostazione erronea varata dall'altro ramo del Parlamento. Probabilmente il centro-sinistra paga in tal modo il prezzo dell'alleanza con la minoranza linguistica più presente in Alto-Adige, e quindi con la SVP, che proprio per mantenere la

sua posizione preminente non ha mai concesso una particolare autonomia alla *Volkspartei* ladina. *(Applausi dai Gruppi FI, CCD e AN)*.

PRESIDENTE. Considerato che nella seduta antimeridiana sono previste quattro votazioni qualificate, sarebbe preferibile che i senatori che dispongono di un intervento scritto lo consegnassero alla Presidenza, illustrandone solo le parti essenziali.

PASQUALI *(AN)*. Il Gruppo AN non esprime pieno consenso sul disegno di legge in esame, che peraltro non è condiviso neanche dall'*Union de ladins*. Sono inaccettabili i toni usati dall'onorevole Brugger nel dibattito alla Camera dei deputati e si augura che il senatore Pinggera, nell'esprimere la posizione della SVP, non intenda esasperare il clima. Il suo Gruppo dichiara fin d'ora la sua contrarietà anche all'emendamento 7.100, che consente l'elezione di un assessore appartenente al gruppo linguistico ladino solo a maggioranza dei due terzi del consiglio provinciale di Bolzano. *(Applausi dai Gruppi AN e CCD)*.

PINGGERA *(Misto)*. Il provvedimento intende tutelare la piccola ma ben identificata minoranza linguistica ladina, nonché le minoranze mochena e cimbra, nel solco dell'accordo De Gasperi-Gruber che riconosceva l'autonomia al Trentino proprio per garantire le minoranze. È prevista una tutela differenziata per le valli delle province di Bolzano rispetto a quelle della provincia di Trento, per rispondere all'esigenza di garantire un'adeguata tutela della minoranza ladina in tutte le valli. Si stabilisce quindi la possibilità dell'elezione di un rappresentante della comunità ladina a presidente del consiglio regionale, sia pure con il consenso del gruppo linguistico italiano o tedesco, e comunque è garantita una vice presidenza; viene inoltre prevista la possibilità dell'elezione di un ladino a presidente del consiglio provinciale di Bolzano. In ogni caso, la SVP ha sempre garantito al gruppo linguistico ladino la presenza in questo consiglio e nel consiglio regionale, nonché una notevole autonomia organizzativa ed economica. In attesa di ulteriori perfezionamenti, l'approvazione del provvedimento costituisce un segnale di grande sensibilità. *(Applausi del senatore Volcic)*.

ANDREOLLI *(PPI)*. Il disegno di legge costituzionale in esame, atteso con passione dalle popolazioni ladine, mochene e cimbre, attualmente tutelate in modo diverso a seconda del territorio di residenza, è meritevole di rapida approvazione. Desta perplessità, però, la mancanza di coordinamento nel lavoro dei due rami del Parlamento, che ha provocato l'accavallarsi dell'esame alla Camera dei deputati del disegno di legge costituzionale sulla riforma degli statuti regionali speciali, comprendente parte della normativa all'esame del Senato, con la significativa differenza di prevedere la rappresentanza del gruppo linguistico ladino non nella giunta regionale ma nelle provincie autonome di Trento e Bolzano. Pertanto, giudicando più pregnanti le disposizioni contenute nel testo della Camera, propone di sospendere l'esame del disegno di

legge n. 3308 per attendere la conclusione dell'*iter* del provvedimento esaminato dalla Camera. *(Applausi dal Gruppo PPI e del senatore Bertoni)*.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

MARCHETTI, *relatore*. Ribadisce l'orientamento espresso dalla Commissione di salvaguardare i risultati faticosamente raggiunti alla Camera dei deputati, proseguendo l'esame di un testo positivo dal punto di vista della tutela delle minoranze. Ad ogni modo, non potendo valutare lo stato dei lavori dell'altro ramo del Parlamento sulla riforma degli statuti speciali, né la possibilità di coordinare le due iniziative, si rimette al Governo sulla proposta del senatore Andreolli.

BELLILLO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali*. Dal dibattito esce rafforzata la convinzione dell'importanza del disegno di legge costituzionale n. 3308, che integra doverosamente lo statuto del 1972, garantendo tutela culturale e rappresentanza nelle istituzioni locali alle minoranze ladina e germanofone. La comprensibile richiesta del senatore Andreolli non sembra accoglibile poiché nel testo all'esame della Camera non sono recepite le norme tendenti a valorizzare la lingua e la cultura di quelle minoranze, nè quindi la filosofia di fondo del provvedimento che è quella di considerare le diversità come una ricchezza. Per queste ragioni, invita il Senato ad approvare rapidamente il testo licenziato dalla Camera di deputati.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati e dell'emendamento ad esso riferito, raccomandando la brevità degli interventi.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Poiché la materia è delicata e particolarmente sentita dalle popolazioni interessate, l'esame del provvedimento non può essere frettoloso e quindi la Presidenza dovrebbe valutare l'opportunità di un rinvio. L'emendamento 1.100 nell'ulteriore nuovo testo estende alle popolazioni ladine di Trento la tutela garantita a quelle di Bolzano allo scopo di evitare che anche i non ladini siano costretti ad eleggere rappresentanti di quel gruppo linguistico. Chiede la votazione nominale elettronica.

MARCHETTI, *relatore*. Esprime parere contrario.

BELILLO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali*. Anche il Governo è contrario.

PINGGERA *(Misto)*. Dichiara voto contrario all'emendamento in quanto la norma sarebbe inapplicabile, non prevedendo modalità per la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico ladino.

PRESIDENTE. Visto che l'andamento del dibattito è diverso da quello delineato dalla Conferenza di Capigruppo, propone di rinviare l'esame del disegno di legge n.3308 alla ripresa autunnale dei lavori.

GUBERT *(Misto-Il Centro)*. Concorda con la proposta del Presidente, precisando al senatore Pinggera che l'emendamento mira proprio ad ottenere l'uniformità di tutela delle minoranze su tutto il territorio regionale.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta di rinviare la discussione del disegno di legge n. 3308 alla ripresa autunnale.

Il Senato approva la proposta di rinvio.

Discussione e approvazione, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale:

(3859-B) ***Deputati VELTRONI ed altri; CALDERISI ed altri; REBUFFA e MANZIONE; PAISSAN;BOATO; BOATO. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni*** *(Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati, modificato in prima deliberazione dal Senato e nuovamente modificato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati) (Votazione qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Fisichella a svolgere la relazione orale.

FISICHELLA, *relatore*. Le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati riguardano la soppressione di un comma all'articolo 2, concernente la responsabilità del Presidente e della Giunta regionale sugli atti adottati nell'esercizio delle loro funzioni e, all'articolo 4, la previsione di una maggioranza più ampia per la votazione della sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta e la reintroduzione di due fattispecie come causa delle dimissioni della Giunta e dello scioglimento del Consiglio. Infine la Camera dei deputati ha eliminato nelle disposizioni transitorie il riferimento al sistema elettorale a doppio turno. Raccomanda all'Assemblea l'approvazione senza ulteriori modifiche del testo in esame. *(Applausi dai Gruppi AN, FI e PPI).*

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

DENTAMARO *(CCD)*. Esprime a nome del Gruppo convinto favore per il testo approvato dalla Camera dei deputati, che rappresenta il primo importante passaggio nel processo di trasformazione dello Stato in senso federale, garantendo piena autonomia statutaria alle regioni. Estremamente positivo è anche il giudizio sulla decisione di evitare di

introdurre nella Costituzione disposizioni sul sistema elettorale, tanto più che il doppio turno ha dimostrato di avere effetti disincentivanti sulla partecipazione al voto. *(Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN).*

Commissioni permanenti, convocazioni

PRESIDENTE. Autorizza la convocazione delle Commissioni permanenti coinvolte nell'*iter* d'esame del disegno di legge in tema di disposizioni finanziarie in favore del CONI e del disegno di legge n. 961-B.

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 3859-B

GASPERINI *(LNPI)*. Il Gruppo LNPI voterà contro il provvedimento, che risponde a ragioni meramente contingenti ma non certamente alle istanze federaliste che comporterebbero uno divisione netta tra Stato e Regioni a livello di sovranità nella definizione delle regole statutarie. In realtà le Regioni vengono obbligate alla formula presidenzialista, con una chiara limitazione dell'autonomia in tema di determinazione della forma di Governo. È in particolare pericolosa la norma che consente di sciogliere il consiglio e di rimuovere il presidente della regione per ragioni di sicurezza nazionale. *(Applausi dal Gruppo LNPI. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

FISICHELLA, *relatore*. Rinuncia alla replica, non essendo emersi nuovi elementi rispetto alla discussione svoltasi in prima lettura.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche il Governo rinuncia a replicare.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva gli articoli 2 e 4.

ROTELLI *(FI)*. Ritira l'emendamento 5.100.

PASQUALI *(AN)*. Ritira il 5.101.

Il Senato approva l'articolo 5.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

ELIA *(PPI)*. Come già avvenuto in occasione della legge elettorale approvata nel 1995, la prossimità della scadenza elettorale regionale

spinge il Parlamento a provvedere con urgenza ad una nuova riforma, il cui principale obiettivo è evitare che la scelta del presidente della Regione sia affidata al consiglio regionale anziché al corpo elettorale. Questioni di opportunità politica non consentono quindi di riflettere adeguatamente sulle conseguenze derivanti dall'introduzione delle norme antiribaltone contestualmente alla previsione di una legittimazione elettorale ridotta. È poi censurabile il fatto che l'*iter* parlamentare sia stato condizionato da una sorta di vincolo contrattuale limitativo della libertà di azione della seconda Camera, a danno del bicameralismo. *(Applausi dal Gruppo PPI).*

MARCHETTI *(Misto-Com.)*. I Comunisti italiani voteranno contro perché si oppongono ad ogni soluzione fondata sull'elezione diretta, nel caso di specie possibile addirittura da parte di una minoranza dell'elettorato. Non è condivisibile, inoltre, la formula transitoria adottata che orienta chiaramente verso forme di presidenzialismo.

PASQUALI *(AN)*. Il testo prelude a nuove riforme nel senso di un federalismo equilibrato e del presidenzialismo, accrescendo in modo evidente il ruolo legislativo degli organi regionali attraverso la nuova procedura di approvazione degli statuti. L'elezione diretta conferisce al presidente legittimazione, autorevolezza e stabilità, venendo di fatto scoraggiati i rovesciamenti di maggioranza in corso di legislatura. Da qui il voto favorevole di AN. *(Applausi dal Gruppo AN).*

CÒ *(Misto-RCP)*. Rifondazione comunista è contrario all'introduzione del principio dell'elezione diretta del presidente della Regione, trattandosi di un livello istituzionale avente potere legislativo e quindi non equiparabile agli enti locali. A ciò si aggiungono forti perplessità in ordine al peso diverso che il voto per il presidente assumerà rispetto a quello per la formazione dei consigli, nonché in merito alle norme in tema di autonomia statutaria che consentiranno ad ogni maggioranza di scegliersi di volta in volta la forma di governo più confacente al proprio progetto politico. *(Applausi dal Gruppo Misto-RCP).*

ROTELLI *(FI)*. L'*iter* della normativa in esame è stato caratterizzato da comportamenti ambigui volti per esempio a introdurre il doppio turno per l'elezione del presidente della Regione e norme dichiaratamente centraliste. Malgrado sia evidente la natura non federalista di una serie di previsioni, quali il mantenimento di Ministeri autonomi su materie di competenza regionali esclusiva, l'impossibilità per il presidente di rappresentare la regione negli organismi europei ed internazionali, la previsione che il presidente debba conformarsi alle istruzioni del governo statale, l'impossibilità di scegliere tra regime parlamentare e presidenziale, il Gruppo FI voterà a favore per rispettare l'impegno assunto in sede programmatica. *(Applausi dai Gruppi FI e AN).*

VILLONE *(DS)*. L'ampia autonomia determinerà da parte delle regioni un'assunzione di responsabilità ed anche la selezione di una diri-

genza più qualificata, anticipando così la più generale revisione della forma dello Stato. Il tentativo di introdurre il doppio turno per l'elezione del presidente del consiglio regionale non configurava un atteggiamento ambiguo, così come non è condivisibile la critica sulla costituzionalizzazione di una norma elettorale; né si può ritenere che la scelta del doppio turno favorisca un particolare schieramento o incida sulla disaffezione al voto dei cittadini. Appare decisiva invece la considerazione del rischio di un'ingessatura giuridica del consiglio regionale e del suo presidente per superare eventuali debolezze politiche, poiché insieme ad una bassa legittimazione elettorale si prevede una norma di blindatura. Sebbene sia preferibile la soluzione di maggiore equilibrio elaborata dal Senato, per la prevalente urgenza di approvare il provvedimento in vista delle prossime consultazioni elettorali annuncia il voto favorevole del Gruppo DS.

PASSIGLI *(DS)*. In dissenso dal Gruppo, pur condividendo gran parte delle argomentazioni del senatore Villone, annuncia che non parteciperà al voto. Il provvedimento, infatti, non si inserisce in un disegno complessivo di revisione della forma di governo e del sistema di rappresentanza democratica attraverso i partiti e rischia di avallare differenze notevoli tra gli statuti regionali, senza riuscire ad incidere sulla stabilità delle maggioranze in quanto il sistema elettorale si basa ancora sull'impianto proporzionalista del cosiddetto «*Tatarellum*».

PRESIDENTE. Rinvia la votazione finale del provvedimento.

Discussione del disegno di legge costituzionale:

(3619-3623-3630-3638-3665-B) ***PERA ed altri; FOLLIERI ed altri; PETTINATO ed altri; SALVATO; SALVI ed altri. – Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione*** *(Approvato in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera dei deputati. Seconda deliberazione del Senato) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento, in sede di seconda deliberazione, dopo la discussione generale, il disegno di legge costituzionale sarà sottoposto solo alla votazione finale, con maggioranza qualificata. Autorizza quindi il senatore Pera a svolgere la relazione orale.

PERA, *relatore*. L'approvazione senza modifiche da parte della Camera dei deputati del testo licenziato, in prima deliberazione, dal Senato costituisce motivo di soddisfazione. Sebbene l'astensione di una parte della maggioranza susciti qualche preoccupazione dal punto di vista politico generale, auspica che il provvedimento venga approvato, in seconda deliberazione, senza ulteriori modifiche. Peraltro, molte delle obiezioni erano già state vagliate nel corso del dibattito al Senato e motivatamente si era deciso di escludere dal comma 2 dell'articolo 1 il riferi-

mento esplicito ad altri princìpi, come l'oralità, la concentrazione e l'immediatezza. Circa le obiezioni sull'eccessiva analiticità del comma 3, ricorda che anche la Costituzione prevede talvolta norme molto dettagliate e che comunque viene riproposta la formulazione dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Inoltre, il comma 4 rappresenta una norma di garanzia, che dovrà portare ad una riscrittura di altri articoli del codice di rito.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(*Segue* PERA, *relatore)*. In conclusione, dopo la rapida approvazione del provvedimento, è auspicabile che prosegua il processo riformatore in atto, superando ogni contrapposizione frontale. *(Applausi dai Gruppi FI, DS e PPI e del senatore Cirami).*

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

SCOPELLITI *(FI)*. Dopo l'introduzione nel 1989 del nuovo codice di procedura penale di impianto accusatorio e garantista, certamente non era immaginabile l'obbrobrio giuridico in cui sarebbe stato trasformato il processo penale. Oggi si compie quindi un atto di giustizia e si avvia un lungo e difficile lavoro di riconversione della legislazione ordinaria, per evitare che la costituzionalizzazione del giusto processo si traduca in un ennesimo inganno per la maggioranza dei cittadini, analogo a quanto si è verificato con la responsabilità civile dei magistrati. Ma, soprattutto, è necessario un cambiamento culturale per superare la fase in cui la magistratura ha svolto una funzione supplente, al fine di restituire la sovranità ai titolari istituzionali, secondo il principio della separazione dei poteri. *(Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni)*.

RUSSO *(DS)*. L'apprezzabile testo approvato dalla Camera dei deputati nella formulazione cui era giunto il Senato dopo attenta elaborazione e lunga discussione contiene una serie di giusti principi che completano in maniera equilibrata l'articolo 111 della Costituzione. In particolare, va sottolineata l'importanza della costituzionalizzazione dei principi ricavati dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della previsione di una riserva di legge per alcune necessarie eccezioni formulate in termini rigorosi. Alla luce di queste considerazioni, non appaiono condivisibili i toni e i giudizi contenuti nell'intervento della senatrice Scopelliti, che non tengono conto del contesto in cui si sono sviluppati gli interventi della Corte costituzionale e del legislatore in materia di formazione della prova nel contraddittorio tra le parti. I Democratici di Sinistra preannunciano il voto favorevole e garantiscono il loro impegno ad approvare il complesso di modifiche delle norme del

codice di procedura penale che risultino essere difformi rispetto ai principi sanciti dal nuovo articolo 111. La Commissione giustizia del Senato ha già avviato la riforma complessiva delle norme relative alla formazione e valutazione della prova per impedire l'aprirsi di una serie infinita di eccezioni di incostituzionalità che porterebbero alla paralisi dei processi. *(Applausi dal Gruppo DS)*

GASPERINI *(LNPI)*. Preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sul testo in esame, che costituisce sicuramente un passo in avanti per la chiarezza dei principi che devono applicarsi nell'esercizio della giurisdizione, ma che rimane comunque una tautotologia poichè il processo non può che essere giusto. In realtà, la modifica costituzionale si è resa necessaria a seguito delle degenerazioni provocate dalle intrusioni della politica nel settore della giustizia. Ma se questo è vero, altri principi debbono essere affermati in Costituzione, primo fra tutti quello del rispetto della dignità dei cittadini che entrano in contatto con la giustizia, siano essi imputati, testimoni o parti lese, e vanno adottate altre misure richieste dalla Lega, come l'elezione del pubblico ministero e la creazione di una scuola che prepari i giudici ad esercitare la loro funzione con prudenza e competenza. *(Applausi dal Gruppo LNPI e dei senatori Porcari, Lasagna e Basini)*.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

PERA, *relatore*. Ribadisce la necessità dell'adozione di norme complementari conseguenti alle modifiche che verranno introdotte all'articolo 111 della Costituzione.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(*Segue* PERA) L'approvazione del disegno di legge costituzionale in esame costituisce la premessa o comunque l'auspicio per un cambiamento culturale che avvii un nuovo processo di riforme, anche nel senso indicato dal senatore Gasperini, il quale sbaglia a considerare tautologica l'espressione «giusto processo» poiché per tale via entrano in Costituzione principi fino non adeguatamente tutelati.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche coloro che non si ritengono pienamente soddisfatti dal testo in esame debbono avere consapevolezza che il lungo lavoro del Parlamento ha condotto ad un compromesso di alto profilo che consente di riprendere il filo dell'accordo politico tra maggioranza ed opposizione, condizione imprescindibile per poter continuare a parlare di riforme nel settore della giustizia, e non solo in quello. Giustamente è stato sottolineato come

queste modifiche alla Costituzione, se non integrate da riforme organiche del codice di procedura penale, rischiano di risultare non solo inutili, ma addirittura dannose per gli intralci che le prevedibili, numerose eccezioni di incostituzionalità potrebbero creare all'attività giudiziaria.

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Rinvia la votazione finale del disegno di legge sul giusto processo.

Votazione finale del disegno di legge n. 3859-B

PRESIDENTE. Mette ai voti nel suo complesso il disegno di legge costituzionale recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni», approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva in prima deliberazione il disegno di legge n. 3859-B.

Discussione del disegno di legge costituzionale:

(3841-B) ***Deputati TREMAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*** *(Approvato in seconda deliberazione dalla Camera dei deputati) (Seconda deliberazione del Senato) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale).*

PRESIDENTE. Ricorda che ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento, il disegno di legge costituzionale in seconda deliberazione è sottoposto, dopo la discussione generale e le eventuali dichiarazioni di voto, alla sola votazione finale, non essendo ammessi ordini del giorno, proposte di stralcio e questioni pregiudiziali e sospensive. Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del Regolamento, per la seconda deliberazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Autorizza la senatrice D'Alessandro Prisco a svolgere la relazione orale.

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice*. Invita l'Assemblea a pronunciarsi favorevolmente, richiamando le considerazioni svolte nel corso del lungo dibattito sviluppatosi sull'argomento.

PRESIDENTE. Considerato il numero dei senatori che hanno partecipato alla votazione del precedente disegno di legge costituzionale, invita l'Assemblea a valutare l'opportunità di rinviare la votazione finale, in quanto il *quorum* previsto dall'articolo 124 del Regolamento potrebbe non essere raggiunto.

PIERONI *(Verdi)*. Condivide le preoccupazioni espresse dal Presidente, anche perché un rinvio della votazione finale alla ripresa dei lavori dopo il periodo estivo consentirà un serio approfondimento delle nuove proposte emerse nel dibattito parlamentare sulla questione del voto degli italiani all'estero.

MACERATINI *(AN)*. Concorda con la valutazione espressa dal Presidente, che si applica anche alla votazione sul disegno di legge costituzionale sul giusto processo, e quindi non si oppone al rinvio, ma chiede una dichiarazione formale in Aula da parte del Governo con la quale venga confermato l'impegno più volte enunciato a favorire l'approvazione dei due disegni di legge costituzionale. *(Applausi dai Gruppi AN, FI e CCD)*

BARBIERI *(DS)*. I Democratici di Sinistra sono convinti che il rinvio della votazione sia opportuno per avere maggiori garanzie circa l'esito positivo del voto e confermano che gli impegni politici assunti verranno onorati. Pertanto, il rinvio non modificherà in alcun modo l'atteggiamento assunto dal Governo e dal Gruppo DS in materia di voto degli italiani all'estero.

TABLADINI. *(LNPI)*. Si dichiara d'accordo sulla proposta di rinvio, ribadendo però che ogni senatore potrà utilizzare questa pausa di riflessione per giungere ad esprimere il voto finale secondo coscienza, senza sentirsi condizionato dagli accordi intervenuti tra i Presidenti dei Gruppi. *(Applausi dal Gruppo LNPI)*.

LA LOGGIA *(FI)*. Forza Italia è pronta a votare con convinzione a favore del disegno di legge costituzionale sul voto degli italiani all'estero, ma prende atto del rischio paventato dal Presidente ed accoglie la proposta di rinvio. Condivide la richiesta che il Governo si pronunci formalmente in Parlamento, poiché in caso contrario si aprirebbe un serio problema politico.*(Applausi dai Gruppi FI e AN)*.

PINGGERA *(Misto)*. Non si oppone alla richiesta di rinvio, ma considera inaccettabile che, in riferimento all'approvazione di un disegno di legge costituzionale, si richieda l'impegno del Governo. Peraltro la materia necessita di un profondo ripensamento perché, impedendo, con la costituzione di una circoscrizione Estero, l'esercizio di voto in Italia ai connazionali residenti all'estero, di fatto annulla ogni possibile espressione di candidatura alle minoranze linguistiche, in detta circoscrizione. *(Applausi dei senatori De Zulueta e Preioni)*.

D'ONOFRIO *(CCD)*. Pur comprendendo le difficoltà dei Gruppi maggiori, precisa che i senatori del CCD sono presenti in numero proporzionale all'esigenza di garantire la maggioranza qualificata. È comunque favorevole al rinvio, purché risulti chiaro che esso non prelude a ripensamenti da parte della maggioranza e del Governo sull'importante disegno di legge costituzionale per l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero.

MISSERVILLE *(UDeuR)*. È singolare che il Senato abbia ancora bisogno di ulteriori pause di riflessione per riconoscere ai connazionali all'estero un diritto atteso da decenni; è auspicabile che il rinvio, imposto con modalità ricattatorie, non nasconda ripensamenti intorno a un atto di civiltà e giustizia. *(Applausi dal Gruppo UDeuR e del senatore Corsi Zeffirelli)*.

PIERONI *(Verdi)*. Precisa che l'atteggiamento favorevole dei Verdi alla proposta di rinvio non nasconde alcuna pregiudiziale di contrarietà.

DI PIETRO *(Misto-DU)*. I Democratici, convinti sostenitori del diritto di voto degli italiani all'estero, sono disponibili ad accettare il rinvio purché risulti l'impegno della maggioranza ad approvare il testo alla ripresa autunnale. *(Applausi dal Gruppo Misto-DU)*.

ELIA *(PPI)*. Il PPI è fermamente favorevole al disegno di legge costituzionale sul diritto di voto degli italiani all'estero, pur nutrendo perplessità sulle previsioni relative al suo concreto esercizio, che dovranno essere contenute nella successiva legge ordinaria. Aderisce alla proposta di rinvio poiché auspica il più ampio consenso possibile. *(Applausi dal Gruppo PPI)*.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo, che non intende assumere alcun atteggiamento invasivo o lesivo delle prerogative del Parlamento, ribadisce la posizione di attento sostegno e di sollecitazione nei riguardi di un'innovazione costituzionale cui è fermamente favorevole, nella convinzione che molti dei nodi sollevati potranno essere risolti in sede di successiva legge ordinaria. *(Applausi dal Gruppo PPI)*.

In considerazione della identica motivazione, il Senato approva con unica votazione le proposte di rinvio dei disegni di legge costituzionale nn. 3841-B e 3619-3623-3630-3638-3665-B.

LA LOGGIA *(FI)*. Precisa che, anche per quanto riguarda il rinvio del disegno di legge costituzionale relativo al giusto processo, nessuna responsabilità è ascrivibile al Polo per le libertà e che il gruppo FI accoglie positivamente il rinvio testé deciso a condizione che il Governo assuma anche in questo caso l'impegno ad affrontare il tema alla ripresa autunnale. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ribadisce l'impegno assunto dal Governo in riferimento non solo al disegno di

legge costituzionale ma anche alle successive tappe del processo di riforma nel settore della giustizia.

PRESIDENTE. Prima di procedere all'esame dei restanti punti all'ordine del giorno, ringrazia tutti i senatori per l'intenso lavoro svolto nei primi sette mesi dell'anno ed estende tale ringraziamento a tutto il personale del Senato. *(Generali applausi).*

Discussione del documento:

(*Doc.* IV-*bis*, n. 12-B) ***Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Carmelo Conte, nella sua qualità di ministro per le aree urbane* pro tempore*, nonché dei signori Raffaele Galdi, Giuseppe Fittavolini, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tondodonati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi***

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea la restituzione degli atti al Collegio per i reati ministeriali perché proceda ad acquisire ulteriori atti documentali. *(v. Resoconto stenografico).*

VALENTINO, *relatore.* Si rimette alla relazione scritta.

Senza discussione, il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Discussione del documento:

(*Doc.* IV-*bis*, n. 28) ***Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici* pro tempore*, nonché dei signori Severino Citaristi, Vincenzo Lodigiani e Tiziano Vecellio***

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 8, del Regolamento

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione a procedere.

RUSSO, *relatore.* Si rimette alla relazione scritta.

Ai sensi dell'articolo 135-bis, *comma 8, del Regolamento, si intendono approvate le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.*

Discussione del documento:

(*Doc.* IV-*quater*, n. 44) ***Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Mario Greco (procedimento penale n. 1732/99R R.G.N.R., pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma)***

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PREIONI, *relatore.* Si rimette alla relazione scritta, ricordando che la Giunta propone di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento ricade nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Senza discussione, il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Discussione del documento:

(*Doc.* IV-*quater*, n. 45) ***Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Angelo Giorgianni (procedimento penale n. 1234/39/98 S4B pendente nei suoi confronti presso l'Ufficio di Procura generale della Cassazione di Roma)***

Approvazione delle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

VALENTINO, *relatore.* Si rimette alla relazione scritta, ricordando che la Giunta ha avanzato tre distinte proposte, relative rispettivamente ai fatti attinenti al punto 2, lettere *a)* e *b),* dell'incolpazione, ai fatti attinenti al punto 4 e infine ai fatti attinenti al punto 5 della medesima incolpazione; in tutti e tre i casi, la proposta è di dichiarare che tali fatti ricadono nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Senza discussione, il Senato approva, con tre distinte votazioni, le proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Discussione dei disegni di legge:

(3366) ***Deputati CORLEONE ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(424) ***BRUNO GANERI. – Tutela dei patrimoni linguistici regionali***

(1207) ***MANCONI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche***

(2082) ***MARINI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche***

(2332) ***ZANOLETTI ed altri. – Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali***

(3037) ***MONTELEONE. – Norme per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche albanesi***

(3426) ***TAPPARO ed altri. – Norme in materia delle minoranze linguistiche***

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza i senatori Besostri e Pagano a svolgere le relazioni orali.

BESOSTRI, *relatore*. Il lavoro svolto in Commissione, dove si è convenuto di assumere il testo approvato dalla Camera dei deputati onde giungere ad una rapida approvazione, è stato indirizzato al superamento della distinzione tra lingua e dialetti e alla tutela di patrimoni linguistici e culturali, anche di popolazioni non stanziali. Si tratta in sostanza di dare attuazione all'articolo 6 della Costituzione e alla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, adottata in sede di Consiglio d'Europa, adempimenti necessari per consentire all'Italia di sottoscrivere la Carta Europea delle lingue minoritarie o regionali.

PAGANO, *relatrice*. Nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica, la normativa in esame prevede la possibilità di insegnamento delle lingue e delle tradizioni culturali delle minoranze.

PRESIDENTE. Sulla base degli accordi intercorsi in sede di Conferenza dei Capigruppo, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Per lo svolgimento di una mozione

LAURO *(FI)*. Chiede alla Presidenza di assicurare una sollecita trattazione della mozione n. 1159.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della richiesta.

DIANA Lino, *segretario*. Dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. *(v. Allegato B).*

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta del 14 settembre 1999. *(v. Resoconto stenografico).*

La seduta termina alle ore 13,18.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9).*

Si dia lettura del processo verbale.

SERENA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Brutti, Carpi, Cecchi Gori, Corrao, De Martino Francesco, Di Pietro, Fanfani, Fassone, Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Miglio, Occhipinti, Pellegrino, Rocchi, Taviani, Toia, Valiani, Viviani, Zilio.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Sull'esito di una votazione relativa al disegno di legge n. 4127

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA. Signor Presidente, vorrei fare una precisazione. Nella votazione finale sul maxiemendamento presentato al disegno di legge sulla parità scolastica, a causa evidentemente di un errore di digitazione, risulto come astenuto mentre chiaramente la mia intenzione, per le prese di posizioni precedenti, era di esprimere un voto favorevole. Mi dispiace per questo errore materiale.

PRESIDENTE. Senatore Elia, terremo conto della sua precisazione.

Seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale:

(3308) ***Deputati ZELLER ed altri; DETOMAS ed altri; BOATO ed altri; DETOMAS ed altri; CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca*** *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)*

(2073) ***CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE. – Modifiche allo Statuto di autonomia ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino***

(2440) ***TAROLLI. – Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale n. 3308, già approvato dal Senato, e nn. 2073 e 2440.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri il relatore, senatore Marchetti, ha svolto la relazione orale ed è intervenuto anche il senatore Tarolli, relatore di minoranza, per integrare la relazione scritta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Gubert. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, lungo è il cammino che lo Stato italiano sta facendo per ottemperare ai doveri che la Costituzione, all'articolo 6, impone per la tutela delle proprie minoranze linguistiche.

Il disegno di legge che stiamo esaminando intende fare un ulteriore passo a favore del gruppo linguistico ladino garantendogli possibilità di presenza negli agli organi consiliari e di Governo.

La misura, che peraltro risulta più impegnativa ed innovativa, è senz'altro quella che prevede l'istituzione di un collegio uninominale della Val di Fassa per l'elezione del consiglio provinciale di Trento. Essa introduce una rilevante innovazione nell'ordinamento repubblicano in quanto stabilisce una corrispondenza tra gruppo linguistico e territorio, come previsto dall'articolo 2. Vorrei rimarcare questo perché si dice che gli abitanti di una certa area sono ladini. Questa è una innovazione non da poco e si stabilisce una differenziazione all'interno della provincia.

La soluzione della corrispondenza tra gruppo linguistico e territorio è talora adottata per la tutela dei gruppi linguistici. In Belgio, ad esempio, il territorio dello Stato è diviso per comunità linguistiche. È una soluzione assai impegnativa, che certo si presta a difendere fortemente un gruppo linguistico ma con costi non indifferenti sul piano dei diritti dei cittadini che, abitando nella medesima area, non appartengono o non sentono di appartenere al gruppo linguistico che si vuole tutelare.

Il collegio uninominale è ritagliato appositamente per tutelare il gruppo linguistico; è giocoforza la delegittimazione di voti, candidature e liste che al gruppo linguistico non appartengono o non intendono appartenere.

Nel caso specifico della Val di Fassa, comprensorio altamente turistico del Trentino (rientra nel mio collegio, quindi lo conosco molto bene, anche per ragioni politiche, non solo professionali), un tempo terra povera di emigrazione ma da anni area di crescita demografica tramite immigrazione da zone vicine e da altre regioni italiane, la componente non ladina ha un certo rilievo. Costoro, se si approva il disegno di legge in discussione, si sentono espropriati del proprio voto e non hanno alcun interesse a dare rappresentanza al gruppo linguistico ladino.

Una seconda questione che rende problematica la soluzione proposta sta nella delimitazione territoriale. Il principale comune della valle, Moena (circa 3.000 abitanti, quindi più di un terzo della popolazione totale), è sempre stato comune di confine tra la Val di Fassa e la Val di Fiemme. Geograficamente esso appartiene chiaramente alla Val di Fiemme; storicamente sono sempre stati prevalenti i legami con quest'ultima, tant'è vero che Moena appartiene alla magnifica comunità di Fiemme.

Con il piano urbanistico provinciale del 1967, Moena, proprio per non lasciare un comprensorio ladino troppo esiguo, è stata anche per questo attribuita alla Val di Fassa, ma l'eredità storica non può essere totalmente trasformata in poco tempo. Certamente la parlata prevalente anche a Moena si può ritenere ladina ma con forti contaminazioni con il dialetto vicino della Val di Fiemme e con quote non trascurabili della popolazione residente che non la conosce e non la parla.

Un'indagine condotta dall'Istituto di sociologia internazionale di Gorizia nei primi anni '70 sui soli autoctoni e non sugli immigrati rilevava alte percentuali (dell'ordine del 30 per cento) di abitanti di Moena che non si riconoscevano ladini.

È evidente che a Moena il problema del destino dei votanti non ladini sopra segnalato risulta particolarmente accentuato, anche se nel frattempo il processo di costruzione del sentimento di appartenenza ladina è proseguito.

Una terza questione rilevante ha a che fare con il processo di costruzione dell'identità ladina. Tutti gli studiosi sono concordi nel rilevare che identità nazionali ed etniche sono costruzioni sociali. La costruzione dell'indentità ladina in modo tale da divenire oggetto di identificazione etnico-linguistica politicamente rilevante è fatto relativamente recente, certamente di questo secolo, come imitazione e reazione ai processi di nazionalizzazione delle identità culturali delle popolazioni confinanti italiane e tedesche.

Il processo ha subito una forte accelerazione a seguito degli istituti di autonomia che hanno dato tutela al gruppo ladino, ma si può ritenere tutt'altro che concluso. Manca una standardizzazione della lingua, sia a livello della singola valle che tra valli diverse, nonostante che si cerchi di fare dei passi in questa direzione. Voi capite che però non basta istituire un gruppo di studio di linguisti che decidono quale è la parola giusta tra tante che vengono usate, quale è il segno giusto. È una realtà in divenire: si sta costruendo, ma non è ancora così. Non esiste nella pratica una lingua ladina, esistono tanti dialetti diversi da paese a paese, da valle a valle; stiamo cercando di metterci d'accordo su quale sia la sigla giusta. Si tratta però in gran parte di una costruzione fatta da esperti e di conseguenza manca una standardizzazione. In particolare, interferenze linguistiche e prestiti linguistici risentono assai dell'italiano in Val di Fassa e assai più del tedesco in Val Gardena e in Val Badia, cosichè non è agevole per le popolazioni delle diverse valli, specie del Trentino e dell'Alto Adige, comprendere i diversi idiomi. Talvolta non si capiscono neppure tra di loro (lo rilevo da esperienze che ho fatto direttamente).

C'è di più: una recente indagine dell'università di Trento ha chiaramente rilevato come l'identità ladina in Val di Fassa sia avvertita fondamentalmente come identità subprovinciale o subregionale non avente la medesima natura dell'identità del gruppo linguistico tedesco o italiano: si tratta di due piani diversi su cui si distingue l'identità. L'appartenenza ladina di valle non esclude né entra in competizione con quella trentina; non si pone quindi al medesimo livello di quella di minoranze etnico-nazionali. Ciò significa che essa non ha quella portata sociale e culturale (con le conseguenze che derivano da tale appartenenza) che invece possiedono le appartenenze etnico-nazionali, nonostante gli sforzi compiuti in tale direzione dalle associazioni etniche e dagli istituti culturali ladini. In altre parole, sentirsi ladini ha conseguenze su segmenti molto delimitati della vita quotidiana; in un ambiente altamente modernizzato con un'intensità turistica che probabilmente non ha pari nell'arco alpino, con una clientela internazionale, è difficile che l'identità ladi-

na acquisti centralità ed ampia portata sociale e culturale (evidentemente è diverso in un mondo rurale).

Forzare la situazione costringendo a rendere l'identità ladina così rilevante da costituire discrimine prioritario di scelta politica (istituendo appunto il collegio uninominale ladino) potrebbe addirittura essere controproducente; sarebbe certamente funzionale al partito o ai partiti etnici ladini, ma non alla costruzione complessiva dell'identità e dell'identificazione ladina perché rischia di provocare in segmenti non secondari della comunità una sorta di crisi di rigetto della quale già si avvertono alcuni sintomi. Ho presentato delle interrogazioni in merito; gli stessi ladini, di fronte a certe esagerazioni, reagiscono contro chi di queste esigenze si fa promotore.

In definitiva, la soluzione proposta di una segmentare il territorio ai fini di tutela etnica nel caso esaminato ha notevoli controindicazioni che sarebbero, al contrario, eliminate se si estendesse al territorio trentino la logica che ha presieduto alle garanzie di tutela dei gruppi linguistici in Alto Adige. In proposito ho presentato un apposito emendamento. Legando appartenenza e soggettivo sentirsi appartenenti si prefigura un sistema in grado di tenere conto della dinamica di costruzione dell'identità e della dinamica delle identificazioni in una società ormai fortemente mobile. È evidente che servirebbero specifiche norme di attuazione e specifiche leggi regionali per introdurre le misure necessarie, tra le quali primariamente l'estensione al Trentino, o almeno alla Val di Fassa, della dichiarazione di appartenenza etnica, già prevista in sede di censimento per la popolazione della provincia di Bolzano.

Se, tuttavia, tale approccio non dovesse per qualche ragione essere recepito e si affermasse la coincidenza tra appartenenza etnica e luogo di residenza – una misura questa assai forte – non si vedono le ragioni per le quali tale forte – tutela non debba valere per le valli ladine dell'Alto Adige. Il medesimo gruppo etnico linguistico nella medesima regione non può assistere a due regole così diverse di tutela della rappresentanza. Se i ladini di Fassa hanno la sicurezza di poter eleggere un proprio rappresentante, non si vede la ragione per la quale non la possono avere i ladini della Val Badia e della Val Gardena (notate che nell'attuale sistema può essere eletto uno che si dichiara ladino di Merano o di Bolzano; in altre parole, le due valli ladine come tali non hanno la sicurezza di eleggere un proprio rappresentante), il cui sentimento di appartenenza è più configurato che non quello di Val di Fassa dovendosi contrapporre ad un ambiente tedescofono anziché ad uno di lingua neolatina come il ladino, ossia italofono. Intendo dire che, dovendosi confrontare con il gruppo tedesco, l'identità risalta di più nelle due valli dell'Alto Adige che non in quella trentina perché ci si confronta con un gruppo di antica cultura ladina che è quello della Val di Fiemme e che sostanzialmente parla un dialetto che viene compreso.

È vero che l'attuale sistema in Alto Adige garantisce l'elezione di un ladino, ma data la struttura del consenso politico in tale zona, ciò praticamente può avvenire solo all'interno del partito di maggioranza assoluta del gruppo linguistico tedesco, salvo eventi eccezionali, come nel caso delle ultime elezioni che si sono svolte presumendo l'operatività di

una soglia poi dichiarata incostituzionale. Desidero sottolineare che se questa presunzione di soglia non ci fosse stata la lista ladina si sarebbe presentata da sola e non avrebbe ottenuto il seggio, che invece sarebbe stato ottenuto da chi è presente nelle liste della *Volkspartei*.

La stessa *Volkspartei* rimane un partito unitario di lingua tedesca e non ha mai dato seguito alle promesse – riportate anche dalla stampa – di articolare al suo interno una particolare autonomia per la *Volkspartei* ladina. La *Volkspartei* ha sempre finora ottenuto gran parte del voto ladino, anche in rapporto alla sua centralità nel sistema di potere politico altoatesino. Per avere la massima probabilità di essere eletto, un rappresentate del gruppo ladino doveva e deve farsi inserire nella lista della *Volkspartei*, la quale ottiene così il controllo della rappresentanza ladina in provincia di Bolzano. Se almeno la *Volkspartei* ladina godesse di una propria autonomia, il fatto sarebbe tollerabile ma, come detto, la *Volkspartei* non ha mai concesso tale autonomia, proprio per ragioni di controllo politico della minoranza ladina. È chiaro che se venisse introdotto il principio territoriale come per la Val di Fassa, con due collegi uninominali, uno per la Val Gardena ed uno per la Val Badia, la dinamica politica generata sarebbe assai diversa. Avendo la certezza di poter eleggere un proprio rappresentante, avrebbero più peso le liste etniche. Non a caso il rappresentante di una lista etnica ladina e la presidente dell'associazione culturale che rappresenta la generalità dei ladini, anche in sede di audizione nella Commissione per le questioni regionali, si sono espressi in modo netto per estendere la soluzione dei ladini di Trento anche ai ladini della provincia di Bolzano.

Se il disegno di legge all'esame non compie questa estensione lo fa semplicemente per non contravvenire agli interessi della *Volkspartei*, così come interpretati dai suoi dirigenti e rappresentanti parlamentari, non certo per meglio tutelare il gruppo linguistico ed etnico ladino. È opportuno ciò? Non certo per la tutela del gruppo ladino. È semmai il prezzo che il Centro-Sinistra paga per un'alleanza della *Volkspartei* con la Sinistra in regione, in provincia, nei comuni e in Parlamento, nonostante che le forze di Centro Sinistra siano minoritarie tra la popolazione di lingua italiana dell'Alto Adige. Anziché governare con le forze che più ampiamente rappresentano in Alto Adige gli italiani, la *Volkspartei* preferisce associare al governo di regione e provincia, le forze di Sinistra, ma queste in cambio devono sottostare ai suoi desideri: in questo caso non sottrarre al controllo della *Volkspartei* la rappresentanza ladina, ed in una ulteriore riforma, ieri ed oggi all'esame della Camera, l'ulteriore svuotamento della regione, ente mai pienamente legittimato dalla *Volkspartei* vedendovi un legame con popolazioni di lingua italiana che essa non desidera.

Si tratta di un iniquo scambio a danno dei ladini della Val Badia e della Val Gardena in questo caso, cui è negato quanto concesso ai ladini di Fassa, e a danno degli italiani di lingua italiana dell'Alto Adige nel secondo caso (mi riferisco al progetto di legge in discussione presso l'altro ramo del Parlamento), dato che ogni spostamento di competenze dalla regione alle province significa per loro un aggravamento delle condizioni di minoranza, dato che nella

provincia di Bolzano è nettissima la maggioranza del gruppo di lingua tedesca.

Non si può legittimare una disparità di trattamento solo per pagare la *Volkspartei* di scelte di alleanza con la Sinistra. È un fatto indegno di una democrazia, è un fatto indegno di un legislatore nazionale che dovrebbe essere imparziale, dovrebbe curare il bene comune al di là di occasionali interessi di bottega.

Abbia il coraggio il Senato di correggere una evidente stortura. Se sceglie il modello di rappresentanza delle appartenenze etnico linguistiche come oggettivamente sentite (ed è a mio avviso il modello più adatto alla situazione, il modello sud tirolese), al di là di una eventuale revisione delle norme attuali, lo faccia anche per la Val di Fassa. Ciò non danneggerebbe la *Volkspartei* in quanto si potrebbero conciliare gli interessi politici ed una migliore situazione per quanto riguarda la tutela dei ladini e dei non ladini in Val di Fassa. Se il Parlamento sceglie, invece, la tutela forte del modello territoriale – che non condivido in questa situazione – lo faccia però anche per i ladini della provincia di Bolzano. Ogni altra scelta è un compromesso non proprio degno di un legislatore serio, tanto più che si tratta di eleggere i consiglieri di un medesimo consiglio regionale, non i consiglieri di distinte entità amministrative, essendo i due consigli provinciali derivati da quello regionale.

Al riguardo occorre segnalare che nel disegno di legge all'esame oggi della Camera e concernente le modifiche statutarie di tutte le regioni ad autonomia speciale le medesime norme – quasi tutte – sono ripresentate in un contesto istituzionale diverso, dato che la regione viene privata delle sue competenze ordinamentali in materia elettorale. Che senso ha approvare questo provvedimento parziale quando esso andrebbe a valere solo nell'eventuale intervallo tra l'approvazione della presente legge e quella di portata più in generale? È una questione su cui credo valga la pena riflettere.

Resta, infine, da considerare un altro aspetto della questione. Come si è detto la costruzione di una identità politicamente significativa del gruppo linguistico ladino è in corso. Essa non riguarda però solo la Val di Fassa: esistono comitati, associazioni culturali e iniziative pubbliche di dibattito che si propongono di valorizzare la ladinità linguisticamente riconosciuta, seppure in parte sommersa, delle Valli di Non e di Sole. Altre valli, come quella di Primiero, cui mi onoro di appartenere, manifestano un alto sentimento di comune appartenenza e di distinta identità, derivante dallo stratificarsi nella storia di sostrato ladino e immigrazioni successive tedesca e veneta, creando un *unicum* culturale. Fortissimo il sentimento di originalità di valle anche in Val di Fiemme e nelle Valli Giudicarie (Rendena in particolare).

Il Trentino settentrionale è un mosaico di valli, ciascuna dotata di una sua originalità di cultura e di idioma; l'indagine sopracitata dell'università di Trento sull'identità dei trentini lo ha documentato in maniera chiara. Si tratta di identità che nel sentire comune non sono meno legittimate di quella ladina di Fassa. Anch'esse reclamano la possibilità di avere garantita una propria rappresentata politica

nei consigli regionale e provinciale, cosa che non accade di fatto perché la loro consistenza demografica è ridotta.

Perché non consentire che la legge ordinaria possa istituire in futuro altri collegi uninominali, nel caso in cui si adottasse la soluzione che preveda tali collegi, quando le condizioni saranno simili a quelle presenti in Val di Fassa? Ho presentato un apposito emendamento al riguardo; si tratta di valli minori, di 10.000-15.000 abitanti, che difficilmente riescono ad eleggere, con l'attuale normativa, un proprio consigliere.

Una più ampia territorializzazione della rappresentanza stemperebbe anche la forzatura che l'attuale disegno di legge fa per la Val di Fassa. Il collegio di valle assumerebbe più sapore di rappresentanza territoriale che etnica e quindi anche i fassani non ladini potrebbero sentirsi meno emarginati.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, la realtà sulla quale il disegno di legge in esame interviene è complessa e dinamica. Serve una doppia lettura trattandosi di materia di rango costituzionale. Non esiste alcuna urgenza dato che le elezioni regionali si sono tenute da pochi mesi ed hanno di fatto prodotto quello che la Corte costituzionale pensava che la soglia elettorale non producesse o ostacolasse: come già in passato anche in questa tornata è stato eletto in consiglio regionale un ladino di Fassa e il ladino dell'Alto Adige non è quello inserito nella maggiore lista del Gruppo tedescofono, quello della *Volkspartei*.

Non introduciamo nello statuto disparità; non è giusto introdurne di altre e di diverse oltre quelle già esistenti, in nome di interessi politici difficilmente confessabili e comunque non giustificabili per un legislatore attento al bene comune. Rendiamo omogenea la tutela dei ladini dell'unica regione, come chiede con insistenza il gruppo ladino della provincia di Bolzano; non rendiamo cittadini di serie B coloro che abitano in Val di Fassa anche da generazioni e che non sentono propria l'identità ladina.

La soluzione presentata nel disegno di legge ha la particolarità di assommare i due inconvenienti, le due ingiustizie: quella di distinguere tra ladini di serie A e ladini di serie B e quella di operare la stessa distinzione nella Val di Fassa. Possibilmente si eliminino entrambi questi inconvenienti, estendendo ai ladini di Fassa le garanzie riconosciute ai ladini altoatesini; in subordine, se ne elimini almeno uno e si considerino i ladini come un unico gruppo, quali sono, con i medesimi sistemi di rappresentanza.

Il gruppo ladino dolomitico è già diviso in due regioni e in tre province e l'unità anche sul piano amministrativo sarebbe assai utile per favorire la salvaguardia del gruppo: si dovrebbe allora pensare ad una provincia ladina come terza provincia della regione Trentino-Alto Adige, variando anche i confini regionali. L'unità del gruppo ladino, del resto, era garantita nel Tirolo dell'Impero asburgico, ma l'Italia l'ha frantumata. Per un certo periodo la creazione della provincia ladina ha rappresentato un obiettivo del gruppo ladino, ma le difficoltà sono state insormontabili. Sappiamo che il raggiungimento di tale obiettivo è assai difficile, ma si cammini almeno nella direzione di rendere omogenei

nelle due province i meccanismi di tutela, si cammini nella direzione della creazione di un «comprensorio ladino» interprovinciale che curi gli interessi comuni, che non sono certo pochi data l'omogeneità socio-economica.

Mantenere discriminazioni anche oggi, in una situazione nuova e più matura che in passato, rappresenta un ostacolo che il Parlamento non dovrebbe frapporre, superando interessi particolaristici di partiti, fossero anche – questi partiti – meritevoli di stima per l'importante lavoro di tutela dei gruppi linguistici minoritari che hanno svolto e svolgono. Serve un pò di coraggio e spero che il Parlamento lo abbia. *(Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico, Forza Italia, Alleanza Nazionale, Lega Nord-Per la Padania indipendente e Partito Popolare Italiano).*

PRESIDENTE. Prima di dare la parola alla senatrice Pasquali, vorrei rappresentare che per poter effettuare le votazioni qualificate su tutti i disegni di legge costituzionali in esame, abbiamo bisogno di utilizzare la seduta antimeridiana (almeno così si è convenuto anche nella Conferenza dei Capigruppo). Sarebbe preferibile pertanto che i senatori che l'avessero scritto consegnassero il loro intervento, illustrandone solo le parti essenziali; questo non produrrebbe danni ai fini dell'efficacia, ma consentirebbe di essere utili e produttivi nella giornata di oggi in cui sono previste, appunto, quattro votazioni qualificate.

È iscritta a parlare la senatrice Pasquali. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Signor Presidente, signora Ministro, colleghi, il mio intervento sarà molto breve. Su questo disegno di legge si può dire che si è persa una grande occasione per dare una vera, ampia, compiuta tutela a una minoranza storica nel nostro paese, a un popolo che per primo e ben prima che si realizzassero dal nord le invasioni germaniche ha civilizzato le valli dolomitiche in cui si è stanziato, a un popolo che attraverso i secoli è riuscito a mantenere idiomi di identità neolatina in quelle valli.

Questo disegno di legge costituzionale, salvo improbabili miglioramenti con l'approvazione di specifici emendamenti, non ci può trovare totalmente consenzienti. Ciò non può meravigliare quando si consideri che non ha trovato neppure il consenso dell'*Union de ladins*, storica organizzazione di vera e indubitabile tutela di tale minoranza.

Alla Camera si è visto come si pone la *Südtiroler Volkspartei* di fronte al problema della tutela dei ladini: si erge a tutore unico della minoranza ladina ma tradisce quanto sia interessato e falso questo ruolo nel momento in cui vota contro quegli emendamenti (ad esempio, sulla rotazione della presidenza consiliare regionale e provinciale che permetterebbe un turno anche ai ladini), che darebbero soddisfazione a giustificate rivendicazioni. Non si può che concludere che per la SVP i diritti dei ladini vanno bene finché non riducono anche in misura minima i privilegi della «minoranza» di lingua tedesca della provincia di Bolzano.

Nell'Aula di Montecitorio è stato usato un linguaggio di scontro, di contrapposizione, di polemica spinta nei confronti di altre posizioni. La polemica è chiaramente del tutto legittima nell'ambito della dialettica parlamentare, ma il tono usato alla Camera dall'*obmann* della SVP, Siegfried Brugger, nella sua esasperazione, nella rivendicazione di una progenitura assoluta, quasi che in provincia di Bolzano tutti dovessero essere sotto tutela, non è accettabile e tanto meno condivisibile.

Sono certa che il senatore Pinggera, in sede di dichiarazione di voto e nel corso dell'illustrazione di un suo specifico emendamento, difenderà questo disegno di legge, al di là dell'emendamento che chiede venga approvato, senza cadere nelle stesse esasperazioni di chi lo ha preceduto a Montecitorio.

Tornando alla valutazione del disegno di legge, rilevo che Alleanza Nazionale non può che essere contraria all'emendamento 7.100, presentato dai senatori Pinggera, Thaler Ausserhofer e Gasperini, laddove si prevede che il candidato appartenente al gruppo linguistico ladino che abbia ottenuto il maggiore numero di voti di preferenza nei comuni ladini del collegio provinciale di Bolzano può comunque essere eletto assessore per chiamata esterna. È un emendamento di falsa tutela della minoranza ladina, a cui l'unico consigliere regionale ladino Willeit è assolutamente contrario, poiché egli che è stato eletto nell'unica lista genuinamente ladina sa che l'emendamento è stato introdotto per dare anomalmente un assessorato a chi, ladino, si sia candidato nella lista della SVP senza essere eletto. E tutti in Alto Adige sappiamo in funzione dell'interesse di chi, nome e cognome, è stato elaborato l'emendamento.

Il Parlamento italiano deve rendersi conto dei giochi di potere che si svolgono in Alto Adige e che sempre vedono soccombere le minoranze a livello provinciale italiana e ladina, creando un clima che è stato chiamato di disagio ma che domani potrebbe portare pericolosamente un altro nome. *(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Centro Cristiano Democratico).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pinggera. Ne ha facoltà.

* PINGGERA. Signor Presidente, signora Ministro, colleghe e colleghi, stiamo trattando un disegno di legge costituzionale di grande importanza, soprattutto perché è volto alla tutela di una minoranza linguistica – piccola, questo è vero – come quella ladina, che però è una minoranza linguistica vera e propria (e non parte della popolazione italiana, come qualcuno ha voluto sostenere), insediata soprattutto nelle valli altoatesine, ma anche nelle città di Bolzano e di Merano e nelle altre valli del Sud Tirolo e con una notevole forte presenza anche in diverse valli del Trentino, che possiamo qualificare valli ladine.

Il disegno di legge in esame tende a valorizzare questa minoranza soprattutto nel Sud Tirolo con varie disposizioni. Inoltre, il testo contiene – e questa è una grande novità – una prima misura di tutela anche a favore delle minoranze germanofone dei mocheni e dei cimbri in provincia di Trento. È ora che anche queste minoranze ottengano un mini-

mo di tutela, perché proprio per la mancanza di tutela negli ultimi settant'anni si sono assottigliate enormemente fin quasi a sparire. Finalmente siamo arrivati ad ottenere che anche mocheni e cimbri ricevano un minimo di tutela. Ricordo a chi è intervenuto prima di me che al Trentino è stata concessa l'autonomia proprio per la presenza delle minoranze sul suo territorio. Basta vedere quello che c'è scritto nell'Accordo De Gasperi-Gruber: e la motivazione dell'autonomia risulta chiara.

Tuttavia non sono qui per far polemica, ma per precisare i fatti storici.

Il disegno di legge garantisce innanzitutto alla minoranza delle valli ladine in provincia di Bolzano una tutela differenziata da quella prevista per le valli ladine nel Trentino. La ragione c'è, anche se i colleghi che mi hanno preceduto, hanno voluto indicare questa differenza come illogica. Innanzitutto, in Trentino la popolazione ladina è più concentrata in quelle valli e in quei comuni menzionati dal disegno di legge in esame. Nel territorio della provincia di Bolzano, la cosa è molto diversa. È vero, che la gran parte dei ladini è concentrata nelle due valli in provincia di Bolzano; però, è anche vero che un forte gruppo di essi è residente a Bolzano, a Merano, a Bressanone e a Chiusa.

Orbene, se si concentrasse il voto per un rappresentante ladino in Sudtirolo alle valli propriamente ladine, si escluderebbe tutto il resto del gruppo ladino dal diritto di eleggere un proprio rappresentante. Ciò non sarebbe giusto e sarebbe in contrasto con i princìpi democratici. Di conseguenza, noi abbiamo scelto quest'altra strada; dico «noi» perché il disegno di legge è di iniziativa della *Südtiroler Volkspartei*. Questa tutela differenziata ha quindi una sua buona ragione d'esistere.

Si aggiunge a ciò il fatto che nel Sudtirolo esiste anche l'istituto del censimento della popolazione a seconda dell'appartenenza ai vari gruppi linguistici. Proprio per questo, sappiamo anche dove sono dislocate le varie componenti linguistiche.

Quindi, disegno di legge tutela la minoranza linguistica delle valli ladine, attribuendo loro un seggio per il consiglio regionale e uno per il consiglio provinciale. È importante anche l'introduzione della possibilità di eleggere un ladino a Presidente del consiglio regionale, cosa che finora non era possibile. In questo modo, si elimina un'ingiusta preclusione. Tutto ciò, previo assenso della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco, che rinuncerà, in favore del ladino, alla Presidenza.

Inoltre, il disegno di legge garantisce una Vice presidenza del consiglio regionale ad un ladino. Questa è un'importante innovazione e anche una forte valorizzazione della popolazione ladina nella regione, con la garanzia anche della rappresentanza nella giunta regionale per un appartenente al gruppo linguistico ladino. Il consiglio provinciale di Bolzano potrà, previo assenso della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco, eleggere a suo presidente un ladino. Si tratta di una facoltà che finora non era stata concessa. Anche in questo caso è giusto eliminare una tale preclusione, perché non corrisponde a ciò che l'equità esige, ossia che chiunque possa accedere a qualsiasi ca-

rica, almeno in linea teorica. Avremo due Vice presidenti nel consiglio provinciale di Bolzano contro uno soltanto in quello di Trento; quindi, risulta più forte la tutela del gruppo linguistico ladino in provincia di Bolzano. Uno dei due Vice presidenti potrà e dovrà essere un ladino.

La rappresentanza del gruppo ladino poi nella giunta provinciale di Bolzano sarà possibile, una volta approvato questo disegno di legge costituzionale, e ciò anche in deroga al criterio della proporzionale etnica. Si tratta di importanti innovazioni di cui, come ho già detto, la Sudtiroler Volkspartei, promotrice del primo disegno di legge in esame, è particolarmente fiera.

A chiarimento di quanto ha affermato chi mi ha preceduto aggiungo che la *Südtiroler Volkspartei* ha da sempre garantito al gruppo linguistico ladino la presenza nel consiglio proviciale di Bolzano e nel consiglio regionale. Ciò è chiaro indice di quale sia il livello di rispetto delle altre minoranze all'interno della *Südtiroler Volkspartei*. Inoltre – che il senatore Gubert lo sappia perché ha affermato il contrario – nella *Süudtiroler Volkspartei* il gruppo ladino ha una forte autonomia anche organizzativa che, per giunta, garantisce efficacia anche sotto il profilo economico.

Dunque, per cinquant'anni abbiamo garantito la presenza del ladino e alle ultime elezioni il candidato ladino della *Südtiroler Volkspartei* ha ottenuto il doppio dei voti rispetto a quello poi risultato eletto non con voti ladini – lo ricordo – ma di un'altra formazione politica di lingua tedesca con la quale si era alleato. La maggior parte dei voti per la sua elezione è venuta da lì e il divorzio tra queste forze politiche è stato poi immediato all'insediamento del consigliere Willeit. Ciò solo per chiarire i fatti e precisare chi in provincia di Bolzano ha sempre curato gli interessi dei ladini.

Sarà necessario e opportuno che un ladino possa essere chiamato dall'esterno a fungere da assessore provinciale: questo è un necessario completamento del provvedimento che stiamo esaminando. Un collegio separato per i ladini nel Sud Tirolo sarebbe sbagliato per le ragioni che ho già spiegato: non tutelerebbe tutta quella forte popolazione ladina residente fuori dalle valli ladine.

Mi permetto di precisare poi che l'approvazione di questo disegno di legge segnerà un ulteriore importante passo verso una tutela forte – sì, forte, lo ammetto – della minoranza linguistica ladina, che giustificherà in campo europeo l'affermazione da parte dell'Italia di aver perfezionato, una volta approvato il provvedimento, con importanti passi il sistema di tutela della minoranza linguistica ladina e che domani potrà anche fungere da modello.

La possibilità di chiamata dall'esterno di un ladino a membro della giunta provinciale di Bolzano, sarà un ulteriore forte completamento e, proprio per questo, ho presentato alcuni emendamenti in tal senso. Certo, tutto è e tutto sarà sempre perfezionabile già per il continuo adeguamento dei sistemi di tutela alle esigenze del mondo e della realtà che cambia: il continuo sviluppo esigerà infatti tempestivi adeguamenti dei sistemi di tutela all'ulteriore evolversi della realtà.

Molto rimane da fare ancora per altre minoranze linguistiche; però, ciò non toglie che l'approvazione di questo disegno di legge costituirà un'importante testimonianza di evoluta sensibilità per i temi di protezione della minoranza linguistica ladina, testimonianza di cui il Senato, una volta che sarà stato approvato questo disegno di legge, potrà essere fiero come tutto il Parlamento e tutto lo Stato.

È un importante passo in avanti, d'accordo, in favore di una singola minoranza linguistica, però come tale è un segno di alta sensibilità. È certamente coerente procedere con l'*iter* di questo disegno di legge, nonostante che alla Camera venga trattato il disegno di legge costituzionale per l'adeguamento degli Statuti delle regioni a statuto speciale al sistema dell'elezione diretta del Presidente della regione, anche se in tal caso la maggior parte di queste norme è pure contenuta in quel disegno di legge. Però tengo a precisare che il provvedimento che stiamo esaminando è assai più progredito e pertanto ritengo giusto che in questa sede si proceda oltre e non si blocchi l'*iter* di questo disegno di legge, in attesa dei futuri esiti di un altro disegno di legge, che al Senato non è ancora approdato e che alla Camera deve ancora essere esaminato dall'Aula.

Quindi, essendo questo disegno di legge già in una fase più avanzata dalla discussione e volgendo ormai al suo termine la legislatura, mancando solo un anno e qualche mese, sono dell'avviso che sia opportuno procedere rapidamente per condurre in porto il provvedimento, che ritengo molto importante e che ancora di più lo sarebbe se fosse possibile chiamare dall'esterno un assessore del gruppo ladino per la giunta provinciale di Bolzano. (*(Applausi del senatore Volcic).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Andreolli. Ne ha facoltà.

ANDREOLLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, gli appassionati interventi di questa mattina e di ieri dei rappresentanti dei senatori della regione Trentino-Alto Adige testimoniano la passione e l'interesse che la comunità locale ha per questo provvedimento, che non è il primo in questo Parlamento.

Loro tutti sanno, come è già stato detto prima, che in fondo questa tutela nasce dall'articolo 6 della Costituzione, che tutela le minoranze linguistiche, e dagli articoli 2 e 102 dello Statuto di autonomia. È quindi arcinoto che la comunità ladina dai Grigioni al Friuli è numerosa e anche diversamente protetta: si stimano in 600.000 i ladini del Friuli, sostanzialmente privi di tutela; in 50.000 quelli dei Grigioni in Svizzera, dotati di forte tutela; in circa 50.000 quelli delle Dolomiti, tra la regione Veneto e le provincie di Trento e Bolzano, anche qui con diversità di protezione.

Per la prima volta, in questo disegno di legge costituzionale, si nominano anche i mòcheni e i cimbri, piccoli gruppi minoritari vetero-tedeschi (i mòcheni si stimano in circa 1.400 e i cimbri in circa 350 unità).

La protezione somma è stata data alla provincia di Bolzano, attraverso non solo lo Statuto speciale ma anche attraverso numerose norme di attuazione. Si è delineata progressivamente, sia pure con ritardo, anche la protezione della tutela delle comunità ladine della provincia di Trento.

Ricordo in proposito che lo Stato ha emanato due norme di attuazione in materia: la prima è il decreto el Presidente della Repubblica 12 agosto 1976, n. 677, che sancisce il passaggio delle scuole materne statali ONAIRC alla provincia e di conseguenza l'uso della lingua ladina in esse e la seconda – quella fondamentale – è il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n.592, che ha introdotto l'uso della lingua verbale scritta negli uffici, l'uso e la valorizzazione della lingua e della cultura ladina nelle scuole dell'obbligo, i corsi integrativi di lingua e di cultura ladina nelle scuole superiori, la presenza assoluta negli uffici pubblici, il censimento contestuale a quello generale della popolazione civile e l'individuazione territoriale della località ladina.

Con il provvedimento che stiamo esaminando s'intende realizzare un ulteriore passaggio per consentire una rappresentanza istituzionale, come provincia di Bolzano, che oggi non c'è. La *querelle* che abbiamo ascoltato in questa sede non verte tanto sul fatto di dare anche alla provincia di Trento l'obbligo e il vincolo di designare un rappresentante ladino, quanto sul come designarlo. La legge però garantisce anche la rappresentanza del ladino in giunta regionale e la stessa possibilità nell'ufficio di Presidenza del consiglio provinciale e in quello regionale di Bolzano.

Pertanto, esprimo un giudizio positivo e favorevole sul disegno di legge al nostro esame, come ebbi modo di rilevare già in Commissione esprimendomi sulla proposta in esso contenuta complessivamente intesa, anche se la polemica politica, in parte strumentale, usata per le modalità diverse di elezioni a Trento e a Bolzano, ha sconvolto un po' la situazione generale che vedeva inizialmente tutti d'accordo nel procedere in una stessa direzione.

L'indirizzo sarebbe quello di votare subito e *in toto* la proposta già licenziata dalla Camera per consentire una celere approvazione del provvedimento legislativo. Però, signor Presidente, signora Ministro, voglio porre l'attenzione sul problema che proprio questa mattina alla Camera si sta discutendo di un altro disegno di legge costituzionale, che mira a introdurre l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni e delle province autonome nell'ordinamento statutario; provvedimento, quindi, valido per tutte le cinque regioni a Statuto speciale, e in particolare anche per la regione Trentino Alto Adige.

In questa proposta, però, sono contenute altre novità: la prima è quella di trasferire questa competenza ordinamentale elettorale, che oggi è in capo alla regione, distintamente alle due province autonome di Trento e di Bolzano. Allora, convenendo nel merito sull'opportunità di procedere all'approvazione di questo testo per consentire oggi alla regione autonoma Trentino-Alto Adige di varare una legge per garantire la rappresentanza ladina in provincia di Trento, dobbiamo sapere se esiste un coordinamento tra le due Camere. Infatti, la Camera intende ap-

provare una normativa che non mette in capo alla regione questo potere, ma lo pone distintamente in capo alle due province autonome.

Pertanto, se procediamo in questa direzione e la Camera invece procedesse in direzione opposta, si produrrebbe l'effetto pratico che il consiglio regionale non si adopererebbe nel licenziare questo provvedimento di legge prima del 2003 al fine di garantire il rappresentante ladino, in quanto aspetterebbe l'esito dei due disegni di legge costituzionali disgiunti per la modifica dello Statuto e non sappiamo quale prevarrebbe. Oggi si tende a far prevalere questo perché si trova più avanti nell'*iter* del suo svolgimento, ma ritengo che il secondo sia molto più pregnante perché prevede contestualmente l'elezione del Presidente delle due giunte provinciali, misura altrettanto importante.

Allora, la contraddizione evidente, non voluta ma causata dall'accavallarsi degli eventi, credo spinga saggiamente questo Senato a svolgere questo dibattito ma a sospenderne l'esame dell'articolato per vedere se l'*iter* della Camera è celere. Se sarà celere, abbandoneremo questo testo incorporandolo *in toto,* anche nelle parti mancanti in quel provvedimento. Se invece non si tratterà di un *iter* rapido sarà possibile comunque entro quest'anno approvare il testo così come è stato proposto dalla Camera dei deputati. *(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano e del senatore Bertoni).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Marchetti, che credo avrà ascoltato l'intervento del senatore Andreolli il quale ha posto un problema di armonizzazione dei lavori tra Senato e Camera su questa materia.

MARCHETTI, *relatore.* Signor Presidente desidero innanzitutto ringraziare i colleghi intervenuti nel corso del dibattito al quale hanno contribuito portando la loro competenza specifica e la loro passione per questi problemi inerenti le minoranze di lingua tedesca e ladina che vivono nelle province di Bolzano e di Trento.

Da quanto ho ascoltato, mi sembra che le opinioni siano rimaste sostanzialmente quelle già espresse nel corso della discussione svoltasi in 1ª Commissione, ai cui lavori hanno partecipato anche colleghi che non ne fanno parte.

Il mio orientamento rimane quello di mantenere questo testo, anche al fine di salvaguardare i risultati raggiunti faticosamente alla Camera dei deputati. Desidero, inoltre, aggiungere che si tratta di un provvedimento di grande avanzamento per quanto riguarda la tutela delle minoranze che vivono in quelle zone.

Prendo atto della considerazione svolta dal collega Andreolli, il quale ha sottolineato che è in corso presso l'altro ramo del Parlamento l'esame di un provvedimento che contempla una materia certo più ampia, ma che comunque ricomprende quella contenuta nel disegno di legge costituzionale oggi al nostro esame.

Tuttavia, signor Presidente, non so valutare a che punto sia l'esame di questo provvedimento e quindi non sono in grado di dire se vi sia la

possibilità di un raccordo tra queste due iniziative legislative. In tal senso, quindi mi rivolgo al Governo che credo invece possa esprimere su questo argomento una sua posizione proprio al fine di valutare se aderire alla richiesta del collega Andreolli, o se, viceversa, procedere all'esame del presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Colleghi, ascoltiamo a questo punto l'opinione del Governo, anche perché sarà necessario decidere preliminarmente se continuare o interrompere l'esame del presente provvedimento, fermo restando che al punto in cui è giunta la discussione ritengo che sarà assai difficile sospenderla.

Ha oertanto facoltà di parlare la signora Ministro.

BELLILLO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione gli interventi del relatore e degli onorevoli senatori e devo francamente affermare che coloro che sono favorevoli al disegno di legge hanno rafforzato tutta la mia convinzione sull'importanza del provvedimento legislativo al nostro esame. Tale convinzione nasce anche dal fatto che questo disegno di legge costituzionale prevede misure a favore del gruppo ladino in generale e di quello residente in provincia di Trento, in particolare. Questa norma apporta una doverosa integrazione allo Statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, in un momento storico, quindi, in cui giustamente la preoccupazione primaria del legislatore costituzionale era quella di creare una solida struttura autonomista e di pervenire ad una pacifica convivenza fra i gruppi linguistici italiano e tedesco in provincia di Bolzano.

Oggi credo che possiamo essere tutti d'accordo su questa mia riflessione, e cioè che nel pieno del processo di unificazione politica dell'Europa, finalmente eliminate le frontiere, il dovere degli Stati è di intervenire per garantire la tutela culturale, ma anche di rappresentanza, delle diverse nazionalità ed etnie presenti nei vari territori. Tale sforzo non può essere vissuto negativamente, ma anzi sono profondamente convinta che esso rappresenti un segno di civiltà e di avanzata democrazia; le differenze non possono essere più vissute come polarità negative, ma come grande ricchezza all'interno delle comunità in cui operano.

Del resto, sappiamo bene che quando si pensa di rinchiudere dentro un unico Stato un'unica etnia o un'unica nazionalità questo genera solo orrori e drammi. L'Europa delle nazioni deve essere, appunto, l'Europa dove le differenze sappiano in qualche modo contribuire alla ricchezza e alla cultura collettiva di questo vecchio e antico continente.

Si può riconoscere senz'altro che il testo in esame centra pienamente tale obiettivo. Di particolare rilievo sembrano le modifiche che assegnano un seggio del collego provinciale di Trento ai territori dove è insediata la minoranza ladina e quelle che conferiscono la garanzia al gruppo linguistico ladino della rappresentanza nella giunta regionale e concedono la possibilità al gruppo stesso di essere rappresentato nella giunta provinciale di Bolzano. Non sono da trascurare le modifiche statutarie volte ad inserire forme di tutela anche per le popolazioni germa-

nofone, cimbre e mòchene, rendendo più compiuta la previsione dell'articolo 2 dello Statuto stesso, che sancisce in senso generale la parità di tutti i gruppi linguistici insediati nella regione.

Sulla richiesta avanzata dal senatore Andreolli ho riflettuto e sottopongo la mia riflessione alla valutazione del Presidente e di tutti i senatori.

Sebbene comprenda la proposta di interrompere l'esame del disegno di legge costituzionale perché alla Camera è stato avviato l'*iter* di modifica degli Statuti delle regioni a Statuto speciale, compreso quindi quello del Trentino-Alto Adige, non sono concorde, in quanto anche se il testo della Camera contiene molti punti in comune con quello al nostro esame, diversi aspetti, specialmente quelli riferiti alla valorizzazione della lingua ladina e della cultura cimbra e mòchena, non sono contemplati, e secondo la mia opinione, hanno scarsa possibilità di essere recepiti. Proprio per le considerazioni generali che ho svolto, abbiamo invece bisogno di continuare a dare segnali importanti in questo nostro paese, perché in un momento di riforma e di decentramento dei poteri dello Stato alle autonomie locali credo che l'obiettivo fondamentale sia proprio quello di valorizzare le culture presenti nei singoli territori. La legge costituzionale al nostro esame va in questa direzione e credo che la sua filosofia di fondo rischierebbe di non essere recepita compiutamente negli Statuti regionali.

Concludo, quindi, dicendo che il testo licenziato in sede referente dalla 1ª Commissione sembra ben equilibrato e, soprattutto, meritevole di essere rapidamente approvato. Forse avremmo dovuto farlo prima, ma comunque oggi è giunto il momento di metterlo in votazione; pertanto, facendo appello in tal senso alla sensibilità degli onorevoli senatori, chiedo che si concluda l'*iter* di tale provvedimento legislativo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sulla proposta del senatore Andreolli il relatore si è rimesso al Governo e la signora Ministro ha sottolineato l'esigenza di continuare nell'esame del disegno di legge costituzionale per motivi che la Presidenza non può non apprezzare.

Passiamo dunque all'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 3308.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale è stato presentato un emendamento, che invito il presentatore ad illustrare.

Prego in particolare il senatore Gubert di rendere tacitiano il suo intervento e lo stesso invito rivolgo a tutti i colleghi in vista di eventuali dichiarazioni di voto. Dobbiamo passare, infatti, alla votazione di molti emendamenti e poi arrivare alle dichiarazioni di voto.

Prego, senatore Gubert.

GUBERT. Signor Presidente, forse per lei e per chi sta a Roma l'argomento è di scarso rilievo. Per chi vive in quelle valli, per chi è senatore di quel collegio l'argomento non è di così scarso rilievo. Sentirsi dire, quando si va in Val di Fassa, che se approviamo questa legge mettiamo fuori gioco tutta la gente non ladina, che lavora in quella zona da generazioni ma non è ladina, sentirsi dire anche da parte di ladini che si

tratta di una situazione esagerata, di un meccanismo di rappresentanza che non funziona, non è piacevole. Allora, chiederei al Senato e a lei, Presidente, di avere la pazienza di seguire questo argomento. Se i tempi di discussione sono stretti, veramente sarebbe meglio (potrei appoggiare la proposta del senatore Andreolli) rinviare l'esame del provvedimento per avere un pò più di tempo.

Comunque – rispondendo al suo invito – l'emendamento 1.100 intende sostituire le attuali misure di tutela del gruppo ladino previste negli Statuti, modificate con gli articoli 1 e 2 e con il secondo capoverso dell'articolo 9 del disegno di legge in esame, semplicemente estendendo la tutela dei gruppi ladini della provincia di Bolzano a quelli della provincia di Trento. A mio avviso, è la soluzione più adatta: non pone problemi di discriminazione fra chi è ladino e chi non lo è. Vorrei capire come si giustifica la previsione di un voto per la gente non ladina per la elezione di un rappresentante che si intende essere della minoranza ladina. Il rappresentante della *Südtiroler Volskpartei*, senatore Pinggera, prima ha detto che è contrario a modificare la situazione in Alto Adige perché i ladini di Bolzano, di Bressanone o di Chiusa resterebbero esclusi dalla possibilità di eleggere un proprio rappresentante. Lo stesso argomento vale per i ladini di Trento, perché i ladini non sono soltanto in Val di Fassa. Per di più in Val di Fassa, molto più che in Val Gardena e in Val Badia, vi sono molte persone che non sono ladine (l'ho anche spiegato nel mio intervento): vi è una costituzione ladina più fragile, un insediamento a Moena che è sempre stato di confine e così via. E allora, perché non si adotta anche per il Trentino la soluzione altoatesina che rispetta la maturazione personale dell'identità? La signora Ministro ha detto che non possiamo essere nazionalisti, ma non possiamo neppure essere etnicisti: qui siamo alla pulizia etnica, signora Ministro! Chi non è ladino in Val di Fassa si sente emarginato.

Voi prescrivete per legge che chi risiede nei comuni della Val di Fassa concorre a eleggere un rappresentante della minoranza ladina: vi sembra giusto? A me sembra non giusto; non giusto addirittura dal punto di vista dei diritti umani.

Accogliendo l'emendamento 1.100, non creereste problemi alla *Südtiroler Volskpartei*, che vedrebbe rispettato l'attuale sistema che le va bene; non creereste problemi, peraltro, a quella parte di italiani che non si sente ladina e che vive da generazioni in Val di Fassa.

È qualcosa che richiede un'innovazione nelle norme di attuazione: ad esempio, il censimento etnico. Ma questa è una rivendicazione che anche i ladini della Val di Fassa da sempre hanno manifestato. Questa soluzione, inoltre, consentirebbe di mantenere l'unità di tutela sul territorio regionale. C'è un unico consiglio regionale, un unico gruppo etnico-linguistico, ma sono previsti due diversi sistemi per la designazione delle rappresentanze! Credo che questo non stia né in cielo né in terra: anche in questo caso si vuol premiare, in parte, il partito ladino della Val di Fassa dandogli in questo modo maggiore peso. Non credo, però, che si possa arrivare ad annullare il diritto soggettivo di vedere pienamente rappresentato il proprio orientamento politico per favorire le indicazioni di un partito. È necessario che il partito ladino rappresenti i ladi-

ni ed evitare che i ladini costringano a votare per il partito ladino anche chi non lo è.

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MARCHETTI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento in esame.

BELLILLO, *ministro senza portafoglio per gli affari regionali*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100 (ulteriore nuovo testo).

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, dal momento che la questione è rilevante, vorrei chiedere la votazione per appello nominale su questo emendamento, perché credo che ciascuno debba assumersi le proprie responsabilità di fronte ai cittadini residenti in Val di Fassa che non sono ladini.

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, vorrei sollevare una questione un po' delicata. Infatti, nell'emendamento è scritto: «Alla popolazione che si dichiara appartenente al gruppo linguistico ladino della provincia di Trento». Vorrei sapere in quale modo la popolazione dovrebbe dichiarare la propria appartenenza, dal momento che ciò non è spiegato.

Tale norma, se venisse approvata così com'è, sarebbe inapplicabile, perché comunque deve essere specificato come deve essere effettuata la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico ladino. In provincia di Bolzano si applica un meccanismo chiaro e preciso; sarà anche un po' complicato nell'applicazione, però funziona. In questo emendamento non si fa riferimento a quel sistema, che peraltro in provincia di Trento probabilmente non sarebbe opportuno applicare.

Pertanto, sono dell'avviso che questo emendamento, nella sua attuale formulazione, non possa essere accolto, e quindi dichiaro il mio voto contrario su di esso.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, ho l'impressione che abbiamo imboccato una strada diversa da quella immaginata in sede di Conferenza dei Capigruppo. D'altra parte, all'ordine del giorno abbiamo l'esame di altre tre disegni di legge costituzionale.

Pertanto, propongo di aggiornare la discussione di questi disegni di legge costituzionale alla ripresa autunnale dei lavori, alla prima seduta utile del mese di settembre poiché, di fronte ad una questione rilevantissima – che non sottovaluto – le posizioni non possono essere necessariamente convergenti, dal momento che il gruppo ladino di Bolzano ha interessi un po' diversi (almeno dalla discussione così traspare) da quelli del gruppo ladino della provincia di Trento.

Detto con franchezza non posso non tener conto delle esigenze espresse nella Conferenza dei Capigruppo, cui però non corrisponde mai – e a tal proposito c'è una responsabilità anche dei Gruppi parlamentari – un'informativa ai componenti dei singoli Gruppi. Sembra quasi di essere all'inizio del mese di luglio per discutere di un problema che dovrebbe essere risolto entro la fine dello stesso mese. Siamo invece alle ultime due sedute di questo mese.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, concordo con la sua proposta, visto che viene incontro ad un'esigenza di approfondimento. Vorrei però chiarire all'amico e collega Pinggera che con l'emendamento 1.100 (ulteriore nuovo testo) da me presentato si estendono alla popolazione ladina di Trento tutte le norme statutarie e di attuazione previste per la tutela del gruppo linguistico ladino di Bolzano. Tra queste norme esistono anche quelle sulla dichiarazione di appartenenza etnica. Pertanto, non c'è nessun rischio di inapplicabilità. Certamente, devono essere elaborate dalla Commissione dei Dodici e poi dal Governo talune norme di attuazione *ad hoc* per questo caso specifico. Però, l'emendamento in esame non è inapplicabile, anzi rende più chiaramente e più unitariamente applicabile la disciplina vigente.

PRESIDENTE. Si tratta, comunque, di una questione di principio, perché stiamo modificando con legge costituzionale norme che hanno rilievo costituzionale. D'altronde, nella Costituzione si stabilisce un principio e nella legge ordinaria si prevede l'applicazione di tale principio.

Metto ai voti la proposta di rinviare il seguito della discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 3308, 2073 e 2440 alla ripresa autunnale dei nostri lavori.

È approvata.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Procediamo adesso alla discussione del disegno di legge costituzionale n. 3859-B. Dopo la discussione generale e le dichiarazioni di voto, sospenderemo per procedere, verso le ore 12, questa è la previsione ottimistica della Presidenza, alla votazione finale, previa veri-

fica dell'esistenza in Aula del numero sufficiente di senatori per procedere alla approvazione di una modifica costituzionale. A seguire, inizieremo l'esame del disegno di legge n. 3619-3623-3630-3638-3665-B sul giusto processo, per proseguire poi con l'esame del disegno di legge n. 3841-B sul voto degli italiani all'estero.

Discussione e approvazione, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale

(3859-B) ***Deputati VELTRONI ed altri; CALDERISI ed altri; REBUFFA e MANZIONE; PAISSAN; BOATO; BOATO. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni*** *(Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati, modificato in prima deliberazione dal Senato e nuovamente modificato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni», già approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Veltroni, Mussi, Folena, Soda, Mancina, Domenici, Zani; Calderisi, Selva, Frattini, Urso, Taradash, Follini, Garra, Bruno Donato; Rebuffa, Manzione; Paissan; Boato; Boato, modificato in prima deliberazione dal Senato e nuovamente modificato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Fisichella, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta. Ha pertanto facoltà di parlare il senatore Fisichella.

FISICHELLA, *relatore.* Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, ritorna in Aula, dopo essere passato ieri in Commissione, il disegno di legge costituzionale contenente disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni. Tale disegno di legge era stato approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati, modificato in prima deliberazione dal Senato e quindi trasmesso alla Camera dei deputati. Questa ha introdotto, rispetto al testo approvato da questo ramo del Parlamento, alcune modifiche che qui richiamo brevemente.

Mentre l'articolo 1, che modifica l'articolo 121 della Costituzione, è identico a quello deliberato dal Senato, l'articolo 2, che modifica l'articolo 122 della Costituzione, è stato modificato, laddove viene soppresso il comma che nel testo approvato dal Senato recitava: «Il Presidente e i componenti della Giunta regionale rispondono degli atti adottati nell'esercizio delle loro funzioni». Il Senato aveva ritenuto di dover inserire questa indicazione per richiamare la necessità di una responsabi-

lità relativa agli atti come distinta da una responsabilità relativa a dichiarazioni e valutazioni. Il voto della Camera ha deciso per la soppressione del comma in questione.

All'articolo 3, che modifica l'articolo 123 della Costituzione, non sono state introdotte modifiche. Per ciò che riguarda l'articolo 4, modificativo dell'articolo 126 della Costituzione, abbiamo due elementi nuovi. Per quanto riguarda la possibilità da parte del consiglio regionale di esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della giunta mediante mozione motivata, si dice che tale mozione deve essere approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. Nel testo licenziato dal Senato si parlava soltanto di maggioranza assoluta, senza precisare quindi che questa maggioranza riguardasse gli aventi diritto al voto, talché poteva riguardare, e riguardava, soltanto i votanti. La seconda modificazione riguarda la reintroduzione di due fattispecie come causa di dimissioni della giunta e di scioglimento del consiglio. Queste fattispecie sono l'impedimento permanente e la morte del presidente della giunta, eletto a suffragio universale e diretto. Il testo del Senato non aveva, rispetto al precedente testo pervenuto dalla Camera, inserito l'impedimento permanente e la morte, ritenendo che si trattasse di situazioni diverse rispetto alla mozione di sfiducia, per la rimozione del presidente della giunta per determinati atti compiuti dal medesimo, o alle dimissioni volontarie del presidente della giunta. Viceversa, ripeto, la Camera ha ritenuto di introdurre queste due categorie, di impedimento permanente e di morte, tra le ragioni che conducono alle dimissioni della giunta e allo scioglimento del consiglio.

Infine, l'articolo 5, contenente le disposizioni transitorie, elimina quel riferimento al sistema elettorale a doppio turno che il Senato aveva voluto introdurre nel testo che, pervenendo dalla Camera, viceversa recava l'indicazione di un sistema elettorale a turno unico. Nelle disposizioni transitorie, quindi, sono stati sostituiti i periodi secondo i quali in mancanza della maggioranza assoluta dei voti validi per l'elezione al primo turno del Presidente della Giunta regionale «si procede ad un secondo turno di votazioni nella seconda domenica successiva a quella del primo, cui partecipano i due candidati che al primo turno hanno ottenuto le maggiori cifre elettorali regionali. È proclamato ed eletto il candidato che al secondo turno ottiene il maggior numero di voti validi».

La Camera ha voluto recuperare il suo testo, la sua precedente indicazione che era sia di tipo politico che istituzionale. Su di essa si era realizzata una convergenza già in sede di discussione in Commissione e poi, nel corso dell'esame del provvedimento in quest'Aula, mi ero permesso di ricordare ai colleghi che proprio il conseguimento di un accordo politico-istituzionale alla Camera rendeva politicamente ardua l'ipotesi che un'eventuale introduzione del doppio turno potesse poi reggere nella lettura successiva alla Camera. Suggerivo quindi di non modificare da questo punto di vista il testo per una serie di ragioni in larga parte di tipo politico e in considerazione del fatto che vi è la necessità, se si vuole votare con questo nuovo sistema elettorale, di giungere rapidamente all'approvazione del disegno di legge costituzionale in modo che possa essere già applicato alle prossime elezioni della primavera del

2000: proprio per tali motivi mi ero permesso di suggerire il mantenimento del sistema elettorale previsto a suo tempo dalla Camera.

C'è stata invece un'indicazione difforme da parte dell'Aula. Adesso la Camera ha ripristinato il sistema a turno unico talchè «È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale».

Queste sono sostanzialmente le modifiche intervenute nel testo da parte della Camera. Ieri le abbiamo esaminate in Commissione dove si è ritenuto opportuno che il testo pervenuto dalla Camera non subisca ulteriori modificazioni. In questo senso è orientato ovviamente anche il relatore e, quindi, mi permetto di raccomandare all'Aula che il testo giunto dalla Camera, con le modifiche di cui vi ho rapidamente dato conto, sia approvato senza alcun intervento modificativo.

Signor Presidente, la ringrazio per la parola concessami. *(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia e Centro Cristiano Democratico).*

PRESIDENTE. Sono io a ringraziarla, senatore Fisichella.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritta a parlare la senatrice Dentamaro. Ne ha facoltà.

DENTAMARO. Signor Presidente, svolgerò un unico breve intervento ai fini sia della discussione generale che della dichiarazione di voto esprimendo la posizione complessiva del Centro Cristiano Democratico sull'insieme di questo disegno di legge costituzionale.

Preciso subito che è una posizione di grande favore nei confronti del testo approvato dalla Camera, sicchè noi siamo sulla stessa lunghezza d'onda per l'accoglimento della proposta del relatore.

In effetti, all'indomani dell'interruzione dei lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, pochi avrebbero scommesso sulla possibilità di riprendere in questa legislatura un confronto serio per le riforme su un tema di fondo del nostro ordinamento, invece ciò si è verificato e questo testo, sul quale peraltro riteniamo si registri una larga convergenza delle forze politiche, rappresenta un primo importante risultato del quale certo non dobbiamo accontentarci; non possiamo né dobbiamo considerarlo un traguardo ultimo ma possiamo ritenerlo un passaggio significativo e guardare ad esso con soddisfazione.

In una prospettiva di avvio di un processo di trasformazione dell'ordinamento repubblicano in senso federale, che richiede un rafforzamento delle regioni sul piano istituzionale e politico, noi condividiamo la scelta di introdurre in Costituzione il principio dell'elezione diretta del presidente, con l'attribuzione allo stesso del potere di nomina e revoca dei componenti della giunta e soprattutto della direzione e responsabilità politica dell'esecutivo, una scelta evidentemente funzionale alle istanze di stabilità e solidità del governo della regione, oltre che ai principi non meno importanti della responsabilità politica e della democrazia dell'alternanza.

Al tempo stesso è espressione di grande equilibrio la soluzione che lascia agli statuti regionali il potere di disporre diversamente in ordine alla forma di governo. Se federalismo deve essere, è essenziale la salvezza di una autonomia statutaria piena quanto alla scelte sui tratti fondamentali dell'ordinamento della singola regione. Così come è pienamente coerente, anzi direi strettamente consequenziale, l'aver sottratto l'approvazione degli statuti a qualsiasi passaggio dinanzi al Parlamento nazionale, nonché ad ogni controllo da parte di organi espressione del Governo centrale.

La carta fondamentale di ciascun ordinamento regionale sarà dunque posta all'esito di un procedimento che inizia e si conclude all'interno del singolo ordinamento, un procedimento comunque rinforzato per statuizione costituzionale in modo da garantire che il risultato sia frutto di un'ampia maggioranza politica e sia suscettibile di essere sottoposto al vaglio popolare tramite *referendum*.

Condividiamo anche il rinvio ad autonome scelte della regione per la determinazione dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri e dei componenti l'esecutivo e soprattutto per il sistema di elezione degli uni e degli altri. Per quest'ultimo aspetto della legge elettorale valutiamo in termini estremamente positivi la scelta effettuata dalla Camera, a modifica della decisione adottata da questa Assemblea nella precedente lettura, di evitare di introdurre in Costituzione disposizioni relative al sistema elettorale. Siamo infatti convinti in linea di principio che la legislazione elettorale non possa essere irrigidita all'interno della Carta costituzionale ma debba conservare la maggiore flessibilità propria della legislazione ordinaria, che consente migliori e più rapidi adattamenti agli inevitabili – soprattutto di questi tempi – mutamenti del quadro politico e del sistema politico.

Anche nel merito, peraltro, è nota la nostra tendenziale contrarietà al doppio turno elettorale. Pure le recenti esperienze hanno dimostrato quanto questi sistemi siano disincentivanti della partecipazione al voto. In questo caso particolare poi vi era una questione tecnica circa la necessità di collegare eventualmente il secondo turno ad un apparentamento, il che mancava nel testo approvato dal Senato; quindi senz'altro noi preferiamo la soluzione adottata dalla Camera.

Conseguentemente, anche la disposizione transitoria appare oggi la più indolore possibile, consentendo l'applicazione delle nuove disposizioni, pur in assenza di legislazione regionale, con gli adattamenti strettamente necessari della vigente legge per l'elezione dei consigli regionali.

Riteniamo di ordine essenzialmente tecnico e comunque condivisibili le ulteriori modifiche apportate dalla Camera, sicché, in conclusione, il Gruppo del Centro Cristiano Democratico esprimo un orientamento convintamente favorevole al testo oggi al nostro esame. Pertanto, con l'auspicio che si tratti davvero di un primo passo verso obiettivi di più avanzato federalismo, il Centro Cristiano Democratico preannuncia fin da ora il voto favorevole dei suoi senatori. *(Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico, Alleanza Nazionale e Forza Italia).*

Commissioni permanenti, convocazione

PRESIDENTE. La 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati ha approvato in sede legislativa il disegno di legge recante «Disposizioni finanziarie in favore del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI».

Il disegno di legge stesso sarà deferito in data odierna in sede deliberante alla 7ª Commissione permanente, con i pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.

Nelle more della trasmissione del messaggio dalla Camera, le Commissioni sono fin d'ora autorizzate a convocarsi.

I pareri dovranno essere espressi entro le ore 14 di oggi.

Entro le ore 14 di oggi dovrà altresì essere espresso il parere della 5ª Commissione sul disegno di legge n. 961-B, recante disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa, già deferito in sede deliberante alla 4ª Commissione permanente in data 19 luglio 1999.

Ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 3859-B

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rotelli. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, rinuncio a intervenire in sede di discussione generale per svolgere successivamente una dichiarazione di voto adeguata.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasperini . Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come noi prevedevamo, dopo il tentativo fallito della Commissione Bicamerale di portare a termine una riforma organica dell'intera seconda parte della Costituzione, stanno ora approdando in Parlamento stralci del progetto riformatore delle istituzioni.

Il presente disegno di legge, trasmesso dalla Camera, pone l'attenzione di quest'Aula su alcuni punti particolarmente significativi che si inseriscono nel dibattito attualissimo della riforma dell'impianto costituzionale, ma lo fa in modo tale da lasciarci forti perplessità. Mi pare evidente, a partire dalla stessa formulazione testuale degli articoli contenuti nel provvedimento, come nell'accrescere il ruolo legislativo e la capacità governante degli organi regionali si stia tentando di spacciare per illuminate riforme federaliste quelle che sono soltanto modifiche normative limitate ed incomplete, dettate esclusivamente da accordi politici estesi, tesi ad arginare i cambiamenti di governo avvenuti negli ultimi mesi presso alcune giunte regionali

del Sud Italia e tesi altresì ad arginare la paura dei ribaltini e dei ribaltoni.

Dunque, si ravvisano ragioni meramente contingenti all'origine di questo provvedimento e tale natura viene smascherata dalla parzialità degli intenti del progetto di modifica del testo costituzionale. Non sono soltanto questi aspetti legati all'opportunità metodologica a renderci critici. Vorremmo sottolineare una ambiguità di fondo che rimane irrisolta nel testo proposto: chi è il depositario della forma di governo regionale? La questione fondamentale su cui si doveva decidere nel voler adottare un'ottica autenticamente federale era se spetti all'autonomia organizzativa delle regioni la determinazione della forma di governo o se la Costituzione debba continuare ad avere la competenza primaria dei principi determinanti i sistemi elettorali e le forme di governo. La risposta che si è voluta dare in questa sede ha purtroppo tradito l'apertura ad una reale autonomia delle regioni. Il testo in esame non ha in effetti nulla a che vedere con i modelli di federalismo di antica tradizione come quello svizzero o quello statunitense, per fare degli esempi, dove i soggetti fondativi del patto federale sono anche tutti gli enti politici territoriali di un federalismo non puramente formale: l'esercizio della sovranità, ovvero il potere di prescrivere le regole che tutti devono osservare, è diviso tra lo Stato e le regioni con una assegnazione congiunta in materie specifiche separate dalla potestà legislativa. La Germania, ad esempio, è uno Stato federale perché ha dato agli statuti dei *länder* dignità ed autonomia di legge costituzionale. Tuttavia, lo Stato centralista italiano continua ad opporsi ad una effettiva autonomia della classe politica delle regioni e a considerare quel poco di residua democrazia un rischio da neutralizzare.

Le proposte avanzate dalla maggioranza e dal Polo, sia all'articolo 2, sia soprattutto nella norma transitoria, favoriscono la vocazione centralistica, riproducendo in periferia le logiche di funzionamento di un modello statale accentratore, indirizzando verso una precisa forma di Governo – quella presidenziale – con un modello assembleare di tipo monocamerale.

In teoria si concede alle regioni di dotarsi in futuro di una legge elettorale sulla base di nuovi statuti, ma in pratica le stesse regioni vengono ingabbiate nella formula del presidenzialismo, dal momento che persiste il controllo centrale del Governo, non più operato attraverso il commissario, ma mediante la possibilità di impugnare lo statuto di fronte alla Corte costituzionale per motivi di legittimità.

Ovviamente, pur legittimati nel perseguire questi intenti, non si può nasconderne la natura: l'elezione diretta del presidente della giunta regionale prelude ad un sistema maggioritario; con l'elezione diretta prelude ad un sistema bipolare, ancor meglio bipartitico che da un livello regionale vorrebbe estendersi a livello nazionale e dalle regioni a statuto ordinario anche quelle a statuto speciale. Meglio allora che venga mantenuta l'attuale legge che prevede che il presidente della giunta regionale sia eletto tra i componenti del consiglio regionale!

Mi permetto di sottolineare, *incidenter tantum*, la difficile interpretazione della aggiunta, introdotta dal Senato e confermata dalla Camera,

per la quale viene prevista la possibilità di sciogliere il consiglio regionale e di rimuovere il presidente della giunta regionale per ragioni di sicurezza nazionale. Aprendo una breve parentesi sul concetto di sicurezza nazionale, può significare questo interrogativo – per noi angoscioso – che è giusto quanto accaduto al sindaco di Lazzate che è stato rimosso dalla sua carica dal prefetto perché aveva modificato il regolamento per i concorsi nel suo comune, riconoscendo ai residenti un aumento di punteggio? Questa è la domanda che noi ci poniamo circa la libertà e l'autonomia delle regioni e dei comuni. Si intende questo per attentato alla sicurezza nazionale, o si tratta, piuttosto, di un «attentato» alla sicurezza interna della maggioranza? A noi signori il dubbio è sorto.

Come se non bastasse nel testo del provvedimento si prevede quella che si configura come una macroscopica contraddizione: una norma transitoria che in sede di riforma costituzionale rinvia ad una legge ordinaria ed impone il presidenzialismo a tutte le regioni. Ebbene questa norma transitoria congela per le regioni, la possibilità, in occasione del prossimo appuntamento elettorale, di dotarsi di forme di governo veramente autonome e rispettose delle loro esigenze e delle loro singole specificità.

Ci limitiamo a ricordare il diverso approccio tenuto dalla Commissione bicamerale che aveva delegato agli statuti regionali ogni decisione concernente le forme di governo astenendosi dall'indicare alcun sistema particolare.

Per questo, signor Presidente la Lega Nord dichiara il proprio voto fortemente contrario alla legge che stiamo per votare, dal momento che, subordinando ogni possibile modifica ad una tutela, ancora e come sempre centralista, in sostanza deresponsabilizza le regioni e ne svilisce la potenzialità e lo spirito.

Noi del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania non ci stupiremo, ma non per questo ci sentiremo corresponsabili se tra qualche anno la percentuale dei cittadini votanti e il peso della partecipazione popolare alla vita politica saranno divenuti irrisori.

Per queste ragioni, signor Presidente, preannuncio il voto contrario del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FISICHELLA, *relatore*. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, non sono stati aggiunti elementi nuovi rispetto al dibattito che si era già svolto in quest'Aula allorché per la prima volta il disegno di legge costituzionale in esame è venuto all'attenzione dell'Assemblea e pertanto non ritengo, anche nell'economia generale di questa seduta, di dover aggiungere elementi ulteriori, perché le valutazioni complessive che sono state svolte in Commissione e – ripeto – ancor prima in Aula, avevano già tenuto conto degli elementi critici che sono stati richiamati dal senatore Gasperini e degli elementi positivi che sono stati sottolineati dalla collega Dentamaro, che ringrazio

per aver reiterato l'apprezzamento a questo disegno di legge costituzionale.

Replicare ulteriormente, quindi, non mi sembra necessario e perciò penso che possiamo procedere, se il signor Presidente è d'accordo, negli ulteriori passaggi dell'*iter* di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo ritiene di non dover aggiungere nulla a quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che l'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 3 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

* ROTELLI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.100, che sostanzialmente rappresentava solo una misura cautelare. Le annuncio, però, che intendo svolgere un'adeguata dichiarazione di voto finale.

PRESIDENTE. Adeguata al Regolamento, naturalmente.

ROTELLI. Signor Presidente, che cosa intende dire?

PRESIDENTE. Il Regolamento consente di intervenire per non più di dieci minuti.

ROTELLI. Signor Presidente, ho rinunciato ad illustrare il mio emendamento e spero che mi sarà consentito di svolgere un'adeguata dichiarazione di voto.

PASQUALI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.101.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale. Ricordo comunque agli onorevoli senatori che il voto finale è previsto per le ore 12.

ELIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, il disegno di legge costituzionale in esame ha avuto un andamento che va chiuso oggi, come ha detto giustamente il relatore, per un giudizio di convenienza politica.

Tale convenienza politica corrisponde a quella che nel marzo del 1995 spinse – non diciamo costrinse – Camera e Senato ad una marcia forzata per adottare il disegno di legge ordinario noto con il nome di «Tatarellum», che conteneva il nuovo sistema elettorale per le regioni.

Il presidente Dini, derogando ad una prassi per cui molto raramente il Presidente del Consiglio interviene alla seduta di una Commissione in sede referente, disse che se non si approvava entro un termine brevissimo una nuova legge elettorale, si sarebbe proceduto alle elezioni prossime del 1995 con la vecchia legge elettorale. Con il che si creò una situazione che costrinse un pò, o spinse, anche il Senato ad adottare di corsa quella normativa elettorale. Oggi, a livello costituzionale, si sta riproducendo un pò quella situazione, per cui il nostro voto di oggi condiziona la possibilità di effettuare le elezioni del 2000 con la previsione dell'elezione diretta del presidente della regione, anziché passare, come prescriverebbe la Costituzione attuale, attraverso un voto del consiglio regionale. L'effetto principale di questa legge è di evitare che l'elezione risulti da una scelta del consiglio regionale anziché da quella del corpo elettorale. È vero, però, che è una scelta «immedesimata» con quella della maggioranza che costituirà la base della governabilità nella regione.

Tuttavia, ci sono alcuni aspetti che per così dire meritano di essere messi agli atti, con alcune brevissime considerazioni che intendo fare, perché coinvolgono problemi che per l'avvenire possono anche destare, eccitare a una sana riflessione e meditazione. La prima è di metodo, riguarda una certa – voglio usare un eufemismo – «volubilità» dei vertici istituzionali di Governo e di partito di questo paese. Gli emendamenti Villone, Salvi, eccetera non è che siano nati dopo una pioggia, come funghi, avevano dietro ispirazioni piuttosto elevate. Comunque, è meglio scivolare su questo aspetto non completamente commendevole.

Un secondo motivo di riflessione è invece di sostanza. La sostanza consiste in una questione di proporzione tra la disciplina e lo *status* che il presidente della regione raggiunge con questa legge costituzionale, che è uno *status* di superblindatura. Infatti, da una parte si adottano le norme antiribaltone, dall'altra si può essere eletti con una legittimazione elettorale minore di quella del sindaco e di quella del presidente della provincia. Cioè, i presidenti di regione, che si sentivano in uno *status* per così dire minorizzato rispetto a quello dei sindaci e dei presidenti della provincia, eletti direttamente dal popolo, oggi godono di uno *sta-*

tus, non dirò più blindato, ma certamente poziore rispetto a quello dei sindaci e dei presidenti della provincia. Perché hanno le stesse norme antiribaltone, ma possono essere eletti con una aliquota di voti minore di quella del sindaco e di quella del presidente della provincia; una maggioranza potrebbe essere di tipo «allendista», per così dire, del 35 per cento. Già in Piemonte e in Veneto, nelle elezioni passate, presidenti della regione sono stati eletti con una quota di voti minore del 40 per cento.

Allora, questo pone un problema che, secondo me, va valutato attentamente quando si discuterà della forma di governo e del premierato: si dovrà riflettere circa il bilanciamento, circa la proporzione tra blindatura determinata dalle norme antiribaltone e legittimazione che deriva dalla fonte elettorale. Non entro adesso nel problema del doppio turno o del monoturno. Credo che gli ultimi risultati elettorali abbiano dimostrato che il secondo turno non sempre favorisce i partiti che sostengono il Governo. Mi sembra che il doppio turno sia stato rivendicato da queste elezioni quanto a neutralità ed imparzialità.

La terza ed ultima riflessione che vorrei fare riguarda il bicameralismo. Ebbene, è grave che la deliberazione della prima Camera che si occupa di un problema di revisione costituzionale sia considerata come un contratto che vincola in modo assoluto i partiti ed i Gruppi parlamentari anche nell'altra Camera. Allora, tanto varrebbe abolire il bicameralismo, se questa concezione di un vincolo contrattuale che deriva da una prima deliberazione in una Camera diventa così vincolante, così strettamente obbligante da rendere praticamente poco utile l'intervento della seconda Camera.

È un peccato, perché si poteva discutere e modificare con maggiore libertà e razionalità di atteggiamenti, se non si fosse voluto far valere una sorta di costrizione da contratto, che sarebbe meglio non far intervenire nei nostri lavori parlamentari. Debbo fare questa notazione, perché c'è stato in questo caso un atteggiamento che considero antibicameralista. *(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano e del senatore Bertoni).*

PRESIDENTE. Stia però attento, senatore Elia, alla logica stringata che la porta a concludere che una Camera prevale: i monocameralisti sono in agguato!

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, confermo la nostra contrarietà al disegno di legge costituzionale in esame. La Camera dei deputati, infatti, ha confermato l'elezione diretta del presidente della giunta regionale ed ha eliminato il secondo turno, al quale avrebbero partecipato i due candidati che al primo turno avessero ottenuto le maggiori cifre elettorali regionali. Ora il presidente sarà il candidato che avrà conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

Siamo contrari a qualsiasi soluzione che si basi sull'elezione diretta. Non ci convinse la scelta del doppio turno, però oggi siamo pervenuti ad un testo – lo faceva rilevare poc'anzi il collega Elia – con il quale si consente che questa elezione diretta possa avvenire da parte di una minoranza dell'elettorato, con le conseguenze e le riflessioni alle quali il senatore Elia ci invitava.

Tali considerazioni in qualche modo rafforzano la nostra contrarietà all'orientamento complessivo di questo disegno di legge in particolare, cioè, alla scelta che lo caratterizza, a questa soluzione dell'elezione diretta del presidente della giunta regionale, sia pure fino all'approvazione dei nuovi statuti. Si tratta infatti di una scelta che, sia pure con la formula adottata, credo orienti in modo decisivo verso una spinta presidenzialista che ci trova nettamente contrari.

PASQUALI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Signor Presidente, rappresentanti del Governo e colleghi, il disegno di legge già approvato dalla Camera ha il grande merito di aver rimesso in movimento il processo di riforma costituzionale. Indubbiamente, nel testo sono contenute soluzioni positive prevedendosi in sostanza una nuova forma di governo regionale, ciò che induce ad auspicare lo sviluppo di ulteriori riforme, in particolare per un ordinamento di tipo federale equilibrato e per una apertura presidenzialista.

Il disegno di legge va nella direzione di introdurre nuovi strumenti di democrazia diretta e di più ampia partecipazione dei cittadini, senza involuzioni di tenore neocentralista a livello regionale. Certamente è il risultato di un compromesso tra esigenze diverse e altrettanto certamente non è inserito in un rigoroso contesto federale, ma vi è pur sempre una apertura in senso federalista nel momento in cui le regioni sono autonome nella scelta e nella determinazione del sistema di elezione della giunta e disciplinano con leggi regionali i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale. A maggior ragione si può affermare che il testo vada in questa direzione dal momento che si riconosce ad ogni regione libera determinazione nella scelta del proprio statuto.

La norma relativa all'approvazione e modificazione dello statuto è decisamente innovativa, così che può dirsi che ci troviamo di fronte ad una profonda riscrittura dell'articolo 123 della Costituzione. Prevedendosi che lo statuto sia approvato e modificato dal consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti con due deliberazioni successive, adottate ad intervallo non minore di due mesi e venendo quindi escluso che sia necessaria una legge della Repubblica per l'approvazione dello statuto, si sposta l'asse portante in materia. La sola comparazione letterale, mette in evidenza la crescita del ruolo legislativo degli organi regionali nel processo di formazione e modificazione degli statuti.

L'altro pilastro portante dell'impianto del testo, affermando il principio dell'elezione diretta del presidente della giunta, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, va implicitamente nella direzione di scoraggiare crisi del governo regionale che portino a modifiche o rovesciamenti nella maggioranza consiliare che lo sostiene. Si potrebbe anche affermare che la norma maggiormente federalista è quella della elezione diretta del presidente della regione, perché con essa si conferisce legittimazione, autorevolezza, responsabilità e stabilità, senza le quali l'avvio del percorso federalista sarebbe impensabile. Non avrebbe senso, infatti, eleggere il presidente della regione a suffragio universale e diretto e poi consentire ai partiti di disfare il governo scelto dai cittadini. D'altronde, la riforma del governo regionale non avrebbe potuto prescindere dall'elezione diretta del presidente della regione. Infatti, sarebbe evidentemente contraddittorio che in un sistema politico che vedrà, ci auguriamo presto, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e che già prevede l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti delle province, non venisse confermata e costituzionalizzata la scelta dell'elezione diretta del presidente della regione.

Dopo il blocco della Bicamerale vivevamo una stagione di confronto sterile e non produttivo. Questo disegno di legge, al di là degli aspetti corretti dagli emendamenti delle Commissioni e della perfettibilità che si è realizzata, secondo noi, con le poche modifiche apportate alla Camera, è pur sempre una risposta alta e costituzionalmente rilevante di fronte all'inerzia e a ciò che l'attuale assetto ha reso possibile alterando con i ribaltoni il rapporto democratico elettori-eletti. Il Gruppo Alleanza Nazionale, pertanto, dichiara il proprio voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, i senatori di Rifondazione Comunista intendono ribadire il proprio voto contrario a questo provvedimento, che già avevano espresso in sede di prima lettura. Riteniamo che si introduca, per la prima volta nel nostro ordinamento costituzionale, un principio molto grave e cioè l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e che, fatto questo passo, ben pochi saranno gli ostacoli per affermare anche l'elezione diretta del Presidente della Repubblica nell'ordinamento statuale.

Il principio del presidenzialismo entra dunque nel nostro ordinamento come una fondamentale aspirazione della destra, simboleggiata anche dalla scelta del professor Fisichella come relatore di questo provvedimento. Credo che si compia un gravissimo errore perché è del tutto evidente che non possiamo equiparare la regione agli enti locali, ai comuni e alle province, e che il principio dell'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia è un elemento che si colloca nell'ambito dell'attività amministrativa: quando introduciamo il principio di un'elezione diretta laddove l'organismo è investito anche del potere legislativo

evidentemente compiamo un salto di qualità perché i due elementi non sono assolutamente omogenei tra di loro.

Ritengo che con questo principio introduciamo anche una disparità di trattamento nell'espressione del voto dei cittadini. È evidente infatti che il voto espresso per l'elezione del presidente, che avrà poi il potere di nominare l'esecutivo, è più pesante ed ha più valore ed efficacia del voto espresso per eleggere il consiglio regionale. Si introduce una discussione di grande complessità che mi sembra non sia stata completamente sviscerata nei suoi effetti e cioè un elemento che determina una diversità dell'efficacia del voto nell'espressione stessa del voto da parte dei cittadini.

L'altro elemento che ci pare assolutamente grave ed inaccettabile è questa autonomia statutaria che dipende dalle maggioranze politiche che di volta in volta si insediano nei consigli regionali. Ci pare anche questo un principio sbagliato: è una forma di autonomia che arriva a ricomprendere anche la scelta della forma di Governo, ma soprattutto è un'autonomia che ha, come dire, un andamento pendolare. Ogni maggioranza politica infatti avrà la possibilità di scegliere la propria forma di Governo, quella che è più congeniale alle scelte politiche e programmatiche che quella maggioranza andrà a compiere. Ci pare che questo non sia un principio che possa avere dignità di rango costituzionale ma che invece sia molto legato, in realtà, agli elementi della contingenza politica.

Ci pare proprio una brutta legge e per questo confermiamo il nostro voto contrario. *(Applausi del senatore Russo Spena)*

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROTELLI. Signor Presidente, liquidare con due battute una revisione costituzionale che riguarda niente di meno che la forma di Stato e, al suo interno, per la Regione, niente di meno che la forma di Governo non sarebbe giusto.

L'insofferenza da fretta, se c'è, dovrebbe rivolgersi semmai a qualche senatore di altra parte politica: quelli, per esempio, che ebbero l'alzata di ingegno di tentare il colpo basso del doppio turno, apparentemente per l'elezione di una carica monocratica, il Presidente regionale, invero per la maggioranza, intrinsecamente effimera, come sempre, di una delle variegate coalizioni in competizione, quasi sempre assortite per l'occasione. Erano in atto allora ambiziose trattative che nel 2000, secondo i piani, avrebbero portato un ulivista alla presidenza del Veneto e in compenso un leghista a quella della Lombardia, come nel 1995 del resto. Se allora si fosse accettato in Senato il testo della Camera, per brutto che fosse ad altro riguardo (ma solo a me parve tale), ora non saremmo qui a ridiscuterne; non saremmo qui se il relatore non avesse sorvolato sul suo ruolo sostanziale di garante dell'accordo sull'unico punto per il quale alla Camera l'accordo stesso era intervenuto, superando persino quel capolavoro di riforma all'italiana che era, in entrambe le versioni di Camera e Senato, la legge antiribaltone. Poiché l'unico punto

discriminante era l'esclusione del doppio turno, il ruolo sostanziale, certo non formale, di garante comportava una rinuncia che presumibilmente avrebbe anche indotto a desistere dall'alzata di ingegno.

Viceversa, l'accordo politico si invocò per escludere tutti gli aggiustamenti che, se accolti, senza toccare quella sostanza politica, avrebbero conferito al testo qualche maggiore coerenza e dignità, non dico federalistiche, ma almeno regionalistiche o comunque costituzionali. Ciò, anche se fosse stato compreso (ma non fu compreso), non interessava affatto, se addirittura non interessava il contrario, come attesta la circostanza che l'unico emendamento proposto ed ottenuto dal relatore fu la rimozione del presidente regionale per ragioni di sicurezza nazionale: apoteosi del federalismo, semmai ve ne fu una.

Si arrivò a rifiutare, a dispetto, la sostituzione della parola «direttive» alla parola «istruzioni » del governo centrale al presidente regionale, pur dopo una eccezionale esplicito intervento del Presidente del Senato, che ancora sentitamente ringrazio, fatto dopo i pareri negativi. Per converso, se all'accoglimento di un unico mio emendamento si giunse, quello ovvio dell'attribuzione della potestà regolamentare, fu per l'adesione in 1ª Commissione di due ex presidenti regionali della maggioranza, i quali pure ringrazio.

Sicchè siamo qui di nuovo. Per la seconda volta la previsione – si rilegga il resoconto – è diventata profezia, cioè previsione che si adempie. Al Presidente della 1ª Commissione non ne va bene una da quando ha sentenziato che la Bicamerale non occorre. «Ghe pensi mi», dicono a Milano; a Napoli non so come si dica. Sepoltura poco onorata, come dissi, per la sua legge antiribaltone e sepoltura ancor meno onorata per il suo doppio turno di coalizione nelle mentite spoglie di doppio turno di presidente regionale.

Al relatore, invero, sono debitore di una citazione, sempre preziosa per chi pratichi una disciplina che definisce «balle» quelli che non sono i fatti, i comportamenti. Per ironizzare sulla mia qualificazione di «bastarda» per la forma di governo né parlamentare né presidenziale applicata senza precedenti alle regioni, è stato scoperto l'autore che nel primo Ottocento si permise di definire così addirittura la monarchia costituzionale dell'epoca. Ricambierò il favore, estendendolo a tutta l'Assemblea e spiegando che in effetti, nella storia costituzionale, la definizione era azzeccata, cioè scientificamente corretta. Non era certo bastarda la monarchia assoluta in cui tutti i poteri erano formalmente del re; non è stata bastarda la monarchia parlamentare, come la repubblica parlamentare, dove il Parlamento – ecco l'essenza – in ogni momento può mandare a casa il Governo, né la repubblica presidenziale, dove invece non lo può mai fare, ma detiene il potere legislativo. Era proprio bastarda, invece, tra le forme di Governo, la monarchia costituzionale del primo Ottocento, che anche cronologicamente sta a metà, perfino a Londra: il Governo ancora del re, che è tale in via dinastica, e il Parlamento, che ancora non può sostituire il Governo.

Grati, per equità, bisogna essere anche verso il Presidente della 1ª Commissione, che si produsse in suadenti consigli, certo disinteressati,

come sempre da quella parte, sulla convenienza del doppio turno per il Polo. Confesserò, anzi, signor Presidente, di avere temuto per un attimo, all'indomani dei ballottaggi di Milano, Padova, Arezzo e soprattutto Bologna, che quei suadenti consigli potessero essere accolti dal Polo. Siamo andati bene. Non è stato così.

Nelle more fra Senato e Camera, al quotidiano «L'Unità» egli manifestò, sulla reiezione del suo secondo turno, raffinatissime preoccupazioni, squisitamente democratiche, ammirevoli, perfino commoventi sol che si pensi che appena dieci anni fa si trattava di un partito ancora comunista, anche di nome. Sarebbe stata in forse la democrazia in Italia se il presidente regionale e, in vero, la sua maggioranza fosse stata eletta senza la metà più uno dei voti, cioè senza ballottaggio. Peccato davvero che gli italiani nel frattempo abbiano preso la cattiva abitudine, nelle Province e nei Comuni, di andare a dare a entrambi nel secondo turno qualche decina o centinaia di migliaia di voti in meno, sicché ormai si vince in discesa (premio alla costanza!) e non per recupero di voti conseguiti al primo turno dei candidati esclusi dal secondo.

Senonché per il resto del disegno di legge costituzionale quell'intervista si concludeva con una certificazione di qualità, di cui, francamente, ho qualche imbarazzo a riconoscergli l'autorità. Il regno delle Due Sicilie, infatti, non era esattamente – come il nome potrebbe far credere – la federazione di due Stati.

Questo sì che è «vero federalismo», sono state le ultime parole famose, scritte sull'«Unità» del 1º luglio 1999.

Signor Presidente, accettare senza battere ciglio che, belli come il sole, possano sussistere ministeri distinti nelle materie che già oggi, a Costituzione invariata, sono di competenza delle Regioni, anche ordinarie, salvi soltanto «i principi fondamentali» delle leggi dello Stato, federalismo non è.

Assistere impassibili (dirò col poeta: non mosse collo, né piegò sua costa), nella «bicameralina», alla terza resurrezione del ministero dell'agricoltura (soppresso vanamente due volte dal *referendum* popolare e candidato di nuovo all'accorpamento a marzo da Franco Bassanini, col consenso dichiarato di Massimo D'Alema), dopo aver dovuto trangugiare un «mostruoso», per dimensioni e modello, Ministero dei beni culturali, federalismo non è.

Negare che il Presidente regionale, eletto direttamente, rappresenti la Regione anche nei rapporti con gli altri soggetti dell'ordinamento europeo, federalismo non è.

Escludere che il Presidente regionale, eletto direttamente, diriga le funzioni statali non solo delegate, ma anche comunque decentrate (secondo le legge Bassanini) dallo Stato alla Regione, federalismo non è.

Ribadire che il Presidente regionale, eletto direttamente, nel dirigere le funzioni statali debba conformarsi alle istruzioni del Governo centrale e, così, a omologarsi al Sindaco ufficiale del Governo (che, per questo, fino al 1889, veniva scelto e nominato dal Governo), federalismo non è.

Rifiutare persino che quelle del Governo centrale al Presidente regionale eletto direttamente siano almeno «direttive» e non «istruzioni» (come nelle circolari ministeriali all'amministrazione periferica dello Stato), federalismo non è.

Obbligare la Giunta regionale della Lombardia a chiamarsi giunta come quella del comune di Maccastorna (e non, per esempio, a sua scelta, governo regionale o altrimenti) e il consiglio regionale a chiamarsi consiglio (e non, per esempio, a sua scelta, Assemblea regionale come in Sicilia o altrimenti), federalismo non è.

Pretendere che formula elettorale, ineleggibilità e incompatibilità della Regione siano fissati con legge regionale (modificabile con un tratto di penna o un'alzata di mano) dalla maggioranza *pro tempore*, anziché nello statuto e con la stabilità dello statuto, federalismo non è.

Dettare uniformemente, per 15 Regioni, che il Presidente regionale sia eletto direttamente e non più dal consiglio regionale tra i suoi componenti, e quindi sostituire una forma di governo imposta dall'alto ad un'altra forma di governo imposta parimenti dall'alto, federalismo non è.

Sostituire nella regione a una forma di governo classica (il regime parlamentare) non una forma di governo altrettanto classica (come il «regime presidenziale»), bensì una forma di governo «bastarda» (l'assemblea che, per mandare a casa il Governo, deve suicidare se stessa, come la «vespa» che punge, inconsapevole del suo contestuale inesorabile destino), federalismo non è.

Imporre alle Regioni una forma di governo «bastarda», ignota a due secoli di democrazia occidentale, chiamata governo di legislatura, ma incapace di garantire la durata normale (quinquennale o quadriennale) della legislatura stessa e di scongiurare così legislature semestrali o annuali, dunque incapace di ottenere l'efficacia delle politiche pubbliche regionali, federalismo non è.

Promettere per Costituzione e statuto una Regione anti-ribaltone, dopo aver fallito al Senato gli arzigogoli anti-ribaltone, correttivi presunti degli arzigogoli della Camera e, contemporaneamente (nonostante il monito esplicito del Capo dello Stato, del ministro Maccanico e del senatore Manzella), suggerire e consentire alle Regioni di eludere, con un bel «salvo», ogni vero dispositivo anti-ribaltone, federalismo non è.

Stabilire che sulla forma di governo, lo statuto della regione debba essere in armonia con la Costituzione, ma escludere che tale armonia consista nella scelta rigorosa a e coerente (rimessa al popolo, occorrendo) fra un regime parlamentare o un regime presidenziale e quindi lasciare che nei consigli regionali Babele celebri i suoi fasti, federalismo non è.

Consentire che la classe politica regionale dei consigli regionali che redigono gli statuti possa tutelarsi di fronte ai cittadini stessi impedendo loro ogni *referendum* che non sia soltanto abrogativo e, dunque, impedire il *referendum* propositivo e costitutivo, federalismo non è.

Supporre che il presidente regionale, eletto direttamente, possa compiere – come il consiglio regionale – atti contrari alla sicurezza na-

zionale e quindi prevedere espressamente in Costituzione la rimozione per attentato alla sicurezza nazionale (ecco l'unico emendamento proposto dal relatore al Senato e recepito con il compatimento della Camera, in merito al quale si possono leggere gli atti parlamentari), federalismo non è.

Dettare in Costituzione che la sfiducia del consiglio comporta le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio stesso soltanto se il presidente sia stato eletto direttamente e niente affatto se, per esempio, si sia avuta in statuto l'accortezza di designarlo semplicemente, federalismo non è.

Non di meno, la dichiarazione di voto del Gruppo di Forza Italia è favorevole. Stava scritto nel nostro programma.

Aggiungo anche il mio personale voto favorevole e, se il Presidente lo consente, anche una dedica, al collega professor Valerio Onida, giudice costituzionale, con cui collaborai nel 1992 alla redazione di una proposta di revisione costituzionale per la regione Lombardia, che prevedeva, nella mia formulazione, la possibilità di elezione popolare diretta del presidente della regione. Qualche anno più tardi il segretario dell'allora PDS offrì al professor Valerio Onida la candidatura alla presidenza della regione Lombardia, candidatura però rifiutata. Dedico, appunto, al professor Valerio Onida il mio personale voto favorevole, aggiunto, naturalmente, a quello del Gruppo di Forza Italia. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale. Molte congratulazioni).*

VILLONE Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE. Signor Presidente, siamo giunti alla votazione di un disegno di legge al quale il Gruppo a cui appartengo riconosce un rilievo particolare: si tratta infatti di un provvedimento che contiene norme importanti sull'autonomia statutaria delle regioni e sulla loro forma di governo. Riteniamo quindi che sia stato effettuato un investimento assai significativo sul sistema politico del nostro paese.

Questo è un disegno di legge che chiama le autonomie a maggiori e più elevate forme di responsabilità; ritengo infatti – non sfugge a nessuno – che una più ampia autonomia statutaria porterà – questo è l'auspicio – le istituzioni regionali ad una crescita e ad una maturazione necessarie e quindi, conseguentemente, ad un consolidamento e ad un radicamento che molto spesso purtroppo oggi vediamo che l'istituto regionale non ha.

Questa norma chiamerà inoltre le forze politiche a livello regionale a più chiare scelte e ad una assunzione di responsabilità soprattutto nel momento della selezione delle candidature e quindi porterà – anche questo è l'auspicio, la speranza – alla formazione di una dirigenza politica regionale più riconosciuta e più qualificata; è evidente quindi che attraverso questa strada si perviene ad un radicamento e ad un rafforzamento dell'istituto regionale. Si tratta di un investimento che si fa non solo per l'immediato – giustamente è stata qui richiamata la prossima, vicinissi-

ma scadenza del 2000 – ma anche in una prospettiva ben più ampia e qui è il vero anticipo della più ampia revisione della forma dello Stato.

Il presente è quindi un disegno di legge che ha una potenzialità di innovazione nel medio e lungo periodo, a nostro modo di vedere, molto significativa ed elevata; di qui il nostro consenso convinto all'opportunità di queste scelte.

Nel merito, sono state richiamate le vicende che hanno condotto al voto di oggi e in particolare alcuni punti che hanno segnato una differenza fra la Camera e il Senato, sui quali sono state espresse valutazioni diverse.

In particolare, è stata ricordata – credo che meriti qualche considerazione – la vicenda relativa al doppio turno. Respingo innanzi tutto, me lo consenta il collega Rotelli, la qualifica di «colpo basso»; non so da dove venga questa valutazione, considerato che se ne è discusso ampiamente: ci possono essere opinioni diverse, come sempre accade, ma nessuno ha cercato di fare giochetti sotto banco o di arrivare a valutazioni che non fossero assolutamente visibili, trasparenti, discusse ed esposte alle considerazioni e al giudizio di tutti. Per tali ragioni quella del senatore Rotelli è una valutazione che pregiudizialmente mi sento di respingere.

Non condivido poi l'argomento della collega Dentamaro che lamenta e ha lamentato in passato – e quindi ha apprezzato la modifica introdotta dalla Camera – che se avessimo previsto il doppio turno avremmo introdotto in Costituzione norme elettorali. Perché, il monoturno non è forse una norma elettorale? Allora, una norma è elettorale se contempla il doppio turno, non è tale se invece prevede il turno unico: mi sembra un ragionamento davvero singolare. Una norma o è elettorale perché riguarda il sistema elettorale o non lo è. Francamente questo mi sembra un argomento davvero molto debole. Vi sono in questo disegno di legge anche norme elettorali e lo abbiamo previsto consapevolmente perché volevamo che nel 2000 si votasse con questo strumento nuovo e se non avessimo introdotto norme elettorali questo risultato non sarebbe stato possibile; ovviamente tal quale sarebbe se vi fosse il doppio turno al posto del turno unico, quindi – ripeto – questo non mi sembra un argomento forte.

Credo che in realtà sulla questione del turno doppio o unico vi siano forze politiche che commettono un errore perché ragionano come se questa scelta favorisse in termini assoluti l'una o l'altra parte politica, per cui si sostiene che il turno unico favorisce la Destra e il doppio turno la Sinistra, ma questo è un ragionamento che veramente non tiene da nessuna parte.

In realtà, il meccanismo elettorale in generale, e in particolare quello del turno unico o del doppio turno, non favorisce nessuno in sé e non si può pregiudizialmente sostenere che va a favore sempre e comunque di questa o di quella parte politica: il suo funzionamento dipende dalle circostanze nelle quali opera. Credo che i recenti turni elettorali dimostrino tutto ciò al di là di ogni ragionevole dubbio, così come dimostrano che la disaffezione al voto, che tra l'altro è fenomeno che va addirit-

tura ben oltre i confini del nostro paese, non ha a che fare con il fatto che vi sia un turno o due turni perché colpisce nello stesso modo sia che si vada a votare con il turno unico sia che si voti con due turni. Sono quindi tutti argomenti che, assolutamente legittimi beninteso, non mi sembrano affatto decisivi.

Al contrario, ritengo decisivo, perché attinente alla struttura del modello, il punto della legittimazione, cui si collega l'argomentazione svolta da Leopoldo Elia, il quale giustamente afferma che abbiamo realizzato una superblindatura perché mettiamo insieme la possibilità della bassa legittimazione con la garanzia della maggioranza e con la norma antiribaltone, con la conseguenza possibile di avere presidenti di regioni (stiamo parlando di cariche esecutive e questa è cosa che ha una sua specifica razionalità e necessità di considerazione) di bassa legittimazione, perché eletti con il 25-30 per cento dei voti, che però sono garantiti nella maggioranza e blindati per la durata della legislatura dalla norma antiribaltone. Credo che questa sia una soluzione strutturalmente debole, perché penso che la debolezza politica non si supera con una ingessatura giuridica. Questo è l'appunto che faccio al complesso delle scelte che si sono fatte qui e che arrivano al voto. Esse mi inducono a ritenere che fosse preferibile la soluzione data dal Senato, che nell'insieme, nell'equilibrio complessivo, a mio avviso, era migliore. Ma, del resto, mi capita spesso di pensare che le soluzioni del Senato siano migliori di quelle che si danno alla Camera; quindi non mi meraviglio che anche in questo caso sia accaduto così.

Ritengo che avevamo fatto meglio, e – ripeto – senza alcun «colpo basso», bensì a seguito di un chiaro confronto politico. D'altra parte però riconosco che debba prevalere qui la ragione dell'urgenza: le elezioni del 2000 devono potersi svolgere con questo nuovo impianto, con queste nuove regole, proprio per la rilevanza dell'investimento politico complessivo che, come dicevo in apertura, noi poniamo, riconosciamo in questo disegno di legge, che è un anticipo molto significativo di una più ampia riforma, che certo non si può accusare di centralismo, come fa il senatore Gasperini: basta pensare al rilievo che diamo agli statuti.

Per questo, nonostante che io mantenga l'assoluta convinzione della giustezza, della utilità, dell'opportunità delle scelte che avevamo adottato in Senato e che la Camera non ha condiviso, annuncio il voto favorevole del Gruppo a cui appartengo.

PASSIGLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PASSIGLI. Signor Presidente, intervengo in dissenso rispetto all'espressione di voto finale del collega Villone; perché peraltro condivido quasi interamente le sue argomentazioni. Tuttavia, questo dissenso mi porterà comunque ad una non partecipazione al voto.

Questa legge contiene un aspetto altamente positivo, l'elezione diretta del presidente, un passo nella direzione di una forma di governo che condividiamo pienamente. Non starò qui a ripetere quanto già detto dal senatore Villone sulla preferibilità del doppio turno rispetto al turno unico; doppio turno che consente non solamente che il presidente venga eletto dalla maggioranza degli elettori ma anche una ristrutturazione del sistema partitico, senza la quale nessuna coalizione è sufficientemente omogenea tanto da rappresentare una effettiva base per la stabilità dei governi.

A fianco dell'aspetto altamente positivo dell'elezione diretta del presidente che ricordavo, vi sono però in legge numerosi aspetti negativi. Si continua a legiferare sulla forma di governo in maniera episodica, al di fuori di un'idea complessiva di riforma del nostro sistema politico, della forma di governo, e quindi indirettamente del sistema partitico e del sistema politico. Come risultato, infatti, abbiamo una diversità di forme di governo stridente tra il livello nazionale, il livello regionale e quello municipale. E a livello del governo regionale, in nome di un federalismo a mio avviso solo parziale – beninteso – perché è un federalismo *octroyé*, lasciamo all'autonomia statutaria di un federalismo tutto da costruire e da inventare la possibilità di costruire un'Italia ad «arlecchino», per quanto riguarda le forme di governo regionali; massimizzando così il difetto che ricordavo della diversità delle forme di governo ai vari livelli istituzionali del paese. Soprattutto, in legge abbiamo una forma presidenziale per quanto riguarda la selezione del capo del governo regionale, ma manteniamo una legge elettorale fondamentalmente proporzionale, il «Tatarellum», cioè una legge elettorale che postula e sostiene forme di governo parlamentare. Introduciamo a correzione, peraltro, una norma antiribaltone che contraddice la legge elettorale sottostante. Cioè, si punta ad un governo di legislatura per legge, in forma anche eccessiva (si contempla addirittura la morte del presidente, forse potevamo trovare soluzioni diverse nel caso della morte del presidente eletto, senza tornare alle urne), senza porsi il problema di creare le condizioni a livello del sistema partitico attraverso la legge elettorale, perché le coalizioni di Governo siano effettivamente omogenee, quindi in grado di sostenere stabilmente gli esecutivi.

Il tutto mi sembra configuri non voglio dire un «minestrone», ma sicuramente una legge in cui convivono aspetti tra di loro antitetici. Ciò consiglia una non partecipazione al voto da parte mia, perché ritengo che sia opportuno che le Assemblee inizino a dare il via a riforme della Costituzione sul punto della forma di Governo e che quindi questo aspetto positivo possa prevalere. Ma le riserve di natura più scientifica che politica che ho nei confronti del disegno di legge non mi consentono personalmente di votare a favore del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Avverto che la votazione finale del disegno di legge costituzionale n. 3859-B verrà effettuata subito dopo che sarà esaurita la discussione sugli altri due disegni di legge costituzionale in esame.

Discussione del disegno di legge costituzionale:

(3619-3623-3630-3638-3665-B) ***PERA ed altri; FOLLIERI ed altri; PETTINATO ed altri; SALVATO; SALVI ed altri. – Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione*** *(Approvato, in prima deliberazione, dal Senato e dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale: «Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione», già approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Pera, Bucciero, Callegaro, Milio, Greco, Centaro, Scopelliti, Battaglia, Valentino, Caruso Antonino, Novi, Preioni e Cusimano; Follieri, Cirami e Lo Curzio; Pettinato, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Manconi, Pieroni, Ripamonti, Sarto e Semenzato; Salvato; Salvi, Russo, Senese, Villone, Barbieri, Bucciarelli, Guerzoni, Fassone, Besostri, Passigli, Pellegrino, Carpinelli, Angius, Micele, Calvi, Nieddu, Bonfietti e Giovanelli, e approvato, in prima deliberazione, senza modificazioni, dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento, in sede di seconda deliberazione, il disegno di legge costituzionale, dopo la discussione generale, sarà sottoposto solo alla votazione finale per l'approvazione nel suo complesso.

Non sono ammessi emendamenti né ordini del giorno, né lo stralcio di una o più norme. Del pari, non sono ammesse questioni pregiudiziali e sospensive. Sono ammesse le dichiarazioni di voto.

Il relatore, senatore Pera, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, ha facoltà di parlare il senatore Pera.

PERA, *relatore*. Signor Presidente, la circostanza che il testo di questo provvedimento ci ritorni dalla Camera dei deputati nella stessa versione approvata da questo ramo del Parlamento il 24 febbraio a larga maggioranza credo che debba essere considerato un motivo di soddisfazione per tutti noi per il lavoro che avevamo svolto, un riconoscimento al dibattito che avevamo avuto in Senato, sia nella Commissione affari costituzionali che in Aula e, più in generale, un riconoscimento al fatto che il testo che abbiamo licenziato non è ispirato al principio della verità, quanto piuttosto al principio della ragionevolezza. Dico così per intendere che non è un testo con cui una parte, ritenutasi in possesso della verità, ha imposto la propria versione ad un'altra. Si tratta piuttosto di un testo che si ispira al principio della ragionevolezza, cioè alla composizione, alla sintesi armonica – laddove si tengano in considerazione le esigenze di una parte e dell'altra – di varie posizioni. Quindi, è un motivo di soddisfazione per il lavoro che abbiamo svolto.

Rispetto a questa soddisfazione, posso solo aggiungere qualche nota di amarezza, non tanto per l'esito finale della discussione e del voto presso la Camera dei deputati, ma per il modo con cui da alcune parti sono state sollevate obiezioni e critiche e anche per alcuni atteggiamenti nelle dichiarazioni di voto finali.

Non posso, a motivazione di questo tono di amarezza per la parte che riguarda il voto, non ricordare che c'è stata una forza politica della maggioranza che ha ritenuto di doversi astenere, con delle motivazioni che purtroppo erano più di opposizione che di astensione. Questo a me sembra un po' preoccupante dal punto di vista politico generale per l'esito del voto finale ed anche per il merito delle critiche che quella parte politica, che poi si è astenuta dalla votazione alla Camera, ha sollevato: un ritorno a discutere i princìpi della parità, a discutere i princìpi del contraddittorio, con argomentazioni più o meno labili, ma certo ficcanti per il modo con cui sono state sostenute.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(*Segue* PERA, *relatore*). Sempre a motivazione di questa nota di amarezza nella soddisfazione generale, devo anche ricordare che vi sono state forze politiche che pur hanno approvato il testo alla Camera e che però hanno fornito motivazioni piene di obiezioni e anche di critiche che – mi auguro che così non sia – hanno l'aspetto di nascondere delle riserve di carattere mentale o politico. Non mi è piaciuto, lo dico con molta franchezza, il riferimento che si è fatto nella discussione alla Camera al fatto che con questo disegno di legge noi avremmo inserito nella Costituzione dei salvacondotti per questa o per quella persona. Il testo era di carattere costituzionale, di equilibrio, nobile ed alto e nessuno ha mai pensato o sospettato di potervi intravedere, nemmeno contro luce, nemmeno contro luce opaca, un riferimento a circostanze ed epoche specifiche. Credo che invece dovremmo tutti fare uno sforzo, come peraltro è stato già fatto in quest'Aula in sede di prima deliberazione, per mantenere l'equilibrio che avevamo raggiunto ed il testo al nostro esame al livello più elevato possibile.

Circa il merito delle obiezioni sollevate, vorrei ricordarne alcune, anche a dimostrazione del buon lavoro svolto da noi in Senato. Ho infatti osservato che nella discussione alla Camera anche coloro che hanno sollevato delle obiezioni circa lacune, deficienze ed incompletezze del testo lo hanno fatto in riferimento a passi, norme ed espressioni già da noi ampiamente valutate e prese in considerazione. Faccio qualche esempio.

In riferimento al comma secondo si è detto che ci sarebbero delle lacune che riguardano alcuni princìpi importanti del giusto processo, cioè quelli dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza. Capi-

sco la genesi dell'obiezione; capisco anche che questi princìpi sarebbero forse stati inutili per dare maggiore concretezza all'altro principio che nel testo che abbiamo di fronte è contenuto, ossia quello della ragionevole durata. Ricordo però che quei princìpi furono da noi esaminati e discussi e che venne deciso di accantonarli, ossia di non inserirli direttamente nel testo costituzionale, per varie ragioni. Intanto, per esempio, perché il principio dell'oralità già si ricava dal testo in esame (infatti il diritto di interrogare o di far interrogare di fronte ad un giudice terzo imparziale, è un modo per esprimere in maniera diversa il principio in questione); oppure perché alcuni di questi princìpi avrebbero comportato delle conseguenze molto gravi su vari tipi di procedimento (per esempio, quello civile e quello amministrativo); poi anche perché avevamo la convinzione, che credo sia diffusa, che benché la ragionevole durata sia un principio fondamentale, così come abbiamo scritto, la regolazione del fattore tempo nei procedimenti non dipende tanto o soltanto dall'inserimento in Costituzione di norme o princìpi procedurali, quanto molto spesso da questioni di carattere organizzativo, logistico, di impegno finanziario ed altre. Non saremmo stati forse più garantiti rispetto alla durata ove avessimo specificato ulteriormente quei princìpi.

Altra lacuna evidenziata è quella relativa alla difesa dei non abbienti. Ricordo che in Senato ne abbiamo discusso ampiamente e che avevamo convenuto che questo principio fosse sufficientemente tutelato a livello costituzionale dall'articolo 24, terzo comma. Sarebbe stata semmai necessaria, come del resto il Parlamento si appresta a fare, una specificazione mediante legge ordinaria di questo diritto.

Un'altra lacuna del comma secondo del testo proposto riguarda il principio della pubblicità dei processi. È vero che usciamo o stiamo tentando di uscire da una fase di emergenza giudiziaria in cui, ahimè, anche questo principio talvolta è sembrato essere negato ai cittadini italiani, ma non possiamo dire che la pubblicità dei processi è cosa che non si ricava dal nostro ordinamento, né possiamo sempre intendere la pubblicità come svolgimento del processo a porte aperte perché meglio sarebbe meglio intenderla come un controllo dell'opinione pubblica, come una trasparenza della prosecuzione degli atti giurisdizionali e così via. Non stiamo cercando di rimediare a processi stalinisti che si sono svolti in questo paese, non vi è mai stato alcun caso di questo tipo: quelli erano processi a porte chiuse, in cui non valeva il principio della pubblicità. Non è il caso nostro. Possiamo dire che forse sarebbe stata utile una precisazione, ma quel principio già esiste ed è salvaguardato nel nostro ordinamento.

Analogamente per quanto riguarda un'altra lacuna, il principio del divieto dell'autoincriminazione: è vero, è un principio a cui fanno riferimento convenzioni e patti a cui siamo legati mediante legge ordinaria ma, benché si possa riconoscere l'utilità di una esplicitazione formale, riteniamo che anch'esso sia vigente nel nostro ordinamento né può essere messo in discussione nella prassi giudiziaria di questo paese.

Sempre a proposito di lacune e difetti ricordo un'altra questione che è stata sollevata alla Camera e che anche da noi fu discussa: la distinzione, al secondo comma, tra processo e procedimento. Si fa riferi-

mento infatti al termine «processo» e non al «procedimento», ma dicemmo – e credo che convenga ribadirlo – che il significato del termine «processo», nell'espressione «nel processo penale», non può essere ricavato dall'uso corrente o dall'uso dottrinario perché è evidente che, in tale accezione, non può avere un significato ristretto, cioè limitato soltanto ad una fase successiva a quella del procedimento, perché altrimenti non si spiegherebbero altri aspetti che sono iscritti nel terzo comma, come ad esempio il diritto all'informazione riservata, il diritto di interrogare e controinterrogare e così via. Pertanto, nell'usare il termine «processo» credo che convenga ribadire, come già fu affermato, che tale parola ha in questo testo un'accezione ampia e che il significato preciso del termine sarà rimesso alla sua storia e alla giurisprudenza.

Altre obiezioni sono state rivolte al terzo comma e riguardano l'eccessiva analicità – anche questa fu discussa a lungo – o specificazione del testo. Vorrei osservare e ricordare che altre norme della nostra Costituzione sono assai specifiche, analitiche o dettagliate: ho in mente l'articolo 13, terzo comma, che addirittura entra nel computo delle ore, cosa che un legislatore costituzionale come quello del 1948 avrebbe potuto, se avesse voluto, non fare, rinviando ad una legge ordinaria. Abbiamo quindi dei precedenti: la nostra Costituzione è, quando intende e vuole esserlo, anche una Costituzione analitica.

Quanto all'altro punto, e cioè le specificazioni eccessive contenute nel terzo comma, vorrei far osservare che esse riguardano un comma che abbiamo poco aggiornato ma praticamente introdotto e preso tale quale è nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Infatti all'articolo 6, comma 3, lettera *d)*, di quest'ultima c'è una serie di specificazioni che abbiamo introdotto. Abbiamo fatto dunque una scelta politica: per la massima garanzia dei cittadini italiani, abbiamo preso una norma alla quale peraltro dovremmo essere già vincolati e l'abbiamo inserita nel testo.

L'ultima obiezione, sulla quale anche alla Camera si è discusso così come avevamo fatto noi in Senato, riguarda il quarto comma, cioè la costituzionalizzazione, come si è detto, dell'articolo o di una versione dell'articolo 513 del codice di procedura penale. Non credo che abbiamo costituzionalizzato l'articolo 513 del codice di procedura penale: abbiamo inserito una norma di garanzia. Credo anche che una riscrittura dell'articolo 513 del codice di procedura penale sia dovuta e necessaria, e dopo la sentenza della Corte costituzionale e dopo l'approvazione di questo testo. Quindi non sono convinto, né mi hanno convinto gli argomenti ulteriori che ho sentito addurre nella discussione alla Camera, che noi abbiamo costituzionalizzato una norma di procedura.

Quando è stata sollevata questa obiezione, si è anche detto che, così facendo, costituzionalizzando l'articolo 513, avremmo dato una risposta polemica alla Corte costituzionale. Ora, è innegabile che abbiamo dato una risposta alla Corte costituzionale; è innegabile che questo Parlamento abbia ritenuto, nella sua autonomia e sovranità, che l'interpretazione della Costituzione vigente che la Corte costituzionale ha dato su quel punto è un'interpretazione che non soddisfa la gran parte di questo Parlamento, né presumibilmente soddisfa gran parte dell'opinione pub-

blica. Qui vi è solo una dialettica tra istituzioni, non c'è una risposta o, men che mai, uno schiaffo del Parlamento ad un organo giurisdizionale di tal natura.

Vorrei anche ricordare che, sempre durante questa discussione, da varie parti fu osservato che l'interpretazione che la Corte costituzionale aveva dato sul punto in riferimento all'articolo 513 non era l'unica possibile e che altre interpretazioni sarebbero state possibili con una lettura più estensiva dell'articolo 24 della Costituzione stessa. Ove – come è accaduto – questo Parlamento abbia introdotto il principio del contraddittorio nella Costituzione, non si vede perché questo debba essere interpretato come un atto offensivo o lesivo dell'autonomia della sovranità della Corte costituzionale.

Peraltro vorrei ricordare un elemento decisivo intervenuto nel lasso di tempo intercorso tra la discussione che abbiamo avuto in quest'Aula nel mese di febbraio ed oggi. Nella relazione avevo anticipato che il nostro ordinamento era già stato condannato in una prima fase proprio sull'articolo 513 del codice di procedura penale. Il fatto nuovo che è intervenuto è che non solo la Commissione europea dei diritti dell'uomo – come era già accaduto quando avevamo esaminato il provvedimento in prima lettura – ma ora anche la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, con una sua sentenza, avendo accolto il ricorso di un cittadino italiano che si era visto condannato senza aver avuto la possibilità di controinterrogare il suo accusatore al processo, ha condannato il nostro paese.

Allora, se si deve considerare risposta alla Corte costituzionale, dobbiamo dire che comunque non è una risposta polemica e, nell'ambito di un ordinamento che vuole essere, anche il nostro, sempre più ispirato ai principi europei, è una risposta in qualche modo dovuta.

Quindi – e mi avvio alla conclusione – ricordo che le obiezioni mosse alla Camera non mi sembrano nuove trattandosi di obiezioni che abbiamo già preso in considerazione e che avevamo superato con un testo che, come tutti i testi del resto, non sarà perfetto, non sarà completo né specificato nella maniera migliore possibile – quale sarebbe mai la maniera migliore possibile? – ma certamente è un testo di grande equilibrio e di grande ragionevolezza proprio nel significato che ho dato all'inizio, cioè di composizione di opinioni e di indirizzi diversi.

Mi auguro che la circostanza che questo testo ci ritorni a distanza di mesi nella stessa versione sia di buon auspicio per le sue sorti successive e che noi possiamo licenziarlo e proseguire con tutte le altre revisioni e norme, verso le quali peraltro ci siamo già impegnati con disegni di legge che sono in discussione presso le Commissioni competenti, che lo completino affinchè possiamo chiudere una pagina aspra, che – come abbiamo visto di recente – può tornare ad essere aspra: la pagina delle garanzie fondamentali dei cittadini.

Testo equilibrato, testo ragionevole: c'è da chiedersi soltanto se sia un testo sufficiente a risolvere il problema che abbiamo cercato di risolvere. E anche qui si può manifestare solo un auspicio perché l'adeguatezza e la sufficienza di questo testo stanno nel fatto che, tramite la sua approvazione, possiamo superare il clima delle contrapposizioni frontali

e instaurarne uno di composizione soprattutto per quanto riguarda i diritti fondamentali. Diventerà inoltre adeguato se il Parlamento troverà la forza di andare avanti con l'approvazione di una serie di leggi ordinarie. Ci vorrà un grande sforzo, ci vorrà una dote di mediazione tra le parti, ci vorrà un impegno reciproco per una reciproca comprensione, ma credo che se abbiamo in mente un obiettivo che certamente non è – lo ripeto – di parte, di tornaconto, nel giro di pochi mesi possiamo assicurare ai cittadini italiani una serie di principi fondamentali.

Il seguito sarà affidato alla cultura. Se questo testo sarà un testo adeguato o sufficiente dipenderà anche da quale vita giudiziaria e pratica avrà, da quale dottrina esso farà nascere e da quale sentimento diffuso creerà. Il mio auspicio – e qui termino il mio intervento, signor Presidente – è che tutto questo accada e l'impegno della mia forza politica è non solo approvare questo testo, ma proseguire con tutte le norme ulteriori che esso necessita e comporta. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Democratici di Sinista-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano e del senatore Cirami).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Scopelliti. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, quello che ci accingiamo a fare con l'approvazione della riforma costituzionale sul giusto processo è soprattutto un atto di giustizia.

Un atto di giustizia nei confronti del nostro codice di procedura penale, quello che all'atto del suo varo fu definito accusatorio e garantista, ma che di questa impronta non conserva ormai che rare vestigia.

È un atto di giustizia nei confronti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, del cui articolo 6 il testo di oggi è una fedele riproduzione, che fin dal 1955 (a questa data risale la legge di approvazione in Italia che la rese esecutiva) ci impegna nella più assoluta indifferenza della giurisprudenza nazionale al rispetto dei principi del giusto processo.

Ma è un atto di giustizia anche nei confronti dei padri costituenti che nel dettare i principi ispiratori della nostra giurisdizione (giustamente generici come devono essere i principi contenuti in una Costituzione) non avevano certo potuto immaginare in quale obbrobrio giuridico i loro successori avrebbero trasformato il processo penale.

Oggi finalmente si compie un atto di giustizia la cui necessità nasce soprattutto dalla debolezza della classe politica e dalla spregiudicatezza di certa magistratura. Era il 1989 quando veniva approvato un nuovo codice di procedura penale. Il principio ispiratore dell'intera riforma era proprio quello della centralità del dibattimento, si parlava di processo alla Perry Mason. In linea di principio ogni dichiarazione resa fuori dal dibattimento (salvo alcune tassative eccezioni) oppure resa in altri processi avrebbe dovuto avere valore di semplice elemento di prova da discutere in contraddittorio. La possibile discordanza tra dichiarazioni discusse in tempi e sedi diverse dal medesimo teste avrebbe consentito al giudice di valutare la sua inattendibilità, senza poter scegliere quale

delle dichiarazioni fosse quella vera. Ma le lamentele per il varo del codice, non raccolte dal legislatore, fecero facilmente breccia nel cuore della Corte costituzionale che con due ormai famose sentenze, la n. 254 e la n. 255 del 1992, smantellò completamente l'intero impianto accusatorio del nuovo procedimento penale.

Allo stesso modo la giurisprudenza della Corte di cassazione affrontò un'interpretazione dell'articolo 192 del codice di procedura penale in grado di spianare la strada alla madre di tutti i giustizialismi e di tutti gli errori giudiziari: la legislazione sui collaboratori di giustizia, sui cosiddetti pentiti.

Sia l'intervento della Consulta che quello della Cassazione si sono rilevati – come si è visto poi negli anni seguenti – micidiali per le sorti del nostro processo penale, umiliando sì il garantismo, ma ancor più la sovranità del Parlamento.

Quello di oggi è dunque un atto di giustizia che riapre nuove speranze per l'affermazione di un giusto processo che ancora non è «il» giusto processo; con oggi, infatti, si deve segnare l'inizio di un lungo e difficile lavoro di riconversione della normativa ordinaria ai princìpi sanciti nella riforma. Su questo bisogna essere chiari ed affermare con forza che dire sì a questa riforma significa dire no a quello che fino ad oggi è stato il nostro processo penale.

Non consentiremo che la costituzionalizzazione del giusto processo sia soltanto un poco, o magari molto, fumo negli occhi dei cittadini italiani, quella maggioranza di cittadini italiani (che supera il 60 per cento) che chiede una giustizia giusta e che siano rispettate le garanzie fondamentali dei diritti individuali.

La massima nazionale del «cambiare tutto perché nulla cambi» questa volta deve essere smentita.

Ci sono tutta una serie di atti conseguenti a quello di oggi che vanno al più presto avviati. Le norme sulla valutazione della prova (articoli 193, 210, 500, 513 del codice di procedura penale, solo per citarne alcuni) sono lì che aspettano e aspettano soprattutto che si affermi, una volta per tutte, che la prova si forma solamente in contraddittorio. Sarà proprio quello il primo banco di prova su cui valutare la serietà dell'impegno che oggi tutti insieme andiamo ad assumere; ma vi sono anche le norme sulle indagini difensive – che devono essere strettamente collegate con una riforma in grado di garantire la segretezza e la tempestività dell'avviso di garanzia, la cui discussione è già calendarizzata per settembre in Commissione – che certamente non sono da meno.

Come al pari importanti sono l'individuazione di soluzioni per dare sostanza ed effettività ai principi della ragionevole durata del processo e della possibilità di disporre del tempo necessario alla preparazione della difesa. Insieme a tutte queste riforme diviene non più rinviabile un completo ripensamento della normativa sul patrocinio a spese dello Stato e del gratuito patrocinio, per dare anche qui piena effettività al diritto della difesa in sede penale e civile, ma anche una modifica della revisione del processo penale per dare effettività in Italia alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Tuttavia, ancor prima di tutto questo è necessario un grande cambiamento che, come tutti i cambiamenti importanti, è innanzitutto un cambiamento culturale. Da anni si parla della funzione supplente della magistratura e questa parola, «supplente», in definitiva svolge una funzione rassicurante; si sa infatti che tutto ciò che supplisce è destinato a passare. Tuttavia sono ormai passati molti lustri e questa supplenza è diventata, in maniera inquietante, stabile e definitiva. Sono le meraviglie del genio italico dove nulla è più definitivo del provvisorio! Questa supplenza a mio avviso deve finire e i titolari della sovranità devono tornare ad occupare a pieno titolo il proprio ruolo.

Ecco che cosa significa secondo me il voto di oggi: ricostruire un corretto equilibrio istituzionale ripristinando la separazione dei poteri – avrei voglia di dire anche la separazione delle carriere – che è a base di ogni ragionamento di riforma della nostra Carta costituzionale e del nostro Stato. Senza questo si ridurrà tutto all'ennesimo inganno – penso a quello sulla responsabilità civile dei magistrati – ai danni dei cittadini, della loro libertà e della loro sovranità, di quei cittadini che rappresentano la maggioranza con il loro 60 per cento, che purtroppo – lo dico con dolore – non ha più fiducia nella giustizia italiana.

È quella maggioranza di cittadini che rende la minoranza parlamentare maggioranza del paese e quindi mi fa dire che la volontà e la determinazione nostra, cioè della maggioranza di opposizione, c'è e la testimoniamo ogni giorno in un impegno a 360 gradi che va dall'incompatibilità fra GIP e GUP alla difesa dei diritti dei detenuti.

A voi Governo, a voi minoranza di Governo, passiamo il testimone: il tribunale, quello della storia, quello del confronto elettorale, presto o tardi vi chiamerà a rispondere della mostruosità giudiziaria che è diventato il processo penale. Quel giorno, se nulla sarà cambiato e se sarete condannati, non si potrà dire che sono stati condannati degli innocenti. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Callegaro. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, rinuncio al mio intervento in discussione generale, riservandomi di svolgere successivamente una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Russo. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimo anch'io soddisfazione per il fatto che la Camera dei deputati abbia approvato questo importante disegno di legge costituzionale nel testo votato dal Senato nel febbraio scorso.

È un testo che era stato frutto di un'attenta elaborazione, di una discussione approfondita non solo in sede di Commissione, ma

anche in sede di Assemblea; è un testo che credo debba essere apprezzato perché afferma giusti princìpi in maniera equilibrata.

Certamente vi sono state molte obiezioni e su alcune si è soffermato anche il relatore. In questo breve intervento non voglio affrontare ogni singolo dettaglio, però desidero dire che i princìpi che sono stati affermati sono certamente giusti: il principio del contraddittorio, delle condizioni di parità, della terzietà e della imparzialità del giudice. Ricordo inoltre i princìpi, questi sì un pò più dettagliati, che nel terzo comma del nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione vengono ricavati dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, non inutilmente perché quella Convenzione certo è già operante nel nostro ordinamento interno, ma non ha valore costituzionale. Questa operazione, quindi, per cui vengono oggi costituzionalizzate norme giuste che valgono a livello internazionale e che sono già operanti nel nostro ordinamento interno, è insieme di rispetto – se vogliamo – della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e di rafforzamento di una normativa interna che assume livello internazionale.

Infine, l'ultimo comma del testo proposto introduce una riserva di legge per alcune necessarie eccezioni, che però giustamente vengono formulate in termini rigorosi. Non si lascia, dunque, al legislatore ordinario la facoltà di apportare qualsiasi eccezione ai princìpi, perché questo avrebbe potuto risolversi in una contraddizione in termini, ma si rimette alla disciplina di legge ordinaria la regolazione di alcuni casi che tutti riconoscono debbono essere alla nostra attenzione, ossia quelli del consenso dell'imputato, dell'accertata impossibilità oggettiva o della provata condotta illecita.

Nel complesso, credo sia al nostro esame un testo equilibrato, che completa in maniera opportuna l'articolo 111 della Costituzione.

Devo dire, onorevoli colleghi, che non condivido alcuni toni, alcune espressioni, alcuni giudizi espressi dalla collega Scopelliti nel precedente intervento. Se oggi introduciamo il principio del giusto processo, questo non significa che fino ad oggi abbiamo avuto un processo ingiusto, e tanto meno significa che fino ad oggi si sia avuto, addirittura, come ha detto la collega Scopelliti, un obbrobrio. Io credo che anche le vicende della nostra storia del diritto debbano essere rivisitate con atteggiamento equilibrato. Certo, il codice del 1989 ha rappresentato un grande passo avanti nella direzione di un principio importante quale è quello della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti; ed è vero che ci sono stati alcuni interventi della Corte costituzionale. Ma non soltanto della Corte costituzionale: vi sono stati interventi del Parlamento, del legislatore ordinario, che evidentemente in una certa fase della nostra storia – noi tutti ricordiamo quei momenti, il 1991-1992, le stragi di mafia – ha fatto prevalere una esigenza di accertamento dei fatti, anche al di là del rispetto del principio del contraddittorio.

Credo che ricondurre questo, che indubbiamente è stato un passo indietro rispetto al codice di procedura penale e che oggi – ne sono profondamente convinto - va corretto, alla malevolenza della Corte costituzionale e della giurisprudenza della Cassazione è veramente un falso storico. Questo è accaduto per un intervento della Corte costituzionale

ed è accaduto per legge ordinaria approvata dal Parlamento in quel contesto storico. Credo che non debbano essere dimenticati, di fronte a certi accenti polemici, che respingo con molta energia, i contributi determinanti che la Corte costituzionale ha dato in favore del giusto processo quando era ancora in vigore il codice di procedura penale Rocco. Esso infatti è rimasto in vigore anche dopo l'approvazione della nostra Costituzione, ma è stato adeguato a giusti princìpi attraverso una serie di interventi della Corte costituzionale, la quale ha elaborato princìpi dedotti dal diritto di difesa sancito nell'articolo 24 della Costituzione.

Credo che i problemi vadano visti in questo contesto. E però – dicevo prima – questo testo completa in maniera a mio avviso opportuna l'articolo 111 della Costituzione. Infatti l'articolo 111 della Costituzione, come oggi vige, non è che trascuri l'intervento attraverso norme se vogliamo procedurali. Anche il primo comma, che recita: «Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati», enuncia un principio di carattere processuale.

In sostanza, l'articolo 111 parte dalla sentenza. L'esigenza che in quel momento il legislatore ha avvertito è stata quella di assicurare la rispondenza a giusti princìpi dei provvedimenti giurisdizionali, i ricorsi e le impugnazioni contro le sentenze. Obiettivamente tutta la parte inerente lo svolgimento del processo non è compresa nella Costituzione e credo che il disegno di legge, così come noi ci apprestiamo ad approvarlo, completi la norma costituzionale e non sia una forzatura o una deviazione rispetto ai princìpi ispiratori della Costituzione. Esso completa la nostra Costituzione enunciando princìpi inerenti al giusto processo.

Un'ultima cosa prima di concludere. Credo che tutti dobbiamo avere consapevolezza che questa riforma costituzionale da sola non è sufficiente; ma dico di più: non può diventare operante da sola, ha bisogno di un completamento al quale dobbiamo apprestarci con estrema determinazione, attraverso la riforma di tutte quelle norme ordinarie del nostro codice di procedura penale che sono difformi rispetto ai principi enunciati nell'articolo 111, perché sarebbe atto di irresponsabilità se facessimo entrare in vigore la riforma costituzionale senza avere contemporaneamente adeguato la legislazione ordinaria. Apriremmo infatti la via ad una serie infinita di eccezioni di costituzionalità e quindi alla paralisi dei nostri processi.

Allora, questo deve essere oggi l'impegno forte. La Commissione giustizia del Senato ha avvertito questo senso di responsabilità e siamo già in fase avanzata di elaborazione di una riforma complessiva che tocca gli articoli 513, 512, 500, 192 e 197 del codice di procedura penale. Si tratta di una riforma complessiva in materia di formazione e valutazione della prova, che mi auguro possa essere approvata in tempi solleciti. Il Comitato ristretto ha già elaborato un testo unificato che la Commissione giustizia del Senato prenderà in esame alla ripresa dei nostri lavori. Dobbiamo avere la consapevolezza che quella riforma ordinaria deve diventare legge contemporaneamente all'operatività della riforma costituzionale. Questo è l'impegno che credo debba essere assunto dal Parlamento in questo momento.

Annuncio pertanto fin d'ora che il nostro Gruppo voterà a favore del disegno di legge in esame, come confermeremo in sede di dichiarazione di voto. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasperini. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, colleghi, mentre leggevo il testo dell'articolo 1 del disegno di legge costituzionale, il mio pensiero andava ineluttabilmente agli ultimi dialoghi di Socrate con i suoi allievi, allorchè egli ricercava il concetto di giustizia e di bellezza.

Con il testo al nostro esame vogliamo ricercare il concetto del giusto processo. Oso dissentire, ma molto garbatamente, dal collega Russo, quando egli non si sofferma sul pensiero che, allorché diciamo che la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge, l'interprete possa pensare che vi sia, per contrapposto, il processo ingiusto. Se parliamo di processo giusto nella Costituzione, significa che qualcuno ha pensato, ha opinato, ha reputato, ha ipotizzato che ci possa essere anche il processo ingiusto. Ma se diciamo che esiste il processo ingiusto, diamo veramente un colpo di mannaia secco e risoluto al concetto stesso di processo, perché non esiste il processo che non sia giusto: il processo è in sé giusto e deve essere giusto.

Allora potremmo costituzionalizzare anche il principio che il giudice, allorchè giudica, non deve essere ubriaco. Potremmo dire anche questo, cioè che il giudice, quando giudica sulla sorte, sulla vita di un cittadino, deve essere *compos sui*, quindi nel pieno possesso delle sue facoltà mentali. Quando mai un legislatore potrebbe fare tale affermazione? Si pensa che il giudice, quando giudica, sia corretto e sia nel possesso delle sue funzioni mentali. È come dire che un avvocato non debba patrocinare contemporaneamente la parte avversa. Quando mai potremmo costituzionalizzare questo principio?

Certo, si è voluto dire che il processo è giusto, ma si è voluto dirlo perché i fenomeni politici e giudiziari italiani hanno dimostrato che è successo quello che paventava Carrara, il grande maestro di diritto penale, il quale affermava che quando la politica entra nelle porte del tempio (cioè il tribunale) la giustizia fugge terrorizzata dalla finestra. Dobbiamo dire che le novelle esperienze italiane hanno dimostrato che molto spesso la politica è entrata nelle porte del tempio e la giustizia è fuggita dalla finestra. Tant'è, si vuole che ci sia il giusto processo, introduciamo allora la dizione: «giusto processo», ma per me, da modestissimo giurista questa è una tautologia. Avrei preferito che in Costituzione fosse stato detto: «La giurisdizione si attua mediante il processo regolato dalla legge», perché se il processo non è giusto, è una farsa, una finzione, un teatro, un insulto alla giustizia.

Non è stato poi accolto un altro principio a me caro. Annuncio intanto, signor Presidente, che voteremo a favore di questo disegno di legge sul giusto processo, che rappresenta un progresso per la chiarezza, al di là di eventuali interpretazioni. Ho già detto che avrei voluto che fosse fatto un passo in avanti verso la dignità della persona chiamata a pro-

cesso. Nulla si dice della dignità dell'imputato, della dignità del testimone e della dignità della parte offesa del reato. Personalmente, signor Presidente, debbo dire che, in base alla mia modesta esperienza forense, si è trattato l'imputato contro ogni principio di civiltà giuridica. Ho visto persone trascinate con le manette, con i ferri ai polsi davanti a folle urlanti per entrare nelle aule del processo ed uscirne con l'assoluzione per non aver commesso il fatto. Tuttavia, nessuno cancellerà quelle facce stravolte, quel timore e quella vergogna. Avrei voluto che in un passo di questo lungo articolo 1, forse pleonastico, si fosse detto con chiarezza che la legge salvaguarda la dignità del cittadino che si presume innocente, la dignità di un testimone che non deve aspettare, lo so per avervi assistito, davanti alle porte dei tribunali, magari con un figlio in braccio, dalle ore 9 del mattino alle ore 8 della sera per rendere la sua testimonianza. Proprio quando in altri paesi addirittura si usa, signor Presidente, mandare a chiamare il testimone il quale, se non ha i mezzi, viene accompagnato con la macchina cosiddetta della regina, non certo quella della Regina d'Inghilterra, ma una macchina dello Stato con la quale si accompagna un non abbiente a rendere la sua testimonianza. Vediamo persone che aspettano in salette maleodoranti, senza finestre, magari in otto o dieci per volta per sentirsi interrogare a ore o anche ad udienze di distanza. Forse questo è un passo di civiltà che poteva essere costituzionalizzato.

Voteremo a favore di questa legge, di questo giusto processo, lo facciamo perché riteniamo, tanto così era la giurisprudenza italiana, tanto così era applicata la legge in Italia, di dire che il processo deve essere giusto avendo assistito all'ingiustizia. Ma noi vorremmo ben altre riforme, più importanti. Si è detto della separazione delle carriere dei magistrati; noi vorremmo addirittura che il pubblico ministero fosse elettivo, vorremmo una scuola di magistratura, perché il ragazzo che esce dall'università non si limiti a fare solo un concorso ed un breve tirocinio per poi applicare la legge quando non conosce né il carcere né il suo dramma, né il dramma di un processo, di un imputato o di una parte offesa. Quando poi applicano la giurisdizione, i giovani magistrati, che nel mio studio legale farei applicare, se fosse possibile, al diritto civile in termini di atti di precetto o di decreti ingiuntivi, si arrogano il titolo, perché glielo consente la legge, di giudicare un uomo.

Quando penso che anche un personaggio storico a me caro, non voglio dire che avesse natura divina o meno, un certo Cristo disse: «non giudicate se non volete essere giudicati», non credo che egli volesse negare la funzione del giudice, che è altissima, bensì ricordare che quando si giudica è necessario essere prudenti, coscienti, consapevoli, preparati e responsabili. Questa è l'alta funzione del giudice; questo «non giudicate se non volete essere giudicati» era un monito all'altezza della giurisdizione.

Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo. Forse non sosterrò io, con le mie modeste parole, la tesi del voto favorevole ma qualche altro collega del mio Gruppo; però, ho queste riserve, questo dolore, questa tristezza di dover dire che il processo

in Costituzione deve essere giusto. *(Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente e Forza Italia).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

PERA, *relatore*. Signor Presidente, intervengo brevemente per ringraziare i colleghi intervenuti nella discussione e per confermare solo un punto che avevo sollevato nella relazione, cioè che è vero che questo testo necessita di norme complementari. È necessaria infatti una simultaneità tra i nuovi princìpi che vengono inseriti nella Costituzione e le norme che ad essi conseguono. Credo sia giusto sottolineare, come è stato affermato nella discussione, che questo testo è la premessa o quanto meno l'auspicio per un cambiamento culturale, che sia importante a questo scopo e che possa dare l'avvio ad un ulteriore processo di riforme.

Al collega che si è espresso con qualche riserva critica, il senatore Gasperini, che pure voterà a favore di questo testo, vorrei ricordare ancora una volta che l'espressione «giusto processo», in particolare, un'espressione tecnica di tale natura inserita in un testo costituzionale, non può essere riduttivamente considerata una tautologia. Introduciamo nella Costituzione alcuni princìpi di quello che viene chiamato giusto processo, che sono assai specifici e che evidentemente non sono stati salvaguardati a sufficienza né nell'ordinamento né nella pratica giudiziaria.

È vero quello che egli affermava in riferimento alla dignità degli imputati e dei testimoni, è vero il riferimento alle disfunzioni che egli sottolineava; tuttavia, da qualche parte occorre iniziare. Se, come è nel mio auspicio, questo testo è la premessa di un cambiamento culturale nel modo di intendere la giustizia in Italia, auspicabilmente anche i difetti che il collega Gasperini denunciava nella nostra pratica giudiziaria potranno essere superati.

Signor Presidente, la ringrazio, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Signor Presidente, credo che nel merito del testo non vi sia nulla da dire, anche perché ne abbiamo discusso ampiamente durante la lunga fase di gestazione in Senato. Tra l'altro, opportunamente l'attento relatore ha riportato alcune delle obiezioni che più significativamente sono emerse nell'altro ramo del Parlamento, ma il dato oggettivo e importante è che oggi ci troviamo a ridiscutere del medesimo testo da noi licenziato il 27 febbraio di quest'anno con una larghissima maggioranza, che ci torna confermato dall'altro ramo del Parlamento.

Tutto questo ovviamente non dimostra che non ci possano essere perplessità, obiezioni, parziali insoddisfazioni sulla bontà del testo. Ci dimostra un fatto che, a giudizio del Governo, è molto più importante:

che è ripreso il filo dell'accordo politico tra la maggioranza e l'opposizione, che è la condizione imprescindibile per potere, con qualche speranza e direi forse con qualche ottimismo, continuare a parlare di riforme soprattutto sulla giustizia, ma non solo.

È quindi una stagione, quella che il caso vuole ci porti in prossimità delle ferie estive, che ci fa andare al nostro meritato riposo con la consapevolezza di aver fatto tutti un buon lavoro, con la consapevolezza altresì che la piena soddisfazione forse non c'è da alcuna delle parti, ma strano sarebbe – se così fosse – quando di un compromesso, sia pure di alto profilo, stiamo discutendo: i compromessi si fanno quando ciascuna parte rinuncia a qualcosa rispetto alle sue pretese, se così vogliamo chiamarle, iniziali.

Quindi, il dato politico rilevante è che oggi in questa Aula dobbiamo registrare che poche settimane fa, in un'altra seduta di questa stessa Assemblea, si è svolta la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge riguardante il giudice unico, in cui l'odierno relatore, senatore Pera, essendone naturalmente perfettamente convinto, celebrò il funerale del giusto processo. Ebbene, oggi il senatore Pera ci ha confermato quanto già sapevamo: egli è un eccellente relatore, per fortuna di tutti, non solo della maggioranza e del Governo ma per fortuna di tutti, mentre è un pessimo profeta. Anche su questo speriamo di costruire quei passi ulteriori sulla via delle riforme che sono stati ricordati sia dal relatore che, in particolare, dal senatore Russo e che costituiscono il riempimento di contenuto di questo importante «contenitore», che è la norma costituzionale, che senza però essere riempita delle successive riforme organiche coerenti con i principi che il Parlamento sta sancendo, lascerebbero questa riforma sostanzialmente non solo priva di significati ma, per certi versi, anche dannosa. Infatti, se non riusciamo ad adeguare alla normativa ordinaria i nuovi princìpi fissati, noi avremo una serie di eccezioni di illegittimità costituzionale di una normativa vecchia rispetto ai nuovi princìpi costituzionali e gli effetti sull'andamento della giustizia sarebbero devastanti.

Presidenza del presidente MANCINO

(*Segue* AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*). Quindi l'impegno di tutte le forze politiche, di tutti i Gruppi parlamentari che si è rivitalizzato in questa vicenda, deve essere mantenuto – come è stato detto e come sono convinto – per poter portare a compimento la riforma.

Inutile dire (però mi sia consentito ricordarlo) che il Governo, nel contribuire alla ripresa del dialogo e alla nascita di questa atmosfera di comune impegno verso le riforme, si è speso e continuerà a

spendersi per dare il suo contributo per l'ottenimento di questo risultato importantissimo.

PRESIDENTE. Rinviamo lo svolgimento delle dichiarazioni di voto e la votazione finale sul disegno di legge costituzionale n. 3619-3623-3630-3638-3665-B ad una successiva fase dei nostri lavori.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Prima di passare alla discussione del disegno di legge costituzionale n. 3841-B, di iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri, già approvato in seconda deliberazione dalla Camera dei deputati, procediamo alla votazione finale del disegno di legge costituzionale n. 3859-B, anche al fine di verificare la sussistenza del *quorum* di senatori previsto per l'approvazione dei disegni di legge costituzionale.

Votazione finale del disegno di legge costituzionale n. 3859-B

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge costituzionale n. 3859-B, procedendo alla votazione finale, mediante procedimento elettronico.

Ricordo che sono stati ritirati gli emendamenti presentati al testo del provvedimento e che sono stati votati tutti gli articoli, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 3859-B nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutino simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	204
Senatori votanti	203
Maggioranza	102
Favorevoli	191
Contrari	9
Astenuti	3

Il Senato approva in prima deliberazione.

Rinvio della discussione del disegno di legge costituzionale:

(3841-B) ***Deputati TREMAGLIA ed altri. – Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*** *(Approvato in seconda deliberazione dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento) (Relazione orale)*

Rinvio della ripresa della discussione del disegno di legge costituzionale n. 3619-3623-3630-3638-3665-B

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge «Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero», d'iniziativa dei deputati Tremaglia, Di Bisceglie, Bianchi Giovanni, Occhetto, Maccanico, Urbani, Amoruso, Fronzuti, Mussi, Pisanu, Tatarella, Soro, Manzione, Manca, Sbarbati e Cerulli Irelli, già approvato, in prima deliberazione dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, ed approvato, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento, in sede di seconda deliberazione il disegno di legge costituzionale, dopo la discussione generale, è sottoposto solo alla votazione finale per l'approvazione nel complesso.

Non sono ammessi emendamenti né ordini del giorno, né lo stralcio di una o più norme. Del pari non sono ammesse le questioni pregiudiziale e sospensiva. Sono ammesse le dichiarazioni di voto.

Laa relatrice, senatrice D'Alessandro Prisco, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Non facendosi osservazioni, ne ha facoltà.

D'ALESSANDRO PRISCO, *relatrice.* Signor Presidente, siamo nella fase della seconda deliberazione di questo disegno di legge di modifica dell'articolo 48 della Costituzione con la quale già una volta il Senato ha deciso l'ampliamento della possibilità del voto per gli italiani residenti all'estero non soltanto attraverso il ritorno in Italia e l'espressione del voto nei seggi a ciò predisposti, ma anche all'estero, avendo istituito un collegio estero al quale fanno capo i voti degli italiani residenti all'estero. Noi abbiamo già dato il primo voto, la Camera ha votato sia nella prima che nella seconda deliberazione e quindi oggi siamo chiamati, allo scadere dei tre mesi che la Costituzione impone per l'adozione del voto definitivo, appunto ad esprimerlo.

Per il merito, credo che già l'indicazione che ho fornito sia sufficiente perché abbiamo ampiamente approfondito il significato di questa modifica costituzionale; quindi, non mi resta che chiedere ai colleghi di pronunciarsi a favore.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatrice D'Alessandro Prisco.

Anche per questo disegno di legge si dovrebbe aprire la discussione generale nella quale sono previsti numerosi interventi, a meno che non vi sia, per concorde valutazione dell'Assemblea, desumibile dalle dichiarazioni dei Capigruppo, una volontà di rimandare il tutto alla ripresa autunnale dei lavori del Senato.

MORANDO. Il numero di coloro che hanno votato nell'ultima votazione suggerisce di fare così.

PRESIDENTE. Il numero di prima ve l'ho dato, se volete ve lo ripeto.

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, credo sia noto a tutti che in questa materia sono emerse nuove proposte e di certo sarebbe intenzione del mio Gruppo lavorare affinchè il dibattito sia serio, approfondito e non frettoloso. Credo, quindi, che il rinvio della discussione del disegno di legge n. 3841-B alla ripresa dei lavori sia il modo corretto per consentire a tutti i Gruppi di sviluppare un dibattito che sappiamo essere aperto all'interno di essi.

MACERATINI Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACERATINI. Signor Presidente, il senatore Pieroni ha sicuramente il merito di aver illustrato, sia pure in estrema sintesi, le ragioni delle cospicue parti di questa Assemblea che nutrono delle perplessità in ordine al voto del provvedimento in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

I numeri hanno una logica difficilmente confutabile e l'esito della stessa votazione del disegno costituzionale «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni» ha mostrato con chiarezza che, anche rispetto al disegno di legge costituzionale «Inserimento dei princìpi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione», l'obiettivo numerico necessario alla sua approvazione presenta delle difficoltà insormontabili ad essere raggiunto.

Ovviamente, analoghe difficoltà si rilevano anche per quanto riguarda la votazione sul provvedimento in materia di diritto di voto dei cittadini italiani all'estero. Tuttavia, deve essere chiaro che, rispetto a quest'ultimo provvedimento, illustri rappresentanti del Governo – l'ultimo, nell'ordine è stato il ministro Jervolino – hanno dichiarato la loro ferma intenzione di difendere questa legge; lo stesso presidente del Consiglio, onorevole D'Alema, in occasione del suo recente viaggio in Bra-

sile ha dichiarato alla presenza di italiani residenti in questo paese che tale legge sarebbe stata approvata rapidamente. Vi è dunque un impegno politico della maggioranza e del Governo che oggi non si può adempiere e non certo per responsabilità dell'opposizione che mai, come in questo momento, è presente in Aula.

Pertanto, non abbiamo nessuna difficoltà, in vista di un traguardo che per noi è così importante, a mettere da parte ogni polemica accettando il rinvio dell'esame di questo disegno di legge alla prima seduta utile di settembre. Tuttavia, vorremmo che il Governo – così come ha fatto attraverso le comunicazioni alla stampa – anche qui, nell'autorevole sede dell'Aula, dichiarasse essere impegno del Governo, presieduto dall'onorevole D'Alema far licenziare sia la legge in materia di diritto di voto degli italiani residenti all'estero sia la normativa – mi sia consentito invadere un campo che è più di Forza Italia, ma che noi condividiamo – sul giusto processo.

Con questo impegno da parte della maggioranza e del Governo potremmo accettare un rinvio; qualora non vi fosse si determinerebbe un problema politico che riguarda aspetti che evidentemente vanno al di là persino dell'importanza di questi due provvedimenti di legge *(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Forza Italia e Centro Cristiano Democratico).*

BARBIERI Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIERI. Signor Presidente, la consuetudine con i lavori di quest'Aula porta anche noi a considerare il voto che abbiamo appena espresso sulla legge costituzionale per l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale come un elemento che ci fa riflettere sulle possibilità reali che nell'attuale situazione dell'Aula i provvedimenti costituzionali all'ordine del giorno – che sono all'esame del Senato in seconda lettura e il cui voto finale richiede la presenza di una maggioranza qualificata – possano avere un esito sicuro e positivo, e cioè che esistano le condizioni perché l'approvazione di tali provvedimenti rappresenti veramente l'espressione della volontà del Senato e non quella determinata da una casuale quantità delle presenze.

Solo ed esclusivamente questo aspetto ci porta a convenire sull'utilità di rinviare ad una seduta tra le prime che verranno svolte nel mese di settembre, consentendoci così di garantire una maggiore presenza, visto che – ripeto – entrambi i provvedimenti in esame prevedono una votazione finale qualificata.

Tuttavia, rispetto ad uno dei due disegni di legge, cioè a quello in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, in merito al quale il senatore Pieroni ha posto elementi che attengono anche al merito, desidero sottolineare che il mio Gruppo è convinto che sia utile un rinvio esclusivamente ai fini di una migliore garanzia di un esito positivo. Infatti, al riguardo quelli

che il Governo e la maggioranza si sono assunti su questo tema, sono impegni che vogliamo onorare.

Proprio per questa ragione, desideriamo evitare che una situazione legata esclusivamente alle presenze possa determinare difficoltà al varo di questo provvedimento. Tra l'altro, sappiamo benissimo che il Gruppo a cui appartiene il senatore Pieroni in passato ha votato contro questo disegno di legge e quindi credo che potrà utilizzare i tempi che ci separano dal voto finale per approfondimenti e ulteriori riflessioni, che sicuramente anche gli altri senatori potranno effettuare, ma che non modificheranno l'atteggiamento che rispetto alla legge questa maggioranza e questo Governo hanno assunto. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo)*.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, colleghi, credo anch'io sia il caso di far slittare alla prima seduta utile di settembre la votazione di questo disegno di legge costituzionale. Sarei quasi tentato di fare una battuta: sarebbe meglio, forse, che a decidere su questo disegno di legge siano la prossima Camera dei deputati e il prossimo Senato, ma questo auspicio rimane, appunto, nel campo delle battute.

Mi ha colpito un pò la dichiarazione del senatore Maceratini, che tra l'altro stimo per la sua grande intelligenza: egli ha affermato in quest'Aula che vi è stato un accordo per approvare il disegno di legge in discussione. Credo che un accordo possa avvenire fra Capigruppo, ma non voglio dimenticare che in quest'Assemblea ognuno è libero di esprimere il proprio parere; quindi, le dichiarazioni del senatore Maceratini sul fatto che questa legge sarebbe già stata confezionata e pronta per essere approvata, mi lasciano un pò perplesso: direi quasi che ha citato un mostro istituzionale!

Naturalmente, considero le dichiarazioni del senatore Maceratini nel contesto dello spirito che aleggia nell'ambito del suo partito – vedo anche che è presente in tribuna il propugnatore di questa legge e lo saluto *(Il senatore Tabladini rivolge un cenno di saluto al deputato Tremaglia, presente in tribuna)* –; però, non posso esimermi dal ricordare che ognuno di noi è libero di votare secondo coscienza, anche non tenendo conto di ciò che i Capigruppo possono o hanno concordato.

Per queste ragioni, ritengo sia utile che l'esame del disegno di legge costituzionale n. 3841-B trovi una pausa di riflessione: potremmo cogliere l'occasione delle giuste vacanze, che ci proponiamo – quanto meno – di poter vivere felicemente, per riservare un pensiero a questo provvedimento così da poter tornare, magari, con uno spirito diverso e anche con qualche fattiva collaborazione. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente)*.

LA LOGGIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, colleghi, non abbiamo bisogno di nessuna pausa di riflessione; siamo pronti anche oggi stesso, in numero consistente, ad esprimere in maniera convinta il nostro voto su questo provvedimento. Prendiamo comunque atto che vi è qualche difficoltà, ma il rischio di compromettere un percorso tanto difficoltoso e quasi portato a termine, sarebbe tale da non essere francamente auspicabile.

Prendo atto anche delle dichiarazioni del collega Maceratini, che condivido. Vorremmo un impegno formale del Governo e della maggioranza perché si prenda atto solo di un intoppo tecnico (chiamiamolo così), ma non certo di un ripensamento su un disegno di legge sul quale tutte le forze politiche hanno speso ogni energia possibile e sul quale è stata faticosamente trovata un'intesa. Siamo alla seconda lettura in Senato, occorre una maggioranza qualificata e se questa oggi manca conviene non correre rischi.

L'impegno però, va assunto: ognuno per la sua parte si assuma le proprie responsabilità. Se è così, bene, diversamente condivido quanto sostenuto dal collega Maceratini: si apre un problema politico e di esso bisognerà tenerne conto. Il nostro contributo non manca. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e Centro Cristiano Democratico).*

PINGGERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, mi rendo conto che la maggioranza presente in quest'Aula è propensa a rinviare la trattazione del disegno di legge costituzionale n. 3841-B. Non mi oppongo certo a ciò, però mi sembra assolutamente inaccettabile che si chieda al Governo un impegno per un voto favorevole ad un provvedimento legislativo in materia costituzionale. *(Applausi dei senatori Migone, Passigli e Bedin).* Questo non ha da avvenire in quest'Aula!

E poi sono dell'avviso che questa materia vada profondamente ripensata. Così come è formulato il testo si dà luogo ad un'unica sezione Estero (come sarà tale sezione lo vedremo poi). Una volta varata questa disposizione, per chi risieda all'estero non sarà più possibile tornare in Italia, a votare sul proprio territorio. Quindi, la pausa di riflessione è più che necessaria e spero che sarà più che utile. Altrimenti, voteremmo una norma tanto preclusiva anche per le minoranze linguistiche, le quali non potrebbero avere neanche l'illusione di presentare candidati o un candidato nella sezione Estero con la speranza di farlo eleggere. Anche questo mi sembra un argomento che dovrebbe farci riflettere tutti.

Quindi, anzitutto, sono dell'avviso che le condizioni poste per un rinvio da parte del collega Maceratini non siano accettabili; inoltre, credo sia estremamente opportuno riflettere sulla materia prima di fare pasticci non più eliminabili dalla Costituzione. Dobbiamo stare attenti a quello che scriviamo nella Costituzione. *(Applausi della senatrice De Zulueta e del senatore Preioni).*

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, per quanto riguarda il Gruppo del CCD, noi siamo presenti in Aula oltre i due terzi, quindi saremmo in grado di votare senza difficoltà a favore sia sul disegno di legge costituzionale per il voto degli italiani all'estero sia su quello del giusto processo. Siamo un Gruppo piccolo e quindi, se i Gruppi maggiori hanno problemi o di ripensamento o di presenza (stante che siamo alla fine di luglio), dobbiamo tener conto delle loro considerazioni. Se è un problema di fine luglio, sono rammaricato che questo tempo di vacanze abbia indotto tanti colleghi a non essere presenti oggi; se il problema è di ripensamento, diventa politico, ed è grave.

Non credo si tratti di porre al Governo o alla maggioranza, o all'uno e all'altra la questione dell'impegno per il futuro. In questi giorni abbiamo appreso con soddisfazione che il Governo sta svolgendo una serie di incontri per consolidare i rapporti con la sua maggioranza, e dunque crediamo che rivolgendoci al Governo e/o alla sua maggioranza ci rivolgiamo al soggetto importante di questo lavoro parlamentare.

Fino ad ora non abbiamo sentito voci concordi e confortanti dal punto di vista degli orientamenti politici. Vorrei anch'io associarmi alle considerazioni dei colleghi Maceratini e La Loggia per chiedere formalmente ai colleghi della maggioranza – così non poniamo il Governo in discussione immediatamente – se il rinvio richiesto è dovuto soltanto a motivi di carattere balneare in questo fine luglio, e allora nessun problema, o se attiene invece al ripensamento o alla contrarietà, nel qual caso è bene che si discuta della questione politica che si apre.

Siamo favorevoli al rinvio soltanto se gli altri ce lo chiedono in modo chiaro. In caso contrario, siamo presenti ben oltre i due terzi per votare fin d'ora.

MISSERVILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è veramente singolare che, dopo un così lungo percorso, il Senato della Repubblica abbia ancora bisogno di una pausa di riflessione per approvare un disegno di legge che serve a rendere giustizia ai nostri connazionali. Ricordo un aureo libretto di un maestro del diritto, Cesare Degli Occhi, che recava questa intitolazione: «Dell'istituto del rinvio come prova certa dell'esistenza di Dio». Non vorrei che il rinvio di questa legge, che è una legge di giustizia, servisse a modificare o a ripensare questo atto di elementare civiltà verso i cittadini italiani residenti all'estero. Mi sembra veramente strano e singolare che dopo tanti anni (sono ormai alla quarta legislatura ed anche alla quarta lettura e rilettura di questo disegno di legge) ci si possa ancora permettere di chiedere una pausa, affinché il riposo estivo favorisca un ripensamento e una meditazione su questo argomento.

Ho sentito da più parti esprimere quasi delle scuse all'onorevole Tremaglia, che è il propugnatore antico di questo disegno di legge, per una forma di inadempienza del Senato della Repubblica sotto il profilo della presenza in Aula. Mi associo a queste scuse, che però dobbiamo presentare soprattutto ai nostri connazionali, a coloro che aspettano, dopo avere tanto dato alla patria e alla terra da cui provengono, un atto di riconoscimento assolutamente doveroso.

Non mi piace neppure, signor Presidente – e lo dico fuori dai denti –, questa maniera ricattatoria con cui si impone il rinvio: o rinviate la discussione di questo disegno di legge e consentite un ripensamento, una meditazione, oppure facciamo decadere il disegno di legge per mancanza di presenze dei senatori. È una forma, signor Presidente, che non possiamo tollerare, che non è degna della civiltà, della serietà e dell'onestà intellettuale del Senato della Repubblica.

Di fronte alla forza bruta dei numeri si può anche piegare la testa, si può anche consentire un rinvio a settembre di questa discussione, ma certamente, onorevoli colleghi, questo modo di trattare una regola di giustizia non ci fa mai onore. *(Applausi dal Gruppo Unione Democratici per l'Europa-UDeuR e del senatore Corsi Zeffirelli).*

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, ho chiesto nuovamente la parola per fare una precisazione. Poiché alcuni colleghi avevano posto quasi *sub condicione* il fatto che la richiesta fosse esplicitata come rinvio senza annunci pregiudiziali di contrarietà, volevo aderire a tale ipotesi.

Mi si consenta però di fare una piccola precisazione, in particolare al collega Maceratini, ma con assoluta simpatia. Sono molto contento che il Polo, il Centrodestra sia presente al completo per la discussione del disegno di legge sull'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Mi aspetto che ciò si ripeta in autunno, quando riprenderemo l'esame di questo argomento; ma soprattutto mi aspetto che ciò si ripeta anche quando trattiamo questioni attinenti ai cittadini italiani residenti in Italia. *(Commenti dal Gruppo Alleanza Nazionale. Applausi dei senatori Bedin e Giaretta).*

DI PIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PIETRO. Signor Presidente, a nome dei Democratici-L'Ulivo vorrei ribadire che siamo favorevoli al disegno di legge relativo all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. Vogliamo votare questo disegno di legge, ma soprattutto vogliamo che lo voti la maggioranza dei parlamentari.

Per questo motivo, sin d'ora ci dichiariamo disponibili ad accettare quel momento di riflessione che mi sembra sia stato richiesto da qual-

che parte, purché si arrivi al più presto, alla ripresa dei lavori, ad approvare definitivamente questo provvedimento, sul quale assicuriamo il nostro voto compatto a favore. *(Applausi dalla componente I Democratici-L'Ulivo del Gruppo Misto, dal Gruppo Alleanza Nazionale e del senatore Basini).*

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA. Signor Presidente, vorrei ribadire il fermo appoggio del Gruppo del Partito Popolare Italiano, in coerenza con tutti gli atteggiamenti già manifestati a favore dell'approvazione di questo disegno di legge.

Ritengo che la perplessità che in alcuni ambienti si è fatta strada derivi dalla confusione tra il tentativo, a livello costituzionale, di dare effettività al diritto di voto degli italiani all'estero e i dubbi che a livello di legge ordinaria possono esserci circa l'ambito e i modi dell'esercizio di questo diritto di voto. Spero che in questo periodo di riflessione le preoccupazioni possano essere fugate.

Aderiamo alla proposta di rinvio perché vogliamo che ci sia una fortissima probabilità di raggiungere il livello dei due terzi, del più ampio consenso a questa innovazione. È in questa prospettiva dunque che aderiamo alla proposta di rinvio. *(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano).*

PRESIDENTE Senatore Pinggera, se mi consente, le sue osservazioni sono pertinenti, il rapporto Governo – norma costituzionale va attentamente esaminato tutte le volte in cui il Parlamento è chiamato ad approvare disegni di legge costituzionale, ma sono state tante le dichiarazioni di disponibilità di parlamentari, di Gruppi parlamentari, di forze politiche e anche del Governo, che credo sarebbe il caso di ascoltare la voce di quest'ultimo a conferma della sua volontà di veder approvato questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.

TOIA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero esprimere con molta chiarezza la posizione del Governo, da più parti sollecitata. È evidente, è già stato detto, che questa richiesta al Governo non ha alcun carattere invasivo né lesivo della voce dell'Aula, ci mancherebbe, bensì ritengo rappresenti semplicemente il desiderio di ascoltare l'impegno che il Governo stesso vuole esprimere su questa materia e, soprattutto, se vuole continuare a farlo.

Credo sia giusto ribadire che la posizione del Governo su questa materia, fatte salve le competenze dell'Aula, è sempre stata molto netta, molto precisa, attiva e che ha affiancato il procedimento legislativo, sollecitandolo e seguendolo con grande attività e partecipazione. Questo perché crediamo che il disegno di legge rappresenti un obiettivo che so-

stanzia le nostre politiche dell'emigrazione e che ne costituisca un presupposto. In questo senso, ci facciamo parte attiva e l'impegno è di continuare in questo senso. *(Commenti del senatore Tabladini).*

I nostri compiti, lo ribadisco, non esauriscono né quelli dell'Aula né quelli dei singoli parlamentari che anche all'interno della maggioranza si sono espressi con posizioni diverse. La stessa maggioranza ha parlato ed ha risposto per quanto ad essa era stato chiesto. Per quanto riguarda ciò che è stato richiesto al Governo, voglio dire queste parole franche: la soluzione di questa proposta di legge è il frutto di un grandissimo lavoro, è una soluzione importante che ribadiamo, sapendo che essa costituisce l'inizio di un'altra legge costituzionale e di una norma di legge ordinaria che probabilmente rappresenta la sede più corretta per molti dei quesiti che aleggiano ancora come non risolti, ma che nei futuri passaggi potranno trovare le più adeguate soluzioni che l'Aula deciderà. Questa è la posizione franca che credo valesse la pena ribadire. *(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Alleanza Nazionale).*

PRESIDENTE I due disegni di legge costituzionale, quello sul giusto processo e quello sul voto degli italiani all'estero, hanno avuto, ai fini del rinvio, una stessa motivazione. *(Il senatore La Loggia chiede di parlare).* Tuttavia, per verificare in Aula la presenza di una maggioranza favorevole al rinvio stesso, devo procedere ad una votazione.

Metto dunque ai voti la proposta di rinvio della discussione del disegno di legge costituzionale nn. 3841-B e della discussione del disegno di legge costituzionale n. 3619-3623-3630-3638-3665-B alla ripresa autunnale dei nostri lavori.

È approvata.

LA LOGGIA Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA Signor Presidente, intendevo intervenire prima che lei mettesse in votazione la proposta di rinvio, ma evidentemente quando l'ho richiesto non sono stato visto.

Nel mio precedente intervento mi ero espresso solo sul rinvio del disegno di legge sul voto degli italiani all'estero. Per quel che riguarda invece il disegno di legge sul giusto processo, credo che occorrerebbe un minimo di messa a punto esattamente negli stessi termini. Che resti chiaro, e questo mi sarebbe piaciuto dichiararlo prima della manifestazione di voto precedente, che anche su questo argomento c'è un impegno del Governo. Desidererei che tale impegno venisse ribadito. Quello del ministro Diliberto era stato confermato sino dalle ultime ore. Che sia chiaro e resti chiaro, che su questo argomento certo non dipende da noi un rinvio, così come si sta delineando, ma che c'è una responsabilità che certo non è addebitabile né allo schieramento del Polo per le libertà, né alla posizione di Forza Italia.

Prendiamo atto che c'è questa esigenza tecnica, ma anche su questo credo che sia indispensabile una riconferma di impegno da parte del Governo e della maggioranza in quanto non si possono, mi consenta, signor Presidente, saltare queste ulteriori precisazioni su un disegno di legge che – non devo ricordarlo a nessuno – ha dato adito a tanto dibattito e poi anche ad una felice, perché non dirlo, conclusione del dibattito. Non possiamo dare la sensazione all'esterno di un rinvio chissà per quale ragione o per quale ripensamento: va riconfermata almeno la volontà del Governo e della maggioranza che non ci siano altri motivi se non quelli che sono emersi anche sul provvedimento per l'esercizio del diritto di voto dei italiani all'estero. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia).*

PRESIDENTE. Diamo la parola al sottosegretario Ayala che rappresenta il Governo e poiché, allo stato, il Governo gode della fiducia del Parlamento, parlando il Sottosegretario parla anche la maggioranza.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Signor Presidente, è un carico di responsabilità notevole.

Temo che il senatore La Loggia un'ora fa non fosse in Aula perché, altrimenti, non mi spiego questa richiesta di riconferma dell'impegno da parte del Governo sul giusto processo. Mi pare che il mio intervento – può essere verificato sul resoconto stenografico – sia stato molto esplicito così come non sempre forse accade. Addirittura l'impegno riconfermato dal Governo non era limitato a questa riforma costituzionale ma auspicava il mantenimento dell'accordo raggiunto, con soddisfazione credo di tutti, soprattutto nelle successive tappe di un processo di riforma che deve trovare un aggancio in questa riforma costituzionale, ma che deve poi riempire questi nuovi principi di contenuti precisi.

Ho affermato ciò un'ora fa: se il senatore La Loggia arriva a dubitare che dopo un'ora il Governo possa cambiare opinione, vorrei fugare questo dubbio: riconfermo quanto ho detto un'ora fa. *(Commenti del senatore La Loggia).*

PRESIDENTE. Senatore La Loggia, la motivazione del rinvio è la stessa emersa per il provvedimento relativo all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero: mancando in Aula la certezza sull'esito della votazione, si rinvia puramente e semplicemente alla ripresa autunnale.

Invito i senatori a rimanere in Aula in quanto dovremo procedere a votazioni qualificate e ho l'impressione che, man mano che andiamo avanti nell'ordine del giorno, si assottigli sempre di più il numero delle presenze in Aula.

Poiché questa è l'ultima seduta utile prima delle ferie in quanto quella pomeridiana non avrà più luogo, approfitto per ringraziare tutti i parlamentari per l'intenso lavoro che è stato svolto in Aula. Per la verità, mi ero preparato a sottolineare il fatto che avevamo approvato in Assemblea, in seconda lettura, disegni di legge di ordine costituzionale, ma le ragioni che hanno consentito il rinvio non m'impediscono di dire

che abbiamo lavorato intensamente sia con la riforma del Regolamento sia con adempimenti di carattere generale posti in essere attraverso disegni di legge.

È stato un semestre, anzi, sette mesi intensi di lavoro, e mi permetto, a nome dell'Ufficio di Presidenza, di rivolgere a tutti voi un augurio di buone ferie.

Ringrazio il Segretario generale e tutti i collaboratori fino al più giovane dei dipendenti: auguri di buone ferie a voi e alle vostre famiglie. *(Generali applausi).*

Discussione del documento:

(*Doc.* IV-*bis*, n. 12-B) ***Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del Dottor Carmelo Conte, nella sua qualità di Ministro per le aree urbane* pro tempore *nonché dei signori Raffaele Galdi, Giuseppe Fittavolini, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi***

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-*bis*, n. 12-B, recante: «Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del Dottor Carmelo Conte, nella sua qualità di Ministro per le aree urbane *pro tempore* nonché dei signori Raffaele Galdi, Giuseppe Fittavolini, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Tontodonati, Licio Claudio Lombardini, Pierluigi Perri, Emanuele Romanengo, Teodorico De Angelis, Giuseppe Cafiero e Mario Astaldi, ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli 1) 81, 110, 318 e 321 del codice penale (corruzione per un atto d'ufficio); 2) 110, 318 e 321 del codice penale (corruzione per un atto d'ufficio), e precisamente tutti gli indagati per il primo capo di imputazione ed i signori Carmelo Conte, Raffaele Galdi, Mario Lodigiani, Vincenzo Lodigiani, Giuseppe Fittavolini e Giuseppe Tontodonati per il secondo capo d'imputazione.

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea la restituzione degli atti al collegio perché proceda ad acquisire il verbale della riunione che si sarebbe tenuta tra le imprese consorziate, a Milano, in data controversa, nel corso della quale si sarebbe raggiunta l'intesa per l'erogazione di contributi ai partiti politici, sottolineando che tale documento risulterebbe agli atti del Tribunale di Milano nel processo relativo ai lavori di ampliamento della metropolitana milanese.

Domando al relatore, senatore Valentino, se intende intervenire.

VALENTINO, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Prima di porre ai voti la proposta di restituzione degli atti, ricordo che, ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 8, del Regolamento, qualora la predetta proposta risulti respinta, gli atti saranno rimessi alla Giunta per consentirle di presentare ulteriori conclusioni.

Poiché nessuno domanda di intervenire, passiamo alla votazione.

Ricordo che la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea la restituzione degli atti al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma.

Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

È approvata.

Discussione del documento:

(*Doc.* IV-*bis*, n. 28) *Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del dottor Giovanni Prandini nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici* pro tempore*, nonché dei signori Severino Citaristi, Vincenzo Lodigiani e Tiziano Vecellio*

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-*bis*, n. 28, recante: «Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici *pro tempore* nonché dei signori Severino Citaristi, Vincenzo Lodigiani e Tiziano Vecellio per il reato di cui agli articoli 110, 81, capoverso, 319, 319-*bis* e 322 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e istigazione alla corruzione)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Chiedo al relatore, senatore Russo, se intende intervenire.

RUSSO, *relatore*. Signor Presidente, mi richiamo alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di intervenire, passiamo alla votazione.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Giovanni Prandini e dei signori Severino Citaristi, Vincenzo Lodigiani e Tiziano Vecellio.

Non essendo state presentate proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, queste ultime si intendono approvate ai sensi del comma 8 dell'articolo 135-*bis* del Regolamento.

Discussione del documento:

(*Doc.* IV-*quater*, n. 44) *Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Mario Greco*

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-*quater*, n. 44, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Mario Greco, procedimento penale n. 1732/99R R.G.N.R. pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, e 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione con il mezzo della stampa)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Chiedo al relatore, senatore Preioni, se intende intervenire.

PREIONI, *relatore*. Signor Presidente, mi richiamo alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di intervenire, passiamo alla votazione.

Ricordo che la Giunta ha deliberato di proporre all'Assemblea di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento di cui al documento IV-*quater*, n. 44, ricade nelle ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

È approvata.

Discussione del documento:

(*Doc.* IV-*quater*, n. 45) *Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento disciplinare nei confronti del senatore Angelo Giorgianni*

Approvazione delle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV-*quater*, n. 45, recante: «Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento disciplinare nei confronti del senatore Angelo Giorgianni (procedimento disciplinare n. 1234/98 S4B pendente nei suoi confronti presso l'Ufficio di Procura generale della Cassazione di Roma)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata stampata e distribuita.

Chiedo al relatore, senatore Valentino, se intende intervenire.

VALENTINO, *relatore.* Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di intervenire, passiamo alla votazione.

Le proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari saranno poste ai voti separatamente.

Metto ai voti la proposta della Giunta di ritenere che i fatti attinenti al punto 2, lettere *a)* e *b)*, dell'incolpazione elevata nei confronti del senatore Giorgianni, per aver omesso di informare sullo stato delle indagini i colleghi che lo avrebbero sostituito per il procedimento cosiddetto «contenitore», e per avere disposto la cancellazione di dati dai *computers*, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

È approvata.

Metto ai voti la proposta della Giunta di ritenere che i fatti attinenti al punto 4 della medesima incolpazione, per avere il senatore Giorgianni frequentato con carattere di continuità Antonio Mollica, personaggio di dubbia fama a causa dei suoi precedenti penali e giudiziari, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma della Costituzione.

È approvata.

Metto ai voti la proposta della Giunta di ritenere che i fatti attinenti al punto 5 dell'incolpazione suddetta, per aver violato il principio di piena e leale collaborazione del magistrato, con riferimento alle dichiarazioni rese dal senatore Giorgianni alla Commissione parlamentare antimafia in sede di inchiesta relativa ai rapporti intercorsi con il Mollica, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

È approvata.

Discussione dei disegni di legge:

(3366) ***Deputati CORLEONE ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(424) ***BRUNO GANERI. – Tutela dei patrimoni linguistici regionali***

(1207)***MANCONI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche***

(2082) ***MARINI ed altri. – Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche***

(2332) ***ZANOLETTI ed altri. – Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali***

(3037) ***MONTELEONE. – Norme per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche albanesi***

(3426) ***TAPPARO ed altri. – Norme in materia delle minoranze linguistiche***

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», d'iniziativa dei deputati Corleone, Boato e Ruffino, già approvato dalla Camera dei deputati; «Tutela dei patrimoni linguistici regionali», d'iniziativa della senatrice Bruno Ganeri; «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche», d'iniziativa dei senatori Manconi, Cortiana, Pieroni, Semenzato, De Luca Athos, Ripamonti, Carella e Sarto; «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche», d'iniziativa dei senatori Marini, Iuliano, Manieri, Lombardi Satriani, Veltri, Besso Cordero, Thaler Ausserhofer, Marino, Marchetti, Russo Spena, Besostri, Veraldi, Erroi, Murineddu, Biscardi, Pinggera, Mignone, Dondeynaz, Bertoni, Gruosso, Pellegrino, Figurelli, Cortiana, De Carolis, Gubert, Meloni, Campus, Camo, Bevilacqua, Bruno Ganeri e Valletta; «Norme in materia di tutela dei patrimoni linguistici regionali», d'iniziativa dei senatori Zanoletti, Costa, Cimmino, Ronconi e Dentamaro; «Norme per la tutela delle minoranze etnico-linguistiche albanesi», d'iniziativa del senatore Monteleone; «Norme in materia delle minoranze linguistiche», d'iniziativa dei senatori Tapparo, Besso Cordero, Manfredi, Saracco, Siliquini e Zanoletti.

I relatori, senatore Besostri e senatrice Pagano, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendo osservazioni, il relatore Besostri ha facoltà di parlare.

BESOSTRI, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i disegni di legge in discussione sono volti a dare attuazione all'articolo 6 della Costituzione e ad una convenzione già sottoscritta dall'Italia nell'ambito del Consiglio d'Europa. Si tratta della convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, stipulata a Strasburgo il 1º febbraio 1995 e la cui ratifica è avvenuta con la legge n. 302 del 28 agosto 1997. La convenzione impegna, tra l'altro, i paesi aderenti a non discriminare l'utilizzazione delle lingue minoritarie e a riconoscere il diritto a tale uso da parte delle minoranze in tutti gli ambiti compreso, ove possibile, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'ambito delle istituzioni scolastiche. Pur con i limiti evidenziati nel corso del dibattito nelle Commissioni riunite, il provvedimento in esame costituisce un adempimento necessario per consentire la sottoscrizione da parte

dello Stato italiano della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del maggio 1992. L'Italia non ha potuto sottoscriverla in quanto nel momento stesso della sottoscrizione si dovrebbe dichiarare inadempiente alle sue prescrizioni.

Nel corso dell'esame nelle Commissioni (1° e 7° riunite) dei vari disegni di legge sono state disgiunte le norme che riguardavano specifiche minoranze linguistiche; ad esempio, la minoranza slovena che è oggetto di un apposito disegno di legge tutt'oggi all'esame della Camera in un testo analitico e dettagliato.

D'altra parte, anche le norme attualmente vigenti per la minoranza slovena offrono per alcuni aspetti maggior tutela del testo che stiamo esaminando oggi. In Commissione è stato inoltre deciso d'assumere come testo base quello proveniente dalla Camera dei deputati.

Il lavoro svolto nelle Commissioni riunite 1° e 7° si è indirizzato verso un recepimento delle varie istanze emerse nel corso del dibattito e tale impegno ha portato alla discussione e all'approvazione di un ordine del giorno che impegna il Governo a sottoscrivere la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. Diversi emendamenti proposti, come altri disegni di legge, meritavano sicuramente un'approvazione, ma si è ritenuto, di fronte alla possibilità di migliorare un testo ritardando però nel complesso l'approvazione di questo obbligo costituzionale ed internazionale, di approvare in Commissione il testo conforme a quello già licenziato dalla Camera dei deputati senza pregiudicare in futuro nuovi sviluppi.

Vorrei ricordare in modo particolare che con l'ordine del giorno approvato dalle Commissioni all'unanimità (se ben ricordo) si vuole superare la distinzione tra lingue e dialetti e, partendo dal patrimonio linguistico, porre sotto tutela – se le popolazioni interessate lo vorranno- – altre parlate che non sono contemplate nel testo, quali ad esempio il piemontese, il veneto o il napoletano.

C'è anche un'esigenza di tutela dei patrimoni linguistici e culturali tipici di popolazioni non stanziali, come le parlate dei Rom e dei Sinti, che meritano altrettanta tutela.

Nell'esame del disegno di legge si sono anche stabilite quelle che sono le connessioni con altri interventi di politica sociale ed economica perché non è certamente possibile prevedere una tutela di lingue minoritarie quando sono localizzate in zone di sottosviluppo se non si assicura la permanenza della popolazione in luogo. Vi è spesso un legame molto forte tra il luogo dove una minoranza si esprime e la sua lingua e, d'altronde, abbiamo constatato che in caso di emigrazione questo patrimonio linguistico è destinato ad essere disperso.

In conclusione, vorrei anche sottolineare che una delle minoranze linguistiche tutelate, quella che parla il friulano, è stata particolarmente attiva nel sollecitare l'approvazione di questo disegno di legge e posso lamentare che se altre minoranze linguistiche – altrettanto consistenti – avessero svolto la stessa opera di persuasione legittima (non di pressione) su questo Parlamento forse lo stato di approvazione della legge sarebbe più avanzato dell'attuale.

Il Senato, a mio avviso, è stato nel passato responsabile di aver bloccato l'*iter* di approvazione di questo provvedimento; credo che averlo voluto porre oggi all'ordine del giorno, insieme ad altri provvedimenti di ampia portata costituzionale, rappresenti il segnale della volontà di questa Assemblea di approvare rapidamente il provvedimento in esame per poter iniziare poi quell'opera di integrazione che tutti abbiamo ritenuto necessaria, ma che se fosse stata effettuata ora avrebbe comportato soltanto un negativo ritardo. *(Applausi del senatore Villone).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Pagano.

PAGANO, *relatrice.* Signor Presidente, intervengo rapidamente per sottolineare che nell'articolo 4 del disegno di legge in esame, nel rispetto delle norme dell'autonomia scolastica (articolo 21 della legge n. 59 del 1997) è prevista la possibilità sia di prevedere l'insegnamento della lingua parlata dalle minoranze, sia di organizzare, all'interno di un progetto di autonomia scolastica – con l'assenso dei genitori degli alunni, ove richiesto – anche l'insegnamento delle tradizioni culturali e della lingua. Questo aspetto va considerato naturalmente all'interno del rispetto del progetto dell'autonomia scolastica.

Al finanziamento di queste norme si provvede mediante l'erogazione di 2 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Questo è sostanzialmente l'elemento essenziale che riguarda la pubblica istruzione che mi premeva sottolineare.

PRESIDENTE. A questo punto dovrebbe essere aperta la discussione generale, ma secondo accordi intercorsi con i Capigruppo, rinvio il seguito della discussione dei provvedimenti in esame alla ripresa dei nostri lavori, dopo la pausa estiva.

Per la discussione di una mozione

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signor Presidente, il diritto di voto è un diritto fondamentale del cittadino italiano, riconosciuto e garantito dalla nostra Carta costituzionale. La normativa vigente non consente l'esercizio di voto per i cittadini imbarcati su navi italiane. Proprio a tale riguardo il 25 novembre 1997, è stata presentata la mozione n. 159 che invito cortesemente il Presidente a inserire all'ordine del giorno in una delle prime sedute, all'inizio della prossima sessione autunnale.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, ne prendo atto non senza commentare che l'appetito vien mangiando.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DIANA Lino, *segretario, dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di martedì 14 settembre 1999

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti o rinviati gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori, la seduta pomeridiana – come già anticipato – non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 14 settembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanze e interrogazioni.

Rinnovo gli auguri di buone vacanze a tutti i presenti.

La seduta è tolta *(ore 13,18).*

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto stenografico della 663ª seduta, del 28 marzo 1999:

a pagina 29, secondo capoverso, quinto rigo, nell'intervento del senatore Pelella, sostituire le parole: «della compensazione esterna» con le altre: «della compensazione interna»;

a pagina 31, quarto capoverso, quart'ultima riga, nell'intervento del senatore Caponi, sostituire le parole: «dei romani» con l'altra: «medievale»;

a pagina 32, primo capoverso, nell'intervento del senatore Caponi, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Questa è la ricetta di lunga vita per il Governo D'Alema e per i suoi collaboratori Ministri che noi riteniamo – e per questo lavoreremo – debba giungere fino al termine della legislatura».

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 19,20

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO,
IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Integrazione all'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

1. All'articolo 15 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni».

EMENDAMENTO

Sopprimere gli articoli 1 e 2, conseguentemente sostituire il secondo capoverso dell'articolo 9 con il seguente:

«Alla popolazione che si dichiara appartenente al gruppo linguistico ladino della provincia di Trento si applicano tutte le norme statutarie e di attuazione applicate alla popolazione che si dichiara appartenente al gruppo linguistico ladino della provincia di Bolzano».

1.100 (Ulteriore nuovo testo) GUBERT

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni (3859-B)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO,
IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 121 della Costituzione)

Identico all'articolo 1 approvato in prima deliberazione dal Senato

1. All'articolo 121 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma, sono soppresse le parole: «e regolamentari»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica».

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO,
IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Modifica dell'articolo 122 della Costituzione)

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 122. – Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 123 della Costituzione)

Identico all'articolo 3 approvato in prima deliberazione dal Senato

1. L'articolo 123 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 123. – Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi».

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Modifica dell'articolo 126 della Costituzione)

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 126. – Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del

Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonchè la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spet-

tanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente.

EMENDAMENTI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «voti validi» *con le altre:* «voti validamente espressi». **Ritirato**

5.100 ROTELLI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale», *inserire le seguenti:* «nell'ambito di liste regionali formate nel rispetto del principio dell'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi». **Ritirato**

5.101 PASQUALI, MAGNALBÒ

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge costituzionale n.3859-B. Votazione finale (prima deliberazione).	204	203	003	191	009	102	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0666 del 29-07-1999 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
AGNELLI GIOVANNI	M	
ANDREOLLI TARCISIO	F	
ANDREOTTI GIULIO	F	
ANGIUS GAVINO	F	
AZZOLLINI ANTONIO	F	
BALDINI MASSIMO	F	
BASINI GIUSEPPE	F	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	
BATTAGLIA ANTONIO	F	
BEDIN TINO	F	
BERGONZI PIERGIORGIO	C	
BERNASCONI ANNA MARIA	F	
BERTONI RAFFAELE	F	
BESOSTRI FELICE CARLO	F	
BESSO CORDERO LIVIO	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	
BEVILACQUA FRANCESCO PAOLO	F	
BISCARDI LUIGI	F	
BO CARLO	M	
BOBBIO NORBERTO	M	
BOCO STEFANO	F	
BONATESTA MICHELE	F	
BONAVITA MASSIMO	F	
BONFIETTI DARIA	F	
BORNACIN GIORGIO	F	
BORRONI ROBERTO	M	
BORTOLOTTO FRANCESCO	F	
BOSELLO FURIO	F	
BRIENZA GIUSEPPE	F	
BRIGNONE GUIDO	C	
BRUNI GIOVANNI	F	
BRUNO GANERI ANTONELLA	M	

Seduta N. 0666 del 29-07-1999 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
BRUTTI MASSIMO	M	
BUCCIERO ETTORE	F	
CALLEGARO LUCIANO	F	
CAMERINI FULVIO	F	
CAMO GIUSEPPE	F	
CAMPUS GIAN VITTORIO	F	
CAPALDI ANTONIO	F	
CARCARINO ANTONIO	F	
CARELLA FRANCESCO	F	
CARPI UMBERTO	M	
CARUSO ANTONINO	F	
CASTELLANI CARLA	F	
CASTELLANI PIERLUIGI	C	
CAZZARO BRUNO	F	
CECCHI GORI VITTORIO	M	
CENTARO ROBERTO	F	
CIONI GRAZIANO	F	
CIRAMI MELCHIORRE	F	
CO' FAUSTO	C	
COLLINO GIOVANNI	F	
CONTE ANTONIO	F	
CONTESTABILE DOMENICO	F	
CORRAO LUDOVICO	M	
CORSI ZEFFIRELLI GIAN FRANCO	F	
CORTELLONI AUGUSTO	F	
COZZOLINO CARMINE	F	
CRESCENZIO MARIO	F	
CUSIMANO VITO	F	
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	F	
D'ALI' ANTONIO	F	
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	F	
DANIELI PAOLO	F	

Seduta N. 0666 del 29-07-1999 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
DE ANNA DINO	F	
DEBENEDETTI FRANCO	F	
DE CAROLIS STELIO	F	
DE GUIDI GUIDO CESARE	F	
DE MARTINO FRANCESCO	M	
DE MARTINO GUIDO	F	
DEMASI VINCENZO	F	
DENTAMARO IDA	F	
DE SANTIS CARMINE	F	
DE ZULUETA TANA	F	
DIANA LINO	F	
DI BENEDETTO DORIANO	F	
DI ORIO FERDINANDO	F	
DI PIETRO ANTONIO	M	
DONISE EUGENIO MARIO	F	
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	
D'URSO MARIO	F	
DUVA ANTONIO	F	
ELIA LEOPOLDO	F	
ERROI BRUNO	F	
FALOMI ANTONIO	F	
FANFANI AMINTORE	M	
FASSONE ELVIO	M	
FERRANTE GIOVANNI	F	
FILOGRANA EUGENIO	F	
FIORILLO BIANCA MARIA	M	
FISICHELLA DOMENICO	F	
FLORINO MICHELE	F	
FOLLIERI LUIGI	F	
FOLLONI GIAN GUIDO	M	
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	F	
FUSILLO NICOLA	F	

Seduta N. 0666 del 29-07-1999 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
GASPERINI LUCIANO	C	
GAWRONSKI JAS	F	
GERMANA' BASILIO	F	
GIARETTA PAOLO	F	
GIORGIANNI ANGELO	F	
GIOVANELLI FAUSTO	F	
GRECO MARIO	F	
GRILLO LUIGI	F	
GRUOSSO VITO	F	
GUERZONI LUCIANO	F	
IULIANO GIOVANNI	F	
LA LOGGIA ENRICO	F	
LARIZZA ROCCO	F	
LASAGNA ROBERTO	F	
LAURIA MICHELE	M	
LAURICELLA ANGELO	F	
LEONE GIOVANNI	M	
LO CURZIO GIUSEPPE	F	
LOIERO AGAZIO	M	
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	F	
LORETO ROCCO VITO	F	
MACERATINI GIULIO	F	
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	
MAGGI ERNESTO	F	
MAGGIORE GIUSEPPE	F	
MAGLIOCCHETTI BRUNO	F	
MAGNALBO' LUCIANO	F	
MANCA VINCENZO RUGGERO	F	
MANCINO NICOLA	P	
MANCONI LUIGI	M	
MANFREDI LUIGI	F	
MANIERI MARIA ROSARIA	F	

Seduta N. 0666 del 29-07-1999 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
MANTICA ALFREDO	F	
MANZELLA ANDREA	A	
MARCHETTI FAUSTO	C	
MARITATI ALBERTO GAETANO	F	
MARRI ITALO	F	
MARTELLI VALENTINO	M	
MASULLO ALDO	F	
MEDURI RENATO	F	
MICELE SILVANO	F	
MIGLIO GIANFRANCO	M	
MIGNONE VALERIO	F	
MIGONE GIAN GIACOMO	F	
MILIO PIETRO	F	
MINARDO RICCARDO	F	
MISSERVILLE ROMANO	F	
MONTAGNA TULLIO	F	
MONTELEONE ANTONINO	F	
MONTICONE ALBERTO	F	
MORO FRANCESCO	C	
MULAS GIUSEPPE	F	
MUNDI VITTORIO	F	
MUNGARI VINCENZO	F	
NAPOLI BRUNO	F	
NAVA DAVIDE	F	
NIEDDU GIANNI	F	
NOVI EMIDDIO	F	
OCCHIPINTI MARIO	M	
OSSICINI ADRIANO	F	
PACE LODOVICO	F	
PAGANO MARIA GRAZIA	F	
PALOMBO MARIO	F	
PALUMBO ANIELLO	F	

Seduta N. 0666 del 29-07-1999 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
PAPINI ANDREA	F	
PAPPALARDO FERDINANDO	F	
PARDINI ALESSANDRO	F	
PAROLA VITTORIO	F	
PASQUALI ADRIANA	F	
PASQUINI GIANCARLO	F	
PASSIGLI STEFANO	A	
PASTORE ANDREA	F	
PEDRIZZI RICCARDO	F	
PELELLA ENRICO	F	
PELLEGRINO GIOVANNI	M	
PELLICINI PIERO	F	
PERA MARCELLO	F	
PERUZZOTTI LUIGI	C	
PETRUCCI PATRIZIO	F	
PIANETTA ENRICO	F	
PIATTI GIANCARLO	F	
PIERONI MAURIZIO	F	
PILONI ORNELLA	F	
PINGGERA ARMIN	F	
PINTO MICHELE	F	
PIZZINATO ANTONIO	F	
POLIDORO GIOVANNI	F	
PONTONE FRANCESCO	F	
PORCARI SAVERIO SALVATORE	F	
PREDA ALDO	F	
RAGNO CRISAFULLI SALVATORE	F	
RECCIA FILIPPO	F	
RESCAGLIO ANGELO	F	
RIPAMONTI NATALE	F	
RIZZI ENRICO	F	
ROBOL ALBERTO	F	

Seduta N. 0666 del 29-07-1999 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
ROCCHI CARLA	M	
ROGNONI CARLO	F	
RONCHI EDOARDO (EDO)	M	
ROSSI SERGIO	C	
RUSSO GIOVANNI	A	
SALVATO ERSILIA	F	
SALVI CESARE	M	
SARACCO GIOVANNI	F	
SARTORI MARIA ANTONIETTA	F	
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	F	
SCIVOLETTO CONCETTO	F	
SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO LUIG	M	
SCOPELLITI FRANCESCA	F	
SENESE SALVATORE	F	
SERVELLO FRANCESCO	F	
SILIQUINI MARIA GRAZIA	F	
SMURAGLIA CARLO	F	
SPECCHIA GIUSEPPE	F	
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	F	
STANISCIA ANGELO	F	
TAPPARO GIANCARLO	F	
TAROLLI IVO	F	
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	
TERRACINI GIULIO MARIO	F	
TOIA PATRIZIA	F	
TRAVAGLIA SERGIO	F	
UCCHIELLI PALMIRO	F	
VALENTINO GIUSEPPE	F	
VALIANI LEO	M	
VALLETTA ANTONINO	F	
VEDOVATO SERGIO	F	
VEGAS GIUSEPPE	F	

Seduta N. 0666 del 29-07-1999 Pagina 8

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
VELTRI MASSIMO	F	
VENTUCCI COSIMO	F	
VERALDI DONATO TOMMASO	F	
VILLONE MASSIMO	F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	
VIVIANI LUIGI	F	
VOLCIC DEMETRIO	F	
ZANOLETTI TOMASO	F	
ZECCHINO ORTENSIO	F	
ZILIO GIANCARLO	M	

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 6258. – «Disposizioni finanziarie in favore del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)» (4187) *(Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati).*

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede deliberante, alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'esecuzione delle sentenze penali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba e relativo scambio di note integrativo, fatti a L'Avana il 9 giugno 1998» (4190).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

FUMAGALLI CARULLI e MAZZUCA POGGIOLINI. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica degli articoli 55, 122 e 128 della Costituzione per l'introduzione del principio dell'equilibrio della rappresentanza tra i sessi» (4186);

BONATESTA. – «Legge-quadro sull'inquinamento elettromagnetico» (4188);

GIARETTA, VERALDI, DE CAROLIS, ERROI, CRESCENZIO, BEDIN, MARINI, AGOSTINI, POLIDORO, BOSI, CASTELLANI Pierluigi, MONTAGNINO, ANDREOLLI, ZILIO e DONDEYNAZ. – «Nuove norme sugli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità» (4189).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), in data 28 luglio 1999, il senatore De Luca Michele ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge:

CORTIANA ed altri. – «Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro» (2305);

MANZI ed altri. – «Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro« (3123);

MULAS ed altri. – «Norme sul telelavoro e il suo sviluppo» (3189);

MELE ed altri. – «Norme per lo sviluppo del telelavoro» (3489).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000» (4090);

«Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121» (3785-B) *(Approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati);*

4ª Commissione permanente (Difesa):

LORETO ed altri. – «Estensione al Monumento sacrario ai 51 martiri di Leonessa (Rieti) delle norme e delle provvidenze per i cimiteri di guerra» (361) e: BONATESTA ed altri. – «Estensione al Monumento-Sacrario dedicato al ricordo dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, denominato "Ara Pacis Mundi", di Medea (Gorizia), delle disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204, concernente le onoranze ai caduti di guerra» (2447), *in un testo unificato con il seguente titolo:* «Equiparazione ai cimiteri di guerra dei Monumenti sacrari di Leonessa (Rieti) e Medea (Gorizia)»;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

BISCARDI ed altri. – «Interventi straordinari nel settore dei beni culturali» (3974);

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

LAVAGNINI ed altri. – «Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi» (580); CARCARINO. – «Modifiche al codice penale per prevenire e reprimere gli incendi boschivi» (988); CAMO ed altri. – Nuo-

ve norme in materia di incendi nei boschi» (1182); MANFREDI ed altri. – «Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi» (1874); SPECCHIA ed altri. – «Norme per la prevenzione degli incendi boschivi» (3756); CAPALDI ed altri. – «Attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi» (3762); GIOVANELLI ed altri. – «Misure per il rafforzamento delle attività di indagine e repressione nel quadro delle normative volte alla prevenzione e al controllo degli incendi boschivi» (3787), *in un testo unificato con il seguente titolo:* «Legge-quadro in materia di incendi boschivi».

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Alessandro Figà Talamanca a presidente dell'Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi» (n. 117).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 3, del Regolamento, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, tale richiesta è stata deferita alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 17 settembre 1999.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Guido Bastianini a presidente dell'Istituto papirologico «G. Vitelli» (n. 118).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 3, del Regolamento, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, tale richiesta è stata deferita alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 17 settembre 1999.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 19 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, la prima relazione sull'attività svolta nel 1998 con le prime indicazioni per il 1999 predisposta dal Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 (*Doc.* CLVIII, n. 1).

Detto documento sarà trasmesso alla 1ª e alla 5ª Commissione permanente.

Il Ministro della sanità, con lettera in data 22 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in materia di prevensione e repressione delle sofisticazioni alimentari», la relazione sull'attività di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande in Italia, riferita al biennio 1995-1996 (*Doc*. LXXVI, n. 3).

Detto documento sarà inviato alla 12ª Commissione permanente.

Il Commissario delegato alla gestione dei fondi privati della «Missione Arcobaleno» – istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 1999 – con lettera in data 1º luglio 1999, ha trasmesso il rendiconto, in linea capitale ed in linea esercizio, dell'attività svolta dal 9 aprile al 30 giugno 1999, giorno di scadenza del suo mandato.

La suddetta documentazione sarà trasmessa alla 1ª Commissione permanente.

Il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative *antiracket* ed antiusura, con lettera in data 15 luglio 1999, ha trasmesso la pubblicazione dei dati relativi alla lotta del fenomeno dell'usura nel quadriennio 1995-1998, contenuti in un progetto sperimentale di monitoraggio predisposto dall'Osservatorio permanente sui fenomeni dell'estorsione e dell'usura, istituito presso la Direzione centrale per la documentazione del Ministero dell'interno.

Detta documentazione sarà trasmessa alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente.

Consiglio superiore della Magistratura, trasmissione di documenti

Il Consiglio superiore della magistratura, con lettere in data 23 luglio 1999, ha trasmesso copia di due risoluzioni, approvate dall'assemblea plenaria del Consiglio stesso nelle sedute del 21 e del 22 luglio 1999, in ordine ai problemi posti all'Amministrazione della giustizia dalla criminalità organizzata – rispettivamente – in Calabria e in Puglia.

Dette risoluzioni saranno trasmesse alla 2ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 22 luglio 1999, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia di una sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegitti-

mità costituzionale dell'articolo 119 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che l'imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa (*Doc*. VII, n. 140). Sentenza n. 341 del 14 luglio 1999.

Detto documento sarà trasmesso alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sul rendiconto generale dello Stato

Il Presidente della Corte dei conti – ad integrazione della decisione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato e conti allegati, relativi all'esercizio finanziario 1998 (*Doc*. XIV, n. 4), già annunciata all'Assemblea il 30 giugno 1999 – ha trasmesso le decisioni – pronunciate dalla Corte stessa, a Sezioni riunite, nell'udienza del 21 luglio 1999 – sui rendiconti generali, relativi all'esercizio finanziario 1998, delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonchè delle province autonome di Trento e Bolzano.

Tali documenti saranno trasmessi alla 5ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 26 e 27 luglio 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dei seguenti enti:

Ferrovie dello Stato Spa, per l'esercizio 1997 (*Doc*. XV, n. 208);

Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI), per gli esercizi dal 1995 al 1998 (*Doc*. XV, n. 209);

Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Vascanavale), per l'esercizio 1996 (*Doc*. XV, n. 210);

Fondo di assistenza per il personale della Pubblica sicurezza, per gli esercizi dal 1994 al 1998 (*Doc*. XV, n. 211);

Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e degli Enti ippici, per gli esercizi 1997 e 1998 (*Doc*. XV, n. 212).

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni permanenti.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione enti locali – con lettera in data 26 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, commi primo ed ultimo, della legge 13 maggio 1983, n. 197, – rispettivamente – la deliberazione n. 7 del 15 luglio 1999 e la relativa relazione sui rendiconti della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse relativi all'esercizio 1998 (*Doc*. XLVII-*bis*, n. 4).

Detto documento sarà inviato alla 1ª, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come aggiunto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione – resa dalla Corte stessa a Sezioni riunite nell'adunanza del 20 luglio 1999 - sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi approvate dal Parlamento nel periodo gennaio – aprile 1999 (*Doc*. XLVIII, n. 10).

Detto documento sarà inviato alla 5ª Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Di Pietro, Basini, Caruso Antonino, Greco, Pastore, Bosello, Ragno, Germanà, Bettamio, Novi, Marini, Cortelloni, Vegas, Cirami, Meloni, Bruni, Scopelliti, Valentino, Bucciero, Misserville e Rigo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-16054, del senatore Milio.

Mozioni

BIANCO, COLLA, MORO, PERUZZOTTI, ANTOLINI, SPERONI, CASTELLI, GASPERINI, AVOGADRO. – Il Senato,

considerato:

che la situazione di crescente tensione che caratterizza i rapporti tra Repubblica popolare cinese e Taiwan è sfociata nella minaccia da parte del Governo di Pechino di intraprendere una azione militare contro la stessa Taiwan se questa non rinuncerà alla propria idea di autonomia ed indipendenza;

che lo Stato di Taiwan, sebbene non riconosciuto dalle Nazioni Unite per il veto opposto dalla Repubblica popolare cinese, rappresenta da tempo una realtà economica e sociale nei fatti chiaramente e completamente autonoma;

che il principio di autodeterminazione dei popoli è riconosciuto dalle Nazioni Unite come un diritto fondamentale dell'umanità,

impegna il Governo a profondere ogni sforzo nelle sedi internazionali affinchè si giunga ad una pacifica ricomposizione del contenzioso

tra Cina e Taiwan e si creino le condizioni per il riconoscimento dello Stato di Taiwan da parte delle Nazioni Unite.

(1-00426)

CAMERINI, VOLCIC, LUBRANO di RICCO, BORTOLOTTO, MONTICONE, MIGONE, DE LUCA Athos, SARTO, MIGNONE, SENESE, BERNASCONI, DE ZULUETA, RUSSO, MELE, DANIELE GALDI. – Il Senato,

considerato:

che nella regione del Kosovo è attualmente in corso una forma di pulizia etnica ora messa in atto da frazioni dell'UCK e da formazioni politiche più estreme della popolazione albanese contro le minoranze non albanesi della regione quali i serbi, i rom nonchè contro i matrimoni misti;

che tutte le principali agenzie internazionali, prime tra tutte l'UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati), forniscono dei dati del tutto preoccupanti che evidenziano come la persecuzione a carico delle minoranze nel Kosovo costituisca attualmente il più grave ostacolo sulla via verso la pace, la vita e la sicurezza di molte persone, le quali nonostante gli sforzi compiuti dalla forza militare multinazionale presente nella regione, non sono sufficientemente tutelate;

che vi è la necessità di garantire adeguate forme di protezione a coloro che, vittime di persecuzione, fuggono dal Kosovo per cercare aiuto nel nostro paese;

che rimangono sempre validi i presupposti e le ragioni per il mantenimento di forme di protezione umanitaria temporanea che si affianchino alla tradizionale procedura di asilo prevista dalla Convenzione di Ginevra, strumento principe in materia d'asilo, ma di per sé non sufficiente a garantire protezione nei confronti di situazioni di fuga da condizioni di violenza generalizzata;

ritenuto pertanto che rimangono inalterati i motivi che hanno indotto il nostro paese ad adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 1999 delle misure straordinarie di protezione umanitaria,

impegna il Governo:

a continuare ad assicurare la prosecuzione di forme di protezione temporanea nei confronti degli sfollati dal Kosovo che giungono nel nostro paese per sfuggire alle gravi minacce ricordate in premessa, previo accertamento di una situazione di pericolo, anche nei confronti dei nuovi arrivi, fino a quando i dati forniti dal UNHCR e dalle altre fonti delle Nazioni Unite evidenzino la cessazione delle attuali forme di persecuzione, discriminazione e pulizia etnica contro le minoranze;

ad impartire precise e dettagliate indicazioni alle autorità di pubblica sicurezza, ed in particolare alla polizia di frontiera, al fine di garantire l'accesso alla protezione umanitaria a coloro che, versando nelle condizioni di cui sopra, la richiedano, senza alcuna distinzione di carattere etnico e a vigilare affinchè non si verifichino applicazioni discordanti delle disposizioni ricevute e venga in tutti i casi rispettato il principio di *non refoulement* previsto dalle norme di diritto internazionale e

di diritto interno, in particolare dall'articolo 17, comma 1, legge n. 40 del 1998.

(1-00427)

LA LOGGIA, TOMASSINI, DE ANNA, BRUNI, ASCIUTTI, PIANETTA, VENTUCCI, VEGAS. – Il Senato,

premesso:

che il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 1999, serie generale, supplemento ordinario, contiene 118 modifiche rispetto al testo pubblicato sul sito Internet del Ministero della sanità all'indomani dell'approvazione da parte del Consiglio dei ministri il 18 giugno e riprodotto come supplemento della rivista «Panorama della sanità»;

che le modifiche apportate hanno natura «tecnica», aumentando gli articoli da 15 a 17, con aggiunta di riferimenti al decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e ancora correzioni che hanno riflessi di natura sostanziale;

che nella modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992 il testo Internet riportava «...la organizzazione dei servizi, anche in attuazione del modello dipartimentale e dell'utilizzazione delle risorse umane e lo sviluppo dei servizi»; il testo nella *Gazzetta Ufficiale* diventa: «nonchè per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi, anche in attuazione del modello per l'utilizzazione delle risorse umane»;

che nell'articolo 16-*ter* il testo del sito Internet prevedeva che la Commissione nazionale per la formazione continua dovesse essere nominata entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto mentre il testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* prevede 120 giorni dall'entrata in vigore (cioè 15 giorni dopo);

che all'articolo 9 si parlava di «prestazioni eccedenti i livelli uniformi...» mentre il testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* «prestazioni non comprese nei livelli...»;

che all'articolo 8-*quater*, comma 8, si parlava di modalità di cui al comma 3, lettere *c)* e *d)*, mentre nel nuovo testo si fa riferimento alla lettera *b)*;

che la legge 11 dicembre 1984, n. 839, prevede all'articolo 2 che sugli originali delle leggi deve essere apposto il visto del Ministro di grazia e giustizia,

impegna il Governo a rendere immediatamente pubblico, anche ai sensi della legge n. 241 del 1990, il testo approvato dal Consiglio dei ministri, promulgato dal Capo dello Stato e vistato dal Ministro di grazia e giustizia.

(1-00428)

DE ZULUETA, MIGONE, TAPPARO, CIONI, VOLCIC, CAMERINI, RUSSO, FIGURELLI, SQUARCIALUPI, DE GUIDI. – Il Senato,

premesso:

che una duratura pacificazione del Kosovo e dell'area dei Balcani dipende da molti fattori e dall'azione di molti soggetti;

che le Nazioni Unite, in base alla risoluzione n. 1244 del 10 giugno 1999, guidano il processo di riconciliazione e ricostruzione del Kosovo, nel quale sono direttamente impegnate, in una inedita azione di *pool* internazionale, anche l'Unione europea, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e l'Alto Commissariato per i rifugiati (ACNUR);

che tale processo è fondato sui quattro pilastri dell'aiuto umanitario, della ricostruzione dell'amministrazione civile e delle istituzioni pubbliche e della ricostruzione economica: bisogna ricostruire reti idriche e centrali elettriche, servizi sociali, polizia, tribunali, ma anche un sistema bancario, fiscale, doganale;

che condizione preliminare per la sua buona riuscita è il ristabilimento di adeguate condizioni di sicurezza dell'area da parte della KFOR, ma questa, a più di un mese dall'inizio della sua missione, non è ancora a ranghi completi – mancano ancora 16.000 dei 50.000 uomini previsti – ed è impegnata in ogni compito, dal controllo del traffico stradale alla protezione dei civili;

che non può esserci convivenza pacifica in quel difficile contesto multietnico se non sono ripristinate forze di polizia affidabili e una magistratura indipendente così come anche una amministrazione pubblica funzionante e, per quanto possibile, imparziale;

che al momento è appena partito l'invio graduale dei 3.000 uomini di polizia internazionale previsti, un numero già esiguo per il compito che li aspetta, e l'azione giudiziaria è affidata solo a 19 persone, tra giudici e pubblici ministeri, nominate dalle Nazioni Unite, che costituiscono una sorta di tribunale itinerante;

che le risorse previste non sono quindi interamente dispiegate e risulta invece urgente ed opportuna una accelerazione del processo di pacificazione, come hanno rilevato, nel loro incontro di ieri, 28 luglio, il nostro Ministro degli affari esteri Dini e il Sottosegretario di Stato americano Albright, soprattutto negli aspetti civili e di polizia;

che l'urgenza dell'entrata a regime del processo è evidenziata dalla situazione dei rom kosovari, stimati in circa 40.000 persone stanziali, tra i quali soprattutto agricoltori con dimora fissa; essi sono, infatti, oggetto di rappresaglia per il ruolo, spesso strumentale, affidato loro dai serbi nelle operazioni di pulizia etnica; ripristinare l'ordine pubblico è essenziale per garantire la loro tutela; d'altro canto, molti di loro stanno raggiungendo le nostre coste con i «servizi» dei trafficanti di clandestini;

che l'Italia potrebbe affrontare tale questione a monte, non solo nella problematica dell'accoglienza nel nostro paese e del diritto d'asilo, ma innanzitutto nel sostegno attivo all'azione delle Nazioni Unite;

che il nostro paese è stato fra quelli che più di altri hanno sostenuto il ruolo delle Nazioni Unite quale guida per la ricomposizione internazionale e per la soluzione della crisi nel Kosovo,

impegna il Governo ad intraprendere tutte le iniziative necessarie, anche in seno agli organismi internazionali di cui fa parte, per potenziare il ruolo delle Nazioni Unite e accelerare l'effettivo dispiegamento delle risorse materiali ed umane – forze di polizia, magistratura, ammi-

nistratori – di cui dispone nell'opera di ricostruzione di un tessuto civile, sociale ed economico nel Kosovo.

(1-00429)

MANFREDI, VEGAS, MINARDO, TERRACINI, BORNACIN, BALDINI, BETTAMIO, GAWRONSKI, BRUNI. – Il Senato,

premesso:

che il potenziamento dell'aeroporto di Malpensa 2000 prevede un aumento del traffico nei prossimi anni;

che tale aumento consisterebbe nel passaggio a circa 27 milioni di passeggeri ed a circa 591.000 tonnellate di merci nel 2003;

che aumenta proporzionalmente il disagio in particolare delle popolazioni dei comuni di Agrate Conturbia, Bellinzago Novarese, Bogogno, Borgomanero, Borgo Ticino, Cameri, Castelletto Ticino, Comignago, Divignago, Dormelletto, Galliate, Gattico, Invorio, Manaro Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Suno, Vaprio D'Agogna, Varallo Pombia e Veruno;

che il piano regolatore aeroportuale di Malpensa 2000 non è stato assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 349 del 1986 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.377 del 1988 e non sono stati attuati i provvedimenti di ridistribuzione delle rotte che insistono tuttora prevalentemente sul Piemonte;

che la «riforma Burlando» appare legata solo a ragioni economiche ed in particolare sembra favorire la compagnia di bandiera italiana;

che gli altri aeroporti dell'area padana, veneta e ligure che potrebbero essere utilizzati per snellire il traffico aereo di Malpensa sono invece in difetto di traffico,

impegna il Governo a bloccare ogni ulteriore attuazione delle misure di potenziamento dello scalo aereo di Malpensa e ad indire una conferenza Stato-regioni al fine di rivedere l'intera politica del traffico aereo nel Nord Italia.

(1-00430)

Interpellanze

NOVI. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che il Governo con una disposizione del Consiglio dei ministri di venerdì 23 luglio 1999 ha cancellato con un colpo di spugna il diritto di cittadini, imprese e professionisti a ottenere la restituzione degli interessi illegittimamente capitalizzati per tutta la durata dei rapporti ancora in essere;

che con questa decisione il Governo regala centomila miliardi alle banche;

che la Corte di cassazione con due recenti sentenze ha considerato illegittima la prassi delle banche di calcolare ogni tre mesi gli interes-

si sugli interessi debitori e di farlo solo una volta all'anno su quelli creditori,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario stabilire la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e di quelli creditori.

(2-00882)

LA LOGGIA, ASCIUTTI, BALDINI. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso:

che in data 27 luglio 1999 è pervenuta al Senato una comunicazione scritta provieniente dalla città di Orvieto (Perugia) e datata 6 luglio 1999 nella quale veniva enunciato un problema importante e urgente;

tenuto conto che i timbri postali visibili sulla busta riportano come data di partenza da Orvieto il 6 luglio, mentre indicano il 27 luglio quale data in cui la missiva è pervenuta a Roma presso il Senato;

visto che il lasso di tempo che intercorre tra la data di spedizione e quella di arrivo è talmente consistente rispetto alla distanza tra le due città da far apparire il ritardo a dir poco ingiustificabile, tenuto anche conto che la sede di destinazione non è certo di difficile individuazione;

considerato che è stata a lungo e diffusamente pubblicizzata dal Ministero delle comunicazioni l'efficienza raggiunta dalle Poste italiane specie con la recente istituzione del servizio di posta celere, ma che poi una normale missiva può impiegare, per distanze che è possibile definire esigue, anche, come in questo caso, ventuno giorni per giungere a destinazione;

visto inoltre che tali disservizi si riscontrano con frequenza e che comunque comportano, come in questo caso, un danno o generano situazioni a cascata senza dubbio incresciose,

si chiede di sapere:

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda promuovere al fine di evitare nel futuro il ripetersi di tali imbarazzanti disservizi;

se non ritenga corretto per i cittadini italiani rivedere il funzionamento delle Poste visto che l'istituzione del servizio di posta prioritaria non solo non ha risolto i problemi connessi alle normali spedizioni postali, ma sembra anzi averle penalizzate per il fatto di non essere prioriatarie.

(2-00883)

MULAS, CAMPUS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che la questione delle «quote latte» sta riemergendo in questi giorni in tutta la sua drammaticità;

che l'entità dei pagamenti di recente richiesti a seguito delle sanzioni comminate agli allevatori rischia di mettere in ginocchio buona parte delle aziende del settore, che si vedrebbero così costrette alla chiusura della loro attività, riportando con ciò conseguenti e consistenti perdite occupazionali nel settore;

che tutto ciò pesa particolarmente in una regione come la Sardegna, già fortemente penalizzata da un elevato tasso di disoccupazione ed intimamente legata, per sua specifica vocazione, all'attività di allevamento del bestiame,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di pervenire a soluzioni che tengano nella dovuta considerazione le istanze poste dagli operatori del settore.

(2-00884)

MIGNONE, VALLETTA. – *Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che notizie di stampa riferiscono che in Inghilterra, nell'ospedale di Leeds, i medici si sono rifiutati di valutare la possibilità di un trapianto di cuore in una bambina di nove anni affetta da sindrome di Down, ritenendo che la qualità della vita di alcuni disabili non giustifica sufficientemente i costi elevati dei trapianti;

che di analogo caso si ha notizia nell'ospedale di Bradford;

che ancora non si è spenta l'eco di un «trapianto razzista», eseguito nell'ospedale di Sheffield, ove i medici hanno accettato la «condizione» posta da una coppia di genitori che avrebbe acconsentito al trapianto degli organi del figlio morto in un incidente stradale soltanto a riceventi di razza bianca;

che è palese la ricorrente violazione della legge inglese in base alla quale «gli organi donati sono una risorsa nazionale, disponibile per chiunque di qualsiasi religione, razza, età»,

si chiede di conoscere se non si intenda esprimere nella prossima Conferenza dei ministri della comunità europea la propria preoccupazione e disapprovazione per questi non rari episodi che in Inghilterra ledono il principio della solidarietà e che, comunque, non devono costituire un precedente da imitare negli altri paesi della Comunità europea.

(2-00885)

RIPAMONTI, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, SARTO, SEMENZATO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che il Forum permanente del Terzo settore, pur valutando positivamente l'impegno del Governo su diverse delle questioni che più stanno a cuore al mondo della solidarietà, avrebbe espresso preoccupazione per molti ritardi ed inadempienze e a tal proposito avrebbe sollecitato il Governo a giungere ad un chiarimento e ad una iniziativa volta a sbloccare definitivamente le questioni rimaste aperte,

si chiede di sapere:

per quali motivi il Governo:

non abbia emanato, con un ritardo di 7 mesi, il decreto sui «titoli di solidarietà» da parte del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, come previsto all'articolo 29 del decreto legislativo n. 460 del 1997 «Disciplina tributaria di Enti commerciali e delle Onlus»;

non abbia ancora individuato ed istituito una sede comune, tra Ministero delle finanze e Terzo settore, per effettuare un monitoraggio sull'applicazione della nuova normativa fiscale, come da protocollo di intesa del 12 febbraio 1999;

non abbia, in base alla risoluzione approvata in Parlamento il 18 febbraio 1999 che lo impegnava, presentato entro 120 giorni una relazione sulla vigente legislazione relativa allo sviluppo del Terzo settore ed indicato nel documento di programmazione economico e finanziaria le risorse da destinare al *no profit*;

non abbia istituito l'apposito organismo di controllo (la cosiddetta *authority*), come previsto nella legge finanziaria 1997 insieme alla delega al Governo sulla normativa fiscale per Terzo settore; tale organismo non fu inizialmente istituito per la mancata copertura finanziaria individuata però successivamente con la manovra di bilancio di quest'anno, secondo il protocollo di intesa con il Governo del 12 febbraio 1999, avrebbe dovuto vedere l'istituzione dell'organismo di controllo entro 30 giorni dall'approvazione del collegato ordinamentale;

non abbia ancora emanato il regolamento attuativo, così come tutti gli altri adempimenti (decreto flussi), in relazione alla nuova legge sull'immigrazione, rischiando così di alimentare una situazione di disagio e di incertezza;

non abbia ritenuto di dover convocare dal mese di maggio il «tavolo di coordinamento» presso la Presidenza del Consiglio in relazione alla situazione dei profughi del Kosovo, situazione che è stata invece del tutto esautorata dalla Missione Arcobaleno;

non abbia sollecitato la legge sull'associazionismo di promozione sociale, urgenza che veniva richiamata sia nel patto siglato dal Presidente del Consiglio Prodi che nel protocollo siglato dal Presidente del Consiglio D'Alema in quanto tale legge veniva considerata indispensabile per dare un riconoscimento ad una delle componenti essenziali del Terzo settore e per evitare che, in assenza di normativa, si alimentassero aspettative sbagliate e confusioni sulle leggi già in vigore (volontariato, cooperazione sociale);

per quali motivi:

non sia stata istituita come previsto dal contratto di servizio tra Stato e RAI, in vigore dal 1° gennaio 1998, articolo 41, una sede di confronto permanente tra RAI e Terzo settore sull'insieme della programmazione radiotelevisiva in base agli indirizzi della Commissione parlamentare di vigilanza sul pluralismo;

non sia stata istituita una Commissione di studio sulla riforma del 1° libro del codice civile ed una normativa che porti a superare l'uso distorto delle gare al massimo ribasso nell'affidamento dei servizi, come previsto dal patto siglato con Prodi il 18 aprile 1998;

non sia stato ancora promulgato il provvedimento attuativo che, in base alla legge finanziaria 1999, dovrebbe prevedere l'estensione delle agevolazioni previste per le piccole e medie imprese anche alle imprese sociali;

non si stia considerando come poter risolvere l'insufficiente copertura finanziaria della legge di riforma dell'obiezione di coscienza, che causerà il precongedo per mancanza di fondi degli obiettori in servizio ed il sostanziale depotenziamento della stessa riforma.

Si chiede infine di sapere se il Governo non ritenga, in relazione a quanto sopra esposto, di dover al più presto giungere ad un confronto con il Forum del Terzo settore anche in previsione della prossima legge finanziaria.

(2-00886)

Interrogazioni

SMURAGLIA, PIZZINATO, PILONI, PELELLA, CRIPPA. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che la Schlumberger Industries spa – una multinazionale presente in Italia nella produzione di contatori elettrici (per l'Enel), contatori acqua, contatori gas, parchimetri, pompe benzina – nell'ottobre 1997 comunicava alle organizzazioni sindacali la chiusura dei tre stabilimenti impegnati nella produzione di contatori per l'Enel: gli stabilimenti di Trezzano sul Naviglio (Milano), Frosinone e Milazzo (Messina);

che nel dicembre 1997, nel corso di un incontro avvenuto presso il Ministero dell'industria, le parti raggiungevano un accordo sui seguenti punti:

il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per due anni (dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999) per 480 lavoratori (110 a Milano, 160 a Milazzo, 210 a Frosinone);

l'adozione di misure per salvaguardare i livelli occupazionali, individuate tra cessione di rami d'azienda, ricollocazioni interne al gruppo o esterne, mobilità incentivata, contratti di solidarietà;

che nel gennaio 1998 la Mawel Industriale srl – un'azienda con sede a Torino e un'unità produttiva ad Urbe (Savona) – si dichiarava interessata a rilevare un ramo d'azienda, il reparto «bobinatura» di Milano, che occupava 65 lavoratori; la Mawel presentava un piano industriale – che la Schlumberger giudicava molto positivamente – che prevedeva l'insediamento di un'unità produttiva nell'area milanese;

che su richiesta delle organizzazioni sindacali il Ministero dell'industria valutava il piano industriale della Mawel, giudicandolo adeguato e soddisfacente sotto il profilo delle garanzie;

che dei 110 lavoratori dello stabilimento Schlumberger di Trezzano 40 passavano alla Mawel su base volontaria e 70 accettavano la mobilità incentivata; il trasferimento alla Mawel avveniva passando attraverso la preventiva collocazione in mobilità dei 40 lavoratori; in conseguenza di ciò, la Mawel poteva beneficiare degli sgravi contributivi e delle provvidenze previsti dalla legge per l'assunzione di lavoratori in mobilità e la Schlumberg, avendo assicurato la ricollocazione di parte del personale in esubero, poteva ottenere dal Ministero del lavoro l'autorizzazione alla cassa integrazione guadagni

straordinari per due anni, per «riorganizzazione aziendale e/o cessione o scorporo delle attività»;

che il piano industriale della Mawel stentava a decollare: veniva installata, nell'area milanese, una sola linea di produzione, attrezzata con macchinari obsoleti e malfunzionanti, in gran parte ceduti dalla stessa Schlumberger assieme a pochi e vetusti arredi e attrezzature d'ufficio; il pagamento degli stipendi avveniva con molto ritardo;

che nel dicembre 1998 la Mawel chiedeva e otteneva la cassa integrazione ordinaria per tutti i lavoratori, nonostante la segnalazione delle gravi violazioni degli accordi e della mancata applicazione del piano industriale; la cassa integrazione ordinaria sarebbe stata utilizzata, in modo non consecutivo, dal dicembre 1998 all'aprile 1999;

che nel luglio 1999 la Mawel ha annunciato ai lavoratori il trasferimento di tutta la produzione, dal 1° settembre 1999, allo stabilimento di Urbe, un piccolo centro montano in provincia di Savona, per raggiungere il quale i lavoratori milanesi dovrebbero affrontare un viaggio di oltre due ore;

che fin dalla rilevazione dell'attività dalla Schlumberger la Mawel non ha mai assicurato il pagamento degli stipendi con regolarità; al momento i lavoratori non ricevono il salario da tre mesi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario intervenire per accertare:

se sussistano effettivi rilievi di scorrettezza, inadempienza o violazione degli accordi sindacali nei comportamenti tenuti dalle aziende Mawel e Schlumberger durante tutta la vicenda della cessione degli impianti per la produzione di contatori elettrici;

quali generali garanzie – sul piano occupazionale e sul piano dell'affidabilità gestionale – possa offrire un'azienda come la Mawel, che ha tuttora diversi fronti di contenzioso aperti anche con altri dipendenti (per la violazione di un accordo sul collocamento in mobilità di 42 lavoratori, per la mancata corresponsione all'INPS dei contributi, per l'erogazione dell'indennità di maternità, eccetera) e con la proprietà degli stabilimenti per il mancato pagamento dei canoni di affitto;

in particolare, quali effettive garanzie esistano, a tutt'oggi, per la sorte dei 40 lavoratori dello stabilimento di Trezzano sul Naviglio, che hanno rinunciato alla mobilità con forti incentivi offerti dalla Schlumberger, accordando fiducia agli impegni di investimento e di riqualificazione produttiva dell'impianto milanese, contenuti nel piano industriale presentato dalla Mawel; tali lavoratori, inoltre, non avendo ancora maturato un anno di anzianità aziendale, non potrebbero al momento godere di alcuna tutela sotto il profilo degli ammortizzatori sociali;

quali misure intendano adottare per porre fine alla grave situazione come sopra descritta e per garantire l'occupazione dei lavoratori interessati.

(3-03024)

STANISCIA. – *Ai Ministri dell'ambiente, dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che nel territorio comunale di Fossacesia (Chieti) sono in corso i lavori per la realizzazione di una darsena turistica su un'area di circa

80.000 metri quadrati, con opere che prevedono lo scavo di circa 100.000 metri cubi di terreno, arginature artificiali a meno di 100 metri dalla sponda del fiume Sangro ed un aggetto al mare;

che detta opera è totalmente realizzata nel delta del fiume Sangro, area che, per la sua straordinaria valenza naturalistica ed ambientale, è stata inizialmente proposta come SIC (Sito d'interesse comunitario – scheda IT 7140107), quindi classificata come area Al- zona al più alto grado di tutela – nel vigente Piano paesistico-regionale ed, infine, ricompresa nei confini dell'istituendo Parco nazionale della Costa teatina (articolo 3 della legge n. 344 del 1997);

che la Direzione generale XI della Comunità europea, informata in merito, ha espresso «attenzione sul caso»;

che il Quadro di riferimento regionale, massimo strumento di programmazione e pianificazione territoriale, non prevede la realizzazione di approdi portuali nell'area in oggetto;

che lungo il tratto costiero Pescara-Vasto (28 miglia) sono già presenti 3 porti (Pescara, Ortona, Vasto, con disponibilità di circa 1.500 posti barca) a fronte di un approdo ogni 30 miglia, consigliato dalla Comunità europea;

che negli eventi alluvionali dell'aprile 1995 l'area oggetto dei lavori è stata interessata dall'ondata di piena del fiume Sangro che, libero di espandersi, non ha arrecato gravi danni, come hanno invece causato altri fiumi abruzzesi (Pescara, Tavo),

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno procedere alla immediata sospensione dei lavori ed avviare una valutazione di impatto ambientale, necessaria per approdi di maggiore ampiezza, ma opportuna nel caso in oggetto, in ragione della valenza ambientale del sito;

se detta opera possa ritenersi compatibile con la prevista istituzione del Parco nazionale della Costa teatina;

se si sia proceduto ad uno specifico studio di settore per verificare l'utilità dell'opera in relazione ai flussi diportistici, alla luce del fatto che le attuali strutture risultano sottoutilizzate.

(3-03025)

STANISCIA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia*. – Premesso:

che la legge n. 154 del 23 aprile 1981, all'articolo 8, comma 2, stabilisce che «i dipendenti delle unità sanitarie locali nonché i professionisti con esse convenzionati non possono ricoprire le seguenti cariche: ... sindaco od assessore del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono o lo ricomprende o con cui sono convenzionati, nonché sindaco o assessore di comune con popolazione superiore ai 30.000 abitanti che concorre a costituire l'unità sanitaria locale da cui dipendono o con cui sono convenzionati»;

che nella giunta di Lanciano, comune della provincia di Chieti con una popolazione superiore ai 30.000 abitanti, la carica di assessore alle finanze è ricoperta dal dottor Mario Bruno;

che tale carica, ai sensi della legge di cui sopra, è incompatibile con quella di dirigente amministrativo che lo stesso svolge presso l'ospedale di Lanciano;

che tale incompatibilità è stata ribadita dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 10084/98, depositata il 25 febbraio 1999, la quale ha dichiarato ineleggibile alla carica di sindaco del comune di Roccaraso, il dirigente del presidio ospedaliero di Castel di Sangro,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo al fine di ovviare alla incompatibilità denunciata;

se i provvedimenti assunti con la presenza e con il voto determinante del dottor Mario Bruno siano da considerarsi validi ed efficaci.

(3-03026)

MURINEDDU, MULAS. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che i comuni di Erula, Golfo Aranci, Loiri, Porto San Paolo, Padru, Sant'Antonio di Gallura e Tergu sono delimitati come zone agricole svantaggiate ai sensi delle direttive CEE nn. 75/268, 75/273, 84/167, per cui gli imprenditori agricoli ivi operanti beneficiano di tutte le agevolazioni fiscali e contributive previste per tali zone (contributi agricoli, INPS, indennità compensativa, esenzione dell'ICI, eccetera);

che l'AIMA nel corso del 1998 non ha corrisposto ai suddetti allevatori di capre e di pecore che producono l'agnello leggero il premio di lire 34.800 per capo con la maggiorazione di lire 9.000 per capo previste per le zone svantaggiate, negando loro, conseguentemente, il riconoscimento di tale specificità territoriale;

che per il 1998 l'AIMA non ha erogato a favore dei produttori neppure il premio base, in attesa che gli stessi rinuncino al premio aggiuntivo, impropriamente richiesto dall'AIMA,

l'interrogante chiede di sapere per quali motivi l'AIMA, in difformità con lo stesso indirizzo politico riferito tempo addietro dal Ministro nella Commissione agricoltura sul differimento dei termini per la riclassificazione delle aree svantaggiate, abbia assunto le decisioni di cui sopra e cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per l'immediato, considerando che gli allevatori appartenenti ai comuni di cui si è fatto menzione più sopra versano in condizioni di grave difficoltà.

(3-03027)

DE LUCA Michele. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri per le politiche agricole e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali.* – Premesso:

che il problema della indicazione geografica protetta (IGP) per il «salame Felino» e la «coppa di Parma» concerne il riconoscimento, a livello dell'Unione europea, che quelle denominazioni sono destinate ad identificare – come è ovvio – soltanto i salumi non prodotti nelle zone tradizionali (a tutto concedere, il territorio della provincia di Parma) e nel rispetto di rigorosi disciplinari;

che il problema prospettato – rispondente all'interesse sia del produttore che dei consumatori – ha formato oggetto di numerose interrogazioni dello scrivente, rimaste in gran parte senza risposta;

che, rispondendo all'ultima delle interrogazioni proposte (3-02845), il Ministro per le politiche agricole ha riferito di avere avviato la procedura ordinaria per il riconoscimento di dette indicazioni geografiche protette, senza tuttavia precisare le zone di produzione prospettate nell'avviare la procedura;

che il difetto di tali precisazioni essenziali ha indotto lo scrivente a dichiararsi insoddisfatto della risposta;

che, aderendo all'invito del Presidente della Commissione agricoltura del Senato, si propone la presente interrogazione per ottenere la necessaria integrazione informativa,

si chiede di conoscere:

quale siano le zone di produzione prospettate nell'avviare, in sede comunicativa, la procedura ordinaria per il riconoscimento dell'indicazione geografica protetta per il «salame Felino» e la «coppa di Parma»;

quale sia lo stato attuale della procedura nonchè le eventuali previsioni circa la sua conclusione.

(3-03028)

AZZOLLINI. – *Al Ministro della difesa*. – Premesso:

che il 25 maggio 1999 è stata presentata una interrogazione riguardante il tragico episodio avvenuto il 4 novembre 1994;

che in quella data il peschereccio «Francesco Padre», del compartimento marittimo di Molfetta, affondava a causa dell'esplosione di un ordigno, con la morte dei cinque membri dell'equipaggio, nel punto dalle coordinate 42°01.6'nord e 018°31.2'est (20 miglia a sud-ovest di Budua e 26 miglia da Bar), in Serbia-Montenegro;

considerato:

che il 28 maggio 1999, il sottosegretario di Stato per la difesa, rispondendo alla suddetta interrogazione ha ritenuto di escludere la presenza delle cosiddette «jettison aereas» in quella zona ma, nel contempo, si è impegnato ad approfondire ulteriormente la questione, anche presso gli organi della NATO,

si chiede di sapere quali verifiche siano state predisposte e quali siano stati i risultati dell'indagine.

(3-03029)

GERMANÀ. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso:

che un considerevole numero di emittenti private, pur avendo i requisiti di legge al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 323 del 27 agosto 1993 convertito dalla legge del 27 ottobre 1993, sono state escluse dalla graduatoria nazionale ed eliminate dall'etere;

che tale esclusione in molti casi è dovuta ad intoppi burocratici o relativi ai termini di presentazione delle domande di concessione televisiva;

che la chiusura delle emittenti in questione ha determinato la perdita di un consistente numero di posti di lavoro,

si chiede di conoscere se il Governo, di concerto con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non ritenga opportuno porre in essere le misure necessarie atte a concedere, al fine di creare un considerevole numero di nuovi posti di lavoro, una deroga con riapertura dei termini di presentazione o perfezionamento delle domande di concessione televisiva, per tutte le emittenti private.

(3-03030)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che l'obiettivo principale di questo Governo e della maggioranza politica che lo sostiene è quello di avere non solo occupazione ma più occupazione legale e tutelata; se così stanno le cose, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che più cresce il lavoro atipico più si abbassano le tutele e continuando così potrebbe crearsi una situazione insostenibile tra un lavoratore atipico e un lavoratore dipendente a tempo determinato; oggi vi sono ben venti punti di differenza contributiva tra le due categorie, e questo è certamente uno degli aspetti più importanti che hanno determinato questo *boom* del lavoro atipico, anzi se continua questa situazione gran parte delle imprese assumeranno solo lavoratori atipici piuttosto che dipendenti a tempo indeterminato.

Si chiede inoltre di sapere:

se il Ministro non ritenga che venti punti di differenza siano tanti e possano portare molti imprenditori a scaricare il dipendente che costa il 32 per cento per assumere il lavoratore atipico che costa solo il 12 per cento; a quanto risulta agli scriventi questa politica occupazionale sta già producendo effetti preoccupanti non tanto sul bilancio dell'INAIL quanto su quello dell'INPS poichè da esso oggi escono pensionati che costano 20-22 milioni all'anno ed entrano dai lavoratori atipici contributi di soli 4-5 milioni l'anno; se così stanno le cose il lavoro atipico che oggi pare un bene rischia di diventare un grosso problema;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia il caso di procedere ad una verifica sull'esperienza del lavoro atipico e sulla diversificazione che esiste nella struttura occupazionale italiana, dai contributi previdenziali che hanno le tre diverse categorie di lavoratori, al lavoro dipendente, al lavoro atipico, al lavoro autonomo.

(3-03031)

MUNGARI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che l'AGIP Mineraria del gruppo ENI ha in questi giorni installato la quarta piattaforma per l'estrazione di gas metano nello specchio di mare antistante la zona balneare di Crotone;

che questo ulteriore impianto estrattivo viene ad aggravare notevolmente il rischio, già rilevante, di compromissione della stabilità delle

coste e dei manufatti dell'area archeologica eretta a parco archeologico, già gravemente danneggiata dal fenomeno ingravescente della subsidenza, provocato dall'intensa attività di escavazione del fondo marino, fenomeno per il quale è in corso un annoso contenzioso tra il comune di Crotone e l'ENI;

che, come già denunciato dallo scrivente con l'interpellanza 2-00358 del 9 luglio 1997, da tale attività estrattiva l'ENI ricava circa il 18 per cento della produzione annua di gas metano, senza alcuna benchè minima ricaduta economica a favore della cittadinanza di Crotone;

che la evidente provocazione derivante da tale comportamento dell'ENI assume aspetti paradossali quanto intollerabilmente offensivi della dignità, delle aspettative e delle esigenze dei cittadini della zona più depressa e degradata d'Italia, tanto da essere stata classificata «area speciale di crisi» dall'Oganizzazione mondiale della sanità;

che la situazione appare addirittura tragica ove si consideri che – oltre alla radicale desertificazione del rinomato e primario polo chimico-industriale attuata con inusitato cinismo dall'ENI – pesa sulla comunità del comprensorio provinciale crotonese, come sull'intera regione calabrese, un sovrapprezzo dei prodotti «oil» (da 10 a 50 lire a chilogrammo) rispetto alle regioni del Centro e del Nord d'Italia; «uno staccò» oltremodo penalizzante delle tariffe elettriche, se è vero che le imprese e le famiglie calabresi pagano, rispettivamente, il 50 per cento e il 10 per cento in più delle imprese e delle famiglie del Centro-Nord, come lo scrivente ha denunciato al Ministro dell'industria Bersani nel corso della sua audizione avvenuta il 27 luglio 1999 presso la Commissione industria del Senato, il quale nulla ha obiettato al riguardo, così implicitamente ma chiaramente confermando la circostanza,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo, che pur sembra dimostrare una indubbia sensibilità per la coesione sociale delle zone depresse del Mezzogiorno, non intenda intervenire, con l'autorevolezza e la sollecitazione che la situazione richiede, per indurre l'ENI a sottoporre a rigoroso monitoraggio l'attività estrattiva di cui sopra al fine di evitare l'ulteriore aggravarsi del fenomeno di subsidenza ed il conseguente prodursi di danni ulteriori alle coste, ai luoghi e manufatti balneari e ai beni archeologici di Crotone e provincia;

se non intenda altresì intervenire sull'ENI per indurlo a tutte le necessarie riparazioni, attraverso opere infrastrutturali ed equi indennizzi risarcitori, a favore della comunità di Crotone e dell'*hinterland* interessato.

(3-03032)

GERMANÀ. – *Al Ministro dei lavori pubblici*. – Premesso:

che il fenomeno del degrado delle costruzioni in cemento armato, specie di quelle che operano in ambienti aggressivi oppure di quelle situate in zone con condizioni climatiche ostili, è a tutti ben noto;

che il degrado prematuro di molte strutture in calcestruzzo armato in molteplici opere pubbliche e private od opere civili come ponti, viadotti autostradali, eccetera, riscontrato in tutti i paesi industrializzati, particolarmente in Italia, rappresenta un grave pericolo anche per l'incolumità dei cittadini;

considerato:

che la necessità di dare alle opere civili una maggiore durevolezza ha stimolato l'interesse generale per tutte quelle forme di protezione che consentono di prevenire il fenomeno della corrosione delle barre di armatura e contenere gli altissimi costi richiesti per il ripristino delle strutture;

che tra le varie forme di protezione possibili una delle più funzionali, certamente la più idonea alla normale pratica di cantiere, consiste nell'impiego di barre di armatura zincate, posto che altre tecnologie sperimentate danno rivestimenti qualitativamente migliori ma non sono applicabili su scala industriale;

che allo stato attuale per la zincatura a caldo del tondo per il calcestruzzo armato sono state emanate precise normative europee ed internazionali (USA, Francia, Gran Bretagna, Australia),

si chiede di conoscere se si intenda adottare misure urgenti per imporre l'uso di forme di protezione del tondo per il calcestruzzo armato nelle opere civili e pubbliche.

(3-03033)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MUNGARI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che in tutto il vasto comprensorio della provincia di Crotone – che abbraccia tra le altre località turistico-balneari, l'area di Crotone, Isola di Capo Rizzuto e Punta le Castella – non esiste, ancora oggi, una camera iperbarica nonostante che in detta zona, in estate, per il continuo e folto afflusso turistico, la popolazione superi mediamente le l00.000 unità;

che tale presidio sanitario appare ormai di assoluta necessità ed urgenza a salvaguardia della salute pubblica (dei residenti e dei turisti),considerato che numerosi pescatori subacquei sono stati, in questi ultimi tempi, colpiti da embolie gassose e hanno dovuto essere ricoverati, attraverso il servizio di emergenza del «118», nel lontano ospedale di Catanzaro, dove esiste una camera iperbarica,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione come sopra descritta e, comunque, se non intenda intervenire per porre rimedio, con tutta l'urgenza del caso, alla denunciata carenza di presidio terapeutico, dotando l'ospedale civile di Crotone di una camera iperbarica nonché di un apparecchio di risonanza nucleare, mancante anch'esso in questa grande struttura ospedaliera, dotata di oltre 600 posti-letto.

(4-16072)

DEMASI, COZZOLINO, PONTONE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che recentemente la città di Cava de' Tirreni (Salerno) è stata sconvolta da una serie di attentati nei confronti di esercizi commerciali particolarmente accorsati;

che tali atti intimidatori autorizzano il sospetto di infiltrazioni malavitose organizzate;

che, qualora vero, tali presenze sarebbero altamente destabilizzanti per il tessuto economico particolarmente debole del centro campano,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali disposizioni si ritenga necessario ed improcrastinabile disporre per arginare la diffusione della criminalità organizzata ed occasionale che sembra stia corrompendo il tessuto sociale ed economico della città metelliana;

quali iniziative si intenda prevedere per sollecitare indagini urgenti ed approfondite sulle cause del fenomeno degenerativo e sulle eventuali responsabilità locali per omissioni nella vigilanza e nella prevenzione.

(4-16073)

RECCIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che l'articolo 11, comma 1, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria), recita testualmente: «Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate»,

che l'articolo 16 della succitata legge n. 990 del 1969 sanziona addirittura con la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione sulla responsabilità civile il mancato adempimento dell'obbligo di cui sopra;

che pertanto, in base a queste disposizioni, le agenzie assicurative non possono rifiutarsi di assicurare un veicolo adducendo come motivazione il fatto che l'assicurato risiede in zone dove i premi riscossi non riescono a coprire i risarcimenti pagati;

che le agenzie si rifiutano invece di assicurare gli autoveicoli intestati a persone residenti nei comuni dell'agro aversano (in provincia di Caserta), sostenendo che in tali zone il numero dei sinistri è troppo elevato;

che inoltre le compagnie stanno procedendo alla chiusura delle agenzie e subagenzie operanti nell'Aversano, determinando con ciò la disdetta dei contratti assicurativi e l'impossibilità per i residenti di assicurarsi in zona, visto che le agenzie rimaste si rifiutano di stipulare nuove polizze;

che nell'Aversano, che conta 237.262 residenti, sono presenti attualmente solo sei compagnie (Assitalia, SAI, Generali, Meie, Aurora,

Winterhur) che operano con sette agenzie, in pratica un'agenzia ogni 33.894 abitanti;

che tale situazione sta comportando seri pericoli per la circolazione stradale, considerato che l'esigenza di mobilità costringe le persone a circolare con i propri veicoli anche se privi della copertura assicurativa, e potrebbe assumere aspetti di vero e proprio allarme sociale oltre che ingenerare una preoccupante sfiducia nei confronti delle istituzioni, che non riescono a garantire l'applicazione di una legge dello Stato;

che occorre altresì sottolineare la negativa ricaduta occupazionale conseguente alla decisione delle compagnie assicuratrici di chiudere numerose subagenzie, in un territorio tra l'altro già fortemente afflitto dalla piaga della disoccupazione,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti si intenda intraprendere per assicurare il rispetto dell'articolo 11 della legge n. 990 del 1969 da parte delle compagnie assicuratrici e per sanzionarne i comportamenti illegittimi, ai sensi dell'articolo 16 della citata legge.

(4-16074)

SALVATO, SCOPELLITI. – *Al Ministro di grazia e giustizia*. – Premesso:

che Mario Tuti è continuativamente in carcere dall'estate del 1975;

che dal 1982 al 1986 è stato sottoposto al regime di isolamento di cui all'ex articolo 90 dell'ordinamento penitenziario;

che dal 1986 all'estate del 1987 è stato sottoposto al regime di sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-*ter* dell'ordinamento penitenziario;

che nel 1992 è stato sottoposto per un anno al regime di cui al secondo comma dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario;

che durante la sua lunga detenzione in varie carceri ha attivamente partecipato all'opera di risocializzazione:

che è stato fondatore del progetto teatro-carcere negli istituti di massima sicurezza, pur non potendo mai partecipare a rappresentazioni esterne;

che uno suo lavoro teatrale è stato premiato dal quotidiano «L'Avvenire»;

che durante la sua permanenza in carcere ha conseguito la laurea in scienze forestali ed ha manifestato l'intenzione di proseguire ancora gli studi al fine di essere ammesso al dottorato di ricerca;

che ha realizzato un progetto sull'editoria multimediale nell'ambito del laboratorio Signal-Mediars, da lui coordinato, ed ha, fra l'altro, presentato il CD-ROM del progetto, da lui prodotto, al festival Ultrapadum '97;

che di recente ha prodotto per conto della regione Lombardia e della soprintendenza ai beni culturali di Milano un CD-ROM multimediale per la mostra sui vetri antichi al Museo archoelogico di Milano;

che un altro CD-ROM da lui prodotto è stato segnalato alla rassegna fiorentina MediarTec '98, diretta da Gillo Pontecorvo, ed ha rea-

lizzato altri due lavori multimediali per conto del Conservatorio di musica di Parma;

che al momento ha in corso ulteriori collaborazioni con il comune di Voghera, con l'azienda agricola sperimentale Riccagioia di Torrazza Coste e con il comune di Casteggio per la realizzazione di prodotti multimediali;

che il Teatro regio di Parma ha approvato un suo progetto di sceneggiatura per un'opera lirica in cartellone la prossima stagione;

che l'Università verde gli ha proposto di collaborare agli studi preparatori per il Parco delle quattro regioni, occupandosi della valorizzazione dei beni culturali del territorio;

che è nella condizione per poter fruire dei benefici di legge finalizzati a dare seguito all'opera di reinserimento sociale iniziata proficuamente in carcere,

si chiede di sapere se e quali siano le ragioni che ostacolano il proseguimento del percorso trattamentale intrapreso dal signor Tuti. (4-16075)

MARRI, PELLICINI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che la basilica cattedrale di Atri (Teramo), dedicata a Santa Maria Assunta, risale al 1200 e fu edificata su una precedente chiesa a cinque navate del IX-X secolo d.C., a sua volta costruita su una conserva d'acqua di epoca romana del III secolo a.C.;

che la predetta basilica rappresenta un raro esempio nell'architettura religiosa;

che la stessa, riconosciuta monumento nazionale nel 1899 e, successivamente, eretta a basilica sotto il pontificato di Paolo VI, rappresenta il più importante monumento tra quelli esistenti nella provincia di Teramo e dei più prestigiosi del Centro e del Meridione;

che l'importanza della basilica nasce sia dalle caratteristiche architettoniche intrinseche nel monumento sia dal ricco patrimonio artistico in essa custodito; essa è, inoltre, sede della parrocchia più grande della diocesi di Atri-Teramo;

che sotto il presbiterio è ubicata una piscina di epoca romana del secolo II d.C., con mosaici raffiguranti animali acquatici, mentre nel coro si trova il maestoso ciclo pittorico di Andrea De Litio raffigurante in 101 pannelli le storie di Maria;

che nell'ambito giubilare la cattedrale assume notevole importanza sia in relazione alla bolla pontificia «Incarnationis Misterium», emessa dall'attuale pontefice, sia sotto il profilo liturgico considerata l'importanza del rito di apertura della Porta santa che ogni anno si celebra il 14 agosto (festa dell'Assunta);

che nel corso degli anni la basilica cattedrale è stata sottoposta a opere di restauro da parte della sovrintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Aquila;

che il restauro ha interessato in modo particolare gli affreschi, tra cui il ciclo pittorico citato (1460-1477), e il consolidamento della torre campanaria e della prima campata della chiesa;

che la città di Atri è considerata una delle città più importanti del mondo antico, essendo stata città ducale dal 1394 al 1780 e avendo avuto rilievo nel periodo dell'unità d'Italia;

che la stessa oggi custodisce un patrimonio storico, artistico, archeologico, etnografico, archivistico e bibliografico tra i più importanti della regione;

che altresì notevole è stato l'apporto della comunità parrocchiale e delle istituzioni locali che si sono fatte carico del restauro di quattro portali della cattedrale, della chiesa di Santa Reparata, della chiesa di San Martino, della chiesa della Madonna Addolorata in Treciminiere, della chiesa di S. Croce e dl una parte della chiesa settecentesca di San Francesco, costruita nel XIII secolo per volere del beato Filippo Longo Settimo, compagno di San Francesco d'Assisi;

che la cattedrale si presenta oggi in condizioni strutturali precarie e necessita di un intervento finanziario non sostenibile dalla comunità locale;

che è urgente provvedere al rifacimento della pavimentazione, interessata allo stato attuale da un rigonfiamento generalizzato con esplosione della stessa in diversi punti;

che, inoltre, le pareti perimetrali presentano dissesti statici, mentre l'impianto per l'illuminazione non è più funzionante, considerato che risale al 1958 e che non è stato adeguato alle normative europee e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 626 del 1994,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover adottare prowedimenti urgenti volti al finanziamento delle opere necessarie per il completamento del restauro della basilica cattedrale di cui in premessa, considerato altresì che la stessa rappresenta il più importante bene storico-architettonico della città di Atri.

(4-16076)

NOVI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso:

che un gruppo di imprenditori che realizzano e locano edifici destinati ad ospitare caserme e presidi delle forze dell'ordine si sarebbero visti bloccare le procedure in corso da un funzionario del Ministero dell'interno;

che detto funzionario è al vertice della 2ª divisione del Servizio accasermamento;

che successivamente questi imprenditori sarebbero stati avvicinati da un mediatore che ha proposto, dietro pagamento di un'adeguata tangente, lo sblocco delle pratiche;

che, a quanto risulta all'interrogante, sembrerebbe che parte di queste tangenti avrebbero dovuto essere versate nelle casse di un partito di Governo,

si interroga il Ministro dell'interno per sapere se sia a conoscenza di questi traffici che si svolgerebbero nella 2ª divisione del Servizio accasermamento.

(4-16077)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che ai sindaci di seguito elencati è stata inviata la seguente lettera che lo scrivente ritiene importante per i contenuti:

«A S.E. Il Prefetto di Napoli
Ai sindaci di Ischia, Casamicciola, Lacco,
Procida, Serrara Fontana, Capri, Anacapri
Al Commissario prefettizio di Forio

Prot. n. 9901F218
Oggetto: rete telematica civica e turistico-culturale per le isole
di Luciano Venia
Presidente di Isola Futura

Lo sviluppo della telematica civica con la sperimentazione di reti di trasmissione di notizie e l'apertura di migliaia di pagine web è lontano anni luce dai problemi e dalle strutture meridionali. Laddove i municipi si sforzano di sopravvivere ai dissesti finanziari e ad una forma nuova di litigiosità rampantista che ha sostituito le cordate alle correnti risulta difficile materializzare una linea di comunicazione coi cittadini distribuendo loro un pacchetto di servizi.

L'esempio ultracitato di Iperbole, la rete civica di Bologna che conta circa 64.000 contatti al giorno con oltre 15.000 utenti privati, e di questi ben 1.350 collettivi, cioè aggregazioni di scuole, circoli, imprese, eccetera, è la straordinaria dimostrazione di come sia larga la forbice del divario Nord-Sud anche in ordine alle tecnologie e al loro impiego nella catena informativa democratica.

Resta davvero lontano per il Sud il sogno di uno sviluppo in sintonia con l'Europa quando questi dati si presentano così violenti nella loro eloquenza e dimostrano quanto arretrato sia invece il bagaglio culturale di certa pseudoclasse dirigente tutta rinchiusa in pochi libretti letti all'epoca della scuola dell'obbligo e incapace di una elaborazione feconda e di una progettualità ariosa e corposa e soprattutto corredata di quegli elementi che ne consentono la immediata esecutività ed eseguibilità.

Per le isole una rete telematica sarebbe un valore aggiunto non solo al dibattito democratico che langue pericolosamente, ma anche al miglioramento della qualità dei servizi offrendo al turista sistemato in albergo o all'utente comunque e da qualunque postazione collegato una miriade di spunti, notizie, occasioni di confronto ed inoltre nel tempo l'accesso ad una gamma assai vasta di servizi *on line* sino alla sperimentazione nella distribuzione di programmi audiovideo, alla divulgazione di previsioni meteo, quotazioni delle borse, orari del trasporto, aggiornamenti specifici, viabilità, eventi, emergenze, curiosità, appuntamenti culturali e informazioni di tipo politico ed istituzionale come l'accesso alla banca dati delle leggi e dei regolamenti, ai concorsi, alle opportunità di lavoro, alla solidarietà operativa, al soccorso, alla medicina.

Inoltre ciò sarebbe una autentica rivoluzione nel campo della amministrazione con la diffusione integrale di delibere, ordinanze e provvedimenti che certamente renderebbero più consapevole il cittadino e lo

spingerebbero ad una maggiore partecipazione alla decisione e alla riflessione.

Inoltre il rendiconto dei bilanci, dei dati dell'inquinamento, delle forniture idriche, delle quotazioni delle merci sui mercati e ogni altra possibile notizia come quelle regionali e locali.

In questo quadro le testate giornalistiche e radiotelevisive locali potrebbero avere un ruolo essenziale mentre altre possibilità di cooperazione dovrebbero riguardare quanti già operano nel mercato di Internet.

Una ennesima proposta che va oltre la sterile discussione sulle cose vecchie e che si pone come forma di elaborazione del progetto di guida delle isole.

Anzi, proprio la comunità isolana che oggi è possibile costituire in forza di una legge dello Stato potrebbe divenire la stazione di partenza e la sede istituzionale responsabile per un progetto ambizioso e meraviglioso come quello qui esposto.

Infatti la creazione di una rete telematica civica ricorrendo ad una sana sinergia intercomunale e alle provvidenze di legge potrebbe davvero originare sviluppo e lavoro oltre a modernizzare l'offerta turistica qualificandone ogni fase, servizio ed aspetto concreto.

Alle piccole dosi di storia contenute negli opuscoli e nei *depliant* e troppe volte insufficienti a trasmettere il rilievo di una presenza civile, di un reperto archeologico e di una bellezza naturale occorre supplire con pagine specializzate di tenore e valore scientifico che siano consultabili ed estraibili dalla rete per divenire mappa, sentiero e programma di visita guidata e di escursione oltre a diffondere via Internet il valore fondante del Sistema Isola e il valore strategico e storico di una comunità e di una terra.

Le arti, i tesori custoditi sull'isola, i maggiori artisti, i testi composti ad Ischia e su Ischia o di autori passati per le isole, le musiche, i balli tipici, le ricette, le lavorazioni artigianali, i vestiti, le foto artistiche e i ritratti, gli ospiti illustri dell'isola, tutto organizzato e "venduto" al turista in visita all'isola o al fruitore della rete che da lontano sceglie il prodotto Ischia tra gli scaffali infiniti della rete globale.

Napoli, 26 luglio 1999

LUCIANO VENIA»,

l'interrogante chiede di conoscere quali interventi il Presidente del Consiglio, tramite il Dipartimento del turismo, ed il Ministro delle comunicazioni, ognuno per le proprie competenze, ritengano interessanti e da adottare, ed in tal caso con quali interventi legislativi.

(4-16078)

IULIANO, BESSO CORDERO. – *Al Ministro per i trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il porto di Salerno è tra i maggiori scali italiani essendo classificato nella prima classe dei porti commerciali; ciò può desumersi anche dalla quantità e dalla qualità dei suoi traffici: nell'anno decorso sono infatti giunte in porto 1.763 navi con un movimento di 3.598.000 tonnellate di merci secche, 250.846 contenitori, 258.065 autoveicoli non immatricolati, ponendosi per queste specialità merceologiche rispettiva-

mente al sesto ed al terzo posto in Italia; è altresì il più importante centro per l'importazione di frutta esotica nel Meridione d'Italia;

che porto di Salerno dà lavoro diretto a 1.300 persone e genera un indotto di gran lunga superiore;

che a causa del «gigantismo navale» il porto di Salerno sta rischiando di essere emarginato dalle principali correnti di traffico, essendo consentito l'accesso in porto a navi con pescaggio medio non superiore a 9,45 metri e solo in particolari condizioni e banchine a 9,90 metri;

che la locale Associazione per la tutela e lo sviluppo del porto di Salerno (Assotutela) con decreto n. 10352/ARS/AC/BR del 16 luglio 1998 è stata autorizzata dal Ministero dell'ambiente all'escavo di metri cubi 233.000 di sabbie; un'ulteriore autorizzazione per metri cubi 450.000 può essere rapidamente ottenuta essendo già pronti, e tutti favorevoli, i relativi esami granulometrici e le analisi chimiche e batteriologiche, studi e analisi costati alla predetta Assotutela, che rappresenta le componenti imprenditoriali, lavorative e di servizio del porto, più di 400 milioni, e che avrebbero dovuto essere effettuati a cura e spese dello Stato;

che l'impiego della motonave «Bragadini» del SEP (Servizio escavazione porti) di Napoli ottenuto per l'esecuzione della prima fase di escavo (233.000 metri cubi) dal Ministero dei trasporti e della navigazione a seguito di apposita convenzione con l'Assotutela ha dato risultati fallimentari, a conferma della scelta effettuata dalla amministrazione di procedere alla chiusura del SEP;

che su proposta dell'Assotutela e su iniziativa della capitaneria di porto di Salerno è stato stipulato il 15 giugno 1999 un protocollo d'intesa per l'escavo (in tre fasi) di metri cubi 1.013.000 e la utilizzazione delle sabbie estratte per il ripascimento delle spiagge di Salerno, soggette a inquietanti fenomeni erosivi; tale protocollo è stato firmato da regione Campania, provincia di Salerno, comune di Salerno, capitaneria di porto, Genio civile per le opere marittime e dalla stessa Assotutela; tale documento è stato trasmesso al Ministero dei trasporti e della navigazione con foglio n. 2/18530/TE del 7 luglio 1999 dalla capitaneria di porto di Salerno;

che l'opera di dragaggio del porto e il ripascimento delle spiagge del Salernitano prevedono i seguenti interventi ed impegni di spesa:

lire 9.500.000.000 per le fasi prima e seconda, 640.000 metri cubi (passo marittimo e bacino di evoluzione);

lire 6.200.000.000 per la fase III 400.000 metri cubi (bacini interni);

che il comune di Salerno ha prodotto analisi sia chimiche-batteriologiche, effettuate dalla ASL, sia granulometriche, svolte dall'Università di Salerno, che attestano la compatibilità delle sabbie del porto con le spiagge oggetto di ripascimento;

che il porto di Salerno, nonostante abbia registrato un costante incremento di traffico mercantile (crescita media annua del 10 per cento) e disponga di progetti cantierabili, è stato escluso dai fi-

nanziamenti della legge n. 413 del 1998, dei quali hanno beneficiato porti con movimento di navi e merci di gran lunga inferiori;

che la legge 27 febbraio 1998, n. 30, al punto 6 dell'articolo 9. «Interventi nel settore marittimo», stanzia 120 miliardi per il dragaggio dei porti;

che la capitaneria di porto di Salerno, con nota n. 11445/TE in data 30 aprile 1999 in risposta al dispaccio ministeriale n. SEP 0804 DEM 3 del 12 aprile 1999, ha segnalato la scarsa sicurezza del porto di Salerno e l'urgenza dei lavori di escavo dal passo marittimo di accesso e dell'approfondimento dei fondali del bacino di evoluzione nonchè delle darsene interne,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di far conoscere, in accoglimento della richiesta di intervento urgente formulata dalla locale capitaneria di porto, quali finanziamenti siano stati concessi per il dragaggio del porto di Salerno, approdo tra i maggiori d'Italia, per risolvere la situazione di emergenza sopra segnalata e garantire la sicurezza della navigazione portuale e degli accosti, realizzando nel contempo il ripascimento degli arenili salernitani gravemente compromessi da una grave erosione.

(4-16079)

CIRAMI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso:

che la Commissione «bicameralina» per la riforma amministrativa ha segnalato l'esigenza di ricondurre il Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla dipendenza organica dell'Agenzia di protezione civile;

che già il Governo e tutte le forze politiche hanno dato parere negativo a tale riforma in quanto si renderebbe ancora più confuso il quadro delle attività dello Stato in materia di garanzia della sicurezza dei cittadini;

che il soccorso pubblico ordinario assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco è altra cosa rispetto all'attività di protezione civile che lo Stato indirizza e coordina, lasciando agli enti locali i compiti di prevenzione, previsione e ricostruzione;

che la maggioranza dei vigili del fuoco è contraria alla dipendenza organica dell'Agenzia e ritiene che sopprimendo il Corpo nazionale dei vigili del fuoco venga penalizzata la propria professionalità con l'attribuzione di funzioni residuali di competenza di altri enti o amministrazioni dello Stato;

che l'opera incessante svolta dai vigili del fuoco nelle attività di soccorso pubblico alla popolazione è da tenere separata da quella straordinaria di protezione civile,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario mantenere distinta, attraverso la conferma del progetto di riordino dei Ministeri, l'attività ordinaria di soccorso pubblico da quella di emergenza e protezione civile al fine di garantire alla cittadinanza un efficace e qualificato servizio a tutela della sicurezza quotidiana.

(4-16080)

BALDINI. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle comunicazioni*. – Premesso:

che in occasione dell'approvazione del bilancio della RAI spa al 31 dicembre 1998 da parte degli azionisti, il collegio sindacale ha espresso alcune riserve;

che nella nota del collegio sindacale si fa riferimento ad una serie di attività di verifica presso le dipendenze periferiche della società dalle quali sono emerse «criticità, già segnalate in precedenza, sia nel coordinamento delle strutture aziendali sia nel sistema dei controlli interni, con alcune conseguenze anche sulla regolarità formale degli atti» ed inoltre «l'insufficienza di talune misure per la salvaguardia del patrimonio aziendale».

che lo stesso collegio ha evidenziato l'«intempestività nell'adozione di idonei provvedimenti correttivi» da parte del vertice aziendale, solo parzialmente temperata dalla presentazione di una nuova formula organizzativa tendente a migliorare la trasparenza gestionale ed a responsabilizzare i centri decisionali;

tenuto conto che le osservazioni svolte dal collegio sindacale in merito alle dipendenze periferiche della società appaiono di estrema gravità,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di verificare quanto segnalato dal collegio sindacale nella relazione al bilancio 1998 in merito alla gestione delle dipendenze periferiche della società e, nel caso in cui sussistano irregolarità contabili e gestionali, quali provvedimenti intendano adottare.

(4-16081)

CARUSO Antonino, BUCCIERO. – *Al Ministro delle finanze*. – Premesso:

che l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 prevede la possibilità (l'obbligo, in alcuni casi) per i contribuenti di avvalersi di sistemi telematici per la presentazione delle dichiarazioni fiscali;

che in particolare la vigente normativa prescrive che le società con capitale superiore a cinque miliardi di lire, al contrario di quelle con capitale inferiore cui sono riservati altri e più tradizionali veicoli, devono procedere alla periodica presentazione delle dichiarazioni IVA mensili, con procedura telematica;

che è specificamente previsto che le dichiarazioni relative ai mesi da gennaio a giugno 1999 debbano essere presentate entro il 31 luglio 1999, quelle relative al mese di luglio, entro il 30 settembre 1999; quelle relative al mese di agosto, entro il 31 ottobre 1999, e così via;

che il Ministero impone, nel caso di trasmissione telematica delle dichiarazioni, che il soggetto dichiarante utilizzi uno specifico modulo di controllo preventivo delle dichiarazioni stesse, modulo predisposto dallo stesso Ministero;

che tale modulo opera, come detto, un controllo preventivo delle dichiarazioni prima che le stesse possano essere inviate telematicamente all'Ufficio entrate del Ministero;

che il 26 luglio 1999 il modulo di controllo di cui si discute è stato rilasciato agli utenti nella nuova rinnovata versione denominata «2.3»;

che il rilascio è dunque avvenuto con solo cinque giorni di anticipo, rispetto alla prima delle scadenze sopra previste,

si chiede di sapere:

se il Ministro delle finanze giudica ammissibile un tale ritardo e quali siano le ragioni dello stesso;

quali provvedimenti il Ministro intenda assumere perchè non debba ripetersi quanto accaduto;

per quali ragioni il Ministro non abbia ritenuto di «circolarizzare», con lo stesso strumento informatico con cui è stato provveduto al rilascio del predetto *software*, un breve rinvio del termine di trasmissione delle dichiarazioni, così da semplificare le operazioni poste a carico degli utenti.

(4-16082)

NOVI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il sindaco del comune di Capo d'Orlando, in provincia di Messina, si sarebbe reso responsabile della ricostruzione di una spiaggia totalmente erosa;

che Legambiente, invece di schierarsi dalla parte del sindaco, avrebbe preso partito per un gruppo di affaristi locali emerginato dal governo comunale;

che il sindaco nei cui atti fino ad ora non sono stati rilevati comportamenti ammmministrativi illegittimi, è oggetto di una criminalizzazione politica da parte di parlamentari della maggioranza di Governo che premono per lo scioglimento del consiglio comunale per mafia,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo ritenga che le trame politico-istituzionali denunciate dal sindaco rispondano a verità.

(4-16083)

ROSSI, MORO, STIFFONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'articolo 36 (competenze del sindaco e del presidente della provincia) della legge 8 giugno 1990, n. 142, «Ordinamento delle autonomie locali», al comma 1 recita: «Il sindaco ed il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti»;

che il comma 7 del medesimo articolo 36 della citata legge n. 142 del 1990 recita: «Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune da portarsi a tracolla della spalla destra»;

che le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale sono indicate dall'articolo 38 della legge n. 142 del 1990 in questione rubricato come (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza stata-

le), funzioni soggette alla vigilanza del prefetto proprio per la loro competenza statale, inerenti la tenuta di registri di stato civile, la vigilanza su quanto può interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, nonchè su quelle di polizia giudiziaria affidate al Sindaco dalla legge;

che le normative sulla pubblica sicurezza nonché sullo stato civile, espressamente prevedono che l'ufficiale, e consequenzialmente il sindaco facente funzione, svolga la sua attività cinto dalla fascia tricolore;

che nulla è detto invece, dalla citata normativa, in materia di rappresentanza, dando luogo ad una molteplicità di possibili interpretazioni, in conseguenza della quale alcuni sindaci hanno ritenuto di poter presenziare a pubbliche manifestazioni cinti da una fascia recante i colori del comune che gli stessi presiedevano, in luogo del tricolore previsto dalla legge n. 142 del 1990 e sono stati invitati dai prefetti competenti a desistere dall'utilizzo della stessa in favore del tricolore,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra;

se esistano decreti ministeriali, regolamenti o comunque fonti di diritto amministrativo che possano fare chiarezza sull'obbligo da parte del sindaco di utilizzare la fascia tricolore al di fuori delle strette funzioni di competenza statale;

se il Ministro in indirizzo non ritenga, qualora gli obblighi in argomento sussistano senza ombra di dubbio, in ottemperanza con il nuovo orientamento a favore delle autonomie locali, di dover prevedere strumenti normativi che consentano ai sindaci, quando svolgono esclusiva funzione di rappresentanza e non atti correlati alle competenze statali, di indossare una fascia con i colori del comune in cui sono stati eletti, atteso che gli interessi e i sentimenti che rappresentano, così come le aspirazioni e le esigenze, sono prettamente localistiche e non nazionali. (4-16084)

MUNDI, FUMAGALLI CARULLI, DUVA, BESOSTRI, LOMBARDI SATRIANI, DI BENEDETTO, GIORGIANNI, NAPOLI Roberto, CORTELLONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che in data 27 luglio 1999 l'Assemblea del Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge n. 3919 sulla delega al Governo per il riordino della carriera diplomatica e prefettizia;

che, nella medesima sede, in data 15 dicembre 1998 era stato accolto un ordine del giorno con il quale il Governo si impegnava a disciplinare lo *status* giuridico degli ispettori generali e dei direttori di divisione, con opportune modifiche ad integrazione della normativa di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 29 del 1993, attraverso idonee misure da includere in uno dei provvedimenti legislativi collegati alla legge finanziaria 1999;

che parte degli scriventi, in sede di discussione presso le Commissioni congiunte competenti (Affari Costituzionali ed Esteri) hanno presentato, in ottemperanza alle linee indicate nel citato ordine del giorno, l'emendamento 11.0.1 concernente la sistemazione giuridica del pre-

detto personale, con formulazione inequivocabile che escludeva oneri aggiuntivi di spesa per le Amministrazioni interessate;

che l'emendamento stesso non si è potuto trasformare, come altri, in un ordine del giorno i cui contenuti potessero essere inclusi nei decreti legislativi del Governo – trattandosi di materia non rientrante nell'oggetto specifico della delega e, come tale, da disciplinare con norma primaria – e conseguentemente è stato respinto dalle menzionate Commissioni unicamente per non modificare il testo del disegno di legge all'esame rispetto a quello licenziato della Camera dei deputati;

che il 15 luglio 1999 in occasione della discussione generale del provvedimento in parola si è ricordato quanto in precedenza esposto, senza pervenire alla soluzione dell'annosa questione,

si chiede di sapere:

se e come il Governo intenda al più presto ottemperare all'impegno assunto, per evitare ulteriori denunce di rinvio *sine die* di un provvedimento doveroso teso, unicamente, a realizzare il necessario completamento dello stato giuridico previsto dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 29 del 1993 per i dipendenti del cosiddetto ruolo ad esaurimento dello Stato e degli enti pubblici non economici, che oramai assommano a poco più di 2.000 unità in servizio attivo, provvedimento, ripetesi, che esclude tassativamente oneri aggiuntivi di spesa per la finanza pubblica.

(4-16085)

CIONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia*. – Premesso:

che sul giornale «La Nazione» del 29 luglio in cronaca di Firenze appare un articolo dal titolo «Violenza gratuita a Sollicciano»;

che l'articolo prosegue con una nota denuncia della signora Orietta Lunghi, capogruppo in consiglio regionale della Confederazione dei comunisti che recita «Violenza gratuita su un detenuto nel carcere di Sollicciano»... «martedì 13 luglio davanti a decine di testimoni un detenuto del reparto D è stato duramente e ripetutamente picchiato da alcuni agenti»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di attivarsi per accertare la veridicità o meno del gravissimo episodio denunciato dalla signora Orietta Lunghi al fine di salvaguardare la dignità e la professionalità degli agenti del carcere di Sollicciano;

qualora l'episodio si sia effettivamente verificato, se non ritenga di prendere misure esemplari nei confronti di coloro che si sono resi responsabili di tale episodio nonché di accertare come sia possibile che alle soglie del 2000 avvengano ancora fatti simili.

(4-16086)

SALVATO. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale*. – Premesso:

che l'articolo 1, lettera *b)* della legge n. 87 del 29 gennaio 1994 dal titolo: «Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale

nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti» prevede, nella corresponsione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, una quota del 60 per cento dell'indennità integrativa speciale;

che la suddetta indennità viene corrisposta altresì agli iscritti all'OPAFS (Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato);

che la citata legge n. 87 del 1994 è stata approvata dopo una pronuncia della Corte costituzionale, la n. 243 del 5 maggio 1993, che aveva ravvisato una diversità di trattamento, relativamente all'indennità di fine rapporto, tra i dipendenti pubblici collocati in pensione prima o dopo il 1° dicembre 1994;

che l'articolo 3, comma 3, della succitata legge disciplina i tempi in cui deve venire corrisposta la prestazione;

che l'applicazione della legge n.87 del 1994 ha dato origine ad un contenzioso poiché l'INPDAP, nella corresponsione dell'indennità, applica una percentuale del 48 per cento – in luogo del 60 per cento – previsto dalla legge;

che ciò ha dato origine a numerosi ricorsi in tribunale, alcuni dei quali sono stati accolti;

che tale situazione prefigura un'ulteriore disparità di trattamento tra i cittadini aventi gli stessi diritti e la stessa situazione giuridica,

si chiede di sapere se si intenda intervenire:

per chiarire e risolvere definitivamente questa controversa situazione;

per corrispondere agli aventi diritto la percentuale del 60 per cento dell'indennità integrativa speciale, come esplicitamente previsto dall'articolo 1, lettera *b)*, della legge n. 87 del 1994.

(4-16087)

LORETO. – *Ai Ministri per le politiche agricole e delle finanze.* – (*Già* 3-02340)

(4-16088)

GAMBINI, BONAVITA, UCCHIELLI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il fenomeno del lavoro frontaliero sta assumendo un ruolo importante nell'ambito dell'Unione europea, anche in rapporto ai territori che con essa confinano; un fenomeno sempre più rilevante, che favorisce la crescita economica e occupazionale nella forma dei cosiddetti «distretti sovranazionali» e che apre però nuovi problemi sotto il profilo delle condizioni contrattuali e della tutela dei lavoratori transnazionali;

che queste problematiche appaiono particolarmente rilevanti nei confronti degli oltre 4.000 nostri concittadini che si recano giornalmente nella Repubblica di San Marino a lavorare; infatti è noto che questi lavoratori sono – per prassi amministrativa consolidata ormai decennale – assunti sempre a tempo determinato per posti di lavoro che non sono tuttavia stagionali ma fissi, con intuibili difficoltà e disagi sul piano umano e nell'ambiente di lavoro e in più con la grave conseguenza che,

a causa della assunzione a tempo determinato, il lavoratore italiano non ha diritto in caso di riduzione del personale a nessuna forma di ammortizzatore sociale: si tratta di una forma grave di discriminazione che i lavoratori italiani subiscono per effetto della residenza in territorio italiano discriminazione che il nostro paese si guarda bene dall'applicare ovviamente nei confronti dei cittadini sammarinesi che risiedono in San Marino e che si recano a lavorare in Italia;

che questa discriminazione contravviene in maniera palese all'articolo 4 della convenzione internazionale di amicizia e buon vicinato stipulata tra i due paesi, ed inoltre non dovrebbe più sussistere alla luce della nuova convenzione fra Repubblica di San Marino e Unione uropea, la quale esclude, nel capitolo dei diritti sociali e in particolare negli articoli 20 e 28, simili comportamenti; tale convenzione è già stata ratificata dai due Stati direttamente interessati e a breve termine, sarà vigente pienamente in quanto ratificata da tutti gli Stati firmatari dell'Unione europea;

che al contrario risulta che il governo sammarinese anziché cominciare a fare passi in avanti in termini di parificazione stia operando nella direzione opposta; infatti nello scorso dicembre ha abbreviato la durata del permesso di lavoro da 12 mesi a 6 mesi e reso noto un disegno di legge che punta a cancellare, per i residenti all'estero, il rapporto di lavoro dipendente, trasformando tutti i rapporti di lavoro frontalieri in rapporto di lavoro autonomo con evidenti e gravissime penalizzazioni e discriminazioni nei confronti dei lavoratori italiani che perderebbero ogni tutela sociale e sindacale;

che resta inoltre aperto il grave problema delle procedure relative alle comunicazione fra le amministrazioni previste dalle attuali convenzioni; infatti risulta che la distorta modalità di informazione fra di esse non metta l'amministrazione italiana nelle condizioni di poter fruire dei rimborsi che spettano in materia di assistenza sanitaria come da convenzione del 1974; tale convenzione prevede il versamento di una quota capitaria mensile nei confronti del Servizio sanitario nazionale per ogni lavoratore che risulti essere occupato a San Marino; risulta invece che il nostro Servizio sanitario nazionale non riceva le somme corrispondenti ai lavoratori occupati, con versamenti che non raggiungono il miliardo e mezzo a fronte di versamenti che dovrebbero invece attestarsi, secondo un calcolo attendibile, attorno ai 10 miliardi;

che tutto ciò genera grande motivo di tensione e di allarme sociale tra gli oltre 4.000 lavoratori frontalieri italiani a San Marino, che assistono alla progressiva precarizzazione del proprio rapporto di lavoro, che sentono crescere una insopportabile divaricazione tra principi dichiarati e sottoscritti nelle più importanti sedi istituzionali e diplomatiche e una pratica costante di disparità e discriminazione, che sentono gravemente disattesa la doverosa tutela delle proprie condizioni da parte dello Stato italiano;

che il Ministero del lavoro, assieme a quello degli affari esteri, è stato più volte interessato da parte delle organizzazioni dei lavoratori in merito a queste gravi problematiche senza che abbia

attivato alcuna iniziativa, rischiando di porre così le premesse di un ulteriore aggravarsi della tensione sociale,

si chiede di conoscere:

quali siano le ragioni dell'inerzia dell'amministrazione italiana;

se il Ministro in indirizzo sia intenzionato a produrre una iniziativa tesa a garantire la tutela dei lavoratori italiani a San Marino e ripristinare quelle condizioni di parità e reciprocità che, anche nel campo del lavoro, sono il fondamento di un rapporto di buon vicinato tra i due Stati.

(4-16089)

GAMBINI, PIZZINATO, PELELLA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che in data 25 febbraio 1999 lo scrivente senatore Gambini ha rivolto al Ministro in indirizzo un'interrogazione sull'incomprensibile contenzioso aperto dalla sede riminese dell'INPS nei confronti della commissione regionale dell'artigianato dell'Emilia-Romagna, senza ancora ricevere alcuna risposta;

che il contenzioso in questione nasce dalla decisione di quella commissione di iscrivere all'albo delle imprese artigiane circa 200 imprese per l'attività di «bagnino-fornitore di servizi ed attrezzature di spiaggia»;

che il tribunale di Bologna ha respinto con giurisprudenza costante ed uniformemente motivata tutti i ricorsi avanzati; all'epoca dell'interrogazione si trattava di 98 giudizi di primo grado, oggi si è a ben 184 in primo grado e 22 in corte d'appello;

che tutto ciò ha provocato un ingiustificabile sperpero di danaro e di risorse pubbliche da parte dell'INPS e della regione Emilia-Romagna ed ha creato un del tutto immotivato, quanto artificioso, stato di tensione con la categoria interessata;

che, anche nell'ipotesi, ormai del tutto smentita dalle sentenze del tribunale di Bologna, di una qualche fondatezza della posizione dell'INPS di Rimini, non si avrebbe nessun vantaggio finanziario per l'INPS, in quanto i contributi da incassare sono i medesimi sia che gli operatori vengano inquadrati nel commercio sia che lo siano nell'artigianato;

che risulta, nonostante gli esiti giudiziari chiarissimi finora acquisiti, che l'intendimento dell'INPS sia quello di ricorrere in Cassazione, aggravando ulteriormente la legittima protesta degli operatori e l'insostenibile spreco di risorse;

che detto comportamento appare assolutamente incomprensibile e dà luogo alle più strane interpretazioni e sospetti,

si chiede di conoscere:

quali ragioni abbiano motivato e motivino l'iniziativa dell'INPS di Rimini che non può essere stata certo intrapresa sotto l'esclusiva responsabilità di questo ufficio;

quali costi siano stati fino ad ora inutilmente sostenuti per tenere in piedi l'improbabile contenzioso con gli operatori di spiaggia riminesi;

se le cause siano state sostenute dagli uffici legali dell'INPS o affidati a studi legali esterni;

qualora i fatti sopra indicati avessero riscontro, se non si ritenga di segnalare l'accaduto alla Corte dei conti.

(4-16090)

SALVATO, CÒ, RUSSO SPENA, BOCO, BORTOLOTTO, CAMERINI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 28 luglio 1999 nei confronti di Luca Casarini, portavoce dei centri sociali del Nord-Est, è stato emesso dalla procura di Trieste un provvedimento di un mese di detenzione domiciliare;

che il provvedimento restrittivo è stato emanato a seguito della violazione di un foglio di via che il Casarini aveva ricevuto dal questore di Trieste per aver partecipato nel 1995, con altri giovani appartenenti ai centri sociali di Padova e Venezia, alla occupazione di una ex caserma dei vigili del fuoco di Trieste al fine di trasformarla in un luogo di ritrovo;

che il provvedimento del questore conteneva l'invito a non soggiornare nel territorio comunale triestino per tre anni;

che il signor Casarini ha contravvenuto al foglio di via avendo partecipato nel 1996 ad un comizio a Trieste;

che il tribunale di Trieste ha quindi disposto la detenzione domiciliare per un periodo complessivo di un mese ed il tribunale di sorveglianza ha successivamente respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, in considerazione dell'avvenuta partecipazione ad una manifestazione non autorizzata all'interno della base aerea di Istrana (Treviso) per protestare contro i bombardamenti della NATO in Kosovo;

che i fatti sinora descritti evidenziano la natura politica delle attività del signor Casarini e l'assoluta non violenza delle sue manifestazioni di protesta,

si chiede di sapere quali risultino essere le motivazioni che hanno determinato l'adozione di una misura restrittiva della libertà personale nei confronti del signor Casarini e la mancata concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale.

(4-16091)

OCCHIPINTI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale possono risultare proprietarie di fabbricati che vengono utilizzati in tutto o in parte per l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

che i superiori immobili sono parte integrante del complesso coordinato di beni e lavoro che concorre alla realizzazione delle attività istituzionali e connesse;

che in atto «non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni»;

che l'assoggettamento ad imposte dirette dei fabbricati strumentali per le attività istituzionali e connesse delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, rispetto alla esenzione per quelli strumentali alle attività commerciali e di lavoro autonomo, appare giuridicamente ingiustificato e socialmente ingiusto;

che la commissione dei Trenta in sede di parere ha osservato: «Non poche perplessità desta la previsione di tassazione dei redditi dei fabbricati strumentali all'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse»,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale abbiano diritto di godere di analogo trattamento di esenzione delle imposte dirette per i fabbricati strumentali che dovessero possedere, come tali destinati all'esercizio delle attività istituzionali e connesse, anche e soprattutto in ragione del superiore interesse collettivo che rivestono le attività sociali delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale rispetto al diritto, sia pur meritevole di tutela, del giusto profitto delle imprese private;

se intenda introdurre con decreto urgente in sede di modifica dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ovvero dell'articolo 12 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, il seguente comma o periodo: «Non sono produttivi di reddito fondiario, altresì, gli immobili strumentali per l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale».

(4-16092)

MACERATINI, VALENTINO, MONTELEONE. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità*. – Premesso:

che alcune denunce da parte di associazioni di medici e di pazienti hanno reso noto che sarebbe in atto un'opera di intimidazione nei riguardi degli organi di informazione, al fine di impedire la divulgazione di dati che potrebbero lasciare ancora aperta la discussione sulla multiterapia Di Bella, specialmente come risulta da numerosi riscontri agli atti di alcune procure, per cui la programmazione, la conduzione e le conclusioni della sperimentazione in oggetto sarebbero totalmente al di fuori delle regole comunemente accettate in campo medico internazionale,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo possano confermare quanto suesposto e se, comunque, non ritengano cosa giusta verificare la premessa, anche alla luce delle conclusioni dei periti della commissione Madaro che, dopo aver esaminato centinaia di cartelle cliniche, hanno affermato l'efficacia, in assenza di tossicità, della multiterapia Di Bella.

(4-16093)

CAPALDI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità*. – Premesso:

che i giornali locali hanno riportato con grande evidenza il caso della malata di mente P. R., nata in Viterbo il 12 agosto 1969, iscritta

nel registro delle notizie di reato in data 5 luglio 1999, procedimento penale n. 847/99, presso la procura della Repubblica del tribunale di Viterbo, caso peraltro già segnalato verbalmente allo scrivente da associazioni democratiche, in stato di custodia cautelare presso l'ospedale di Viterbo per ben 17 giorni, in condizioni di assistenza a dir poco precarie considerando lo stato di alterazione del soggetto interessato;

considerato che i malati di mente debbono essere trattati con dignità e rispetto,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di verificare e perseguire ogni responsabilità o negligenza che possa aver determinato l'assurdo caso segnalato e per quale motivo la signora P. R., notoriamente seguita dal servizio di salute mentale, sia stata tenuta in stato di custodia cautelare per ben 17 giorni presso l'ospedale di Belcolle, nelle stanze per reclusi, e non nel reparto del servizio psichiatria diagnosi e cura della stessa struttura ove poteva egualmente essere «piantonata» ma adeguatamente curata;

come possa giustificarsi un servizio di assistenza che ha condotto la signora P R. a vivere quei 17 giorni in uno stato di abbrutimento e come mai non sia stato coinvolto nel caso il dipartimento di salute mentale che avrebbe potuto svolgere una efficace azione di rapporto ed informazione con la famiglia.

(4-16094)

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso:

che a Forte dei Marmi, comune della Versilia, la giunta comunale ha adottato un provvedimento definito dagli amministratori «di lotta all'abusivismo»;

che tale provvedimento consiste nel fatto di reprimere il commercio ambulante irregolare;

che si è impedito in questi giorni la vendita a commercianti ambulanti di origine senegalese, indiana, pakistana e a commercianti irregolari di origine italiana, – napoletani – soprattutto;

che sono utilizzate squadrette, appositamente costituite, di vigili urbani in borghese che con appostamenti, rastrellamenti ed inseguimenti hanno impedito la vendita ambulante irregolare;

che si è assistito a vere e proprie «cacce agli extracomunitari»;

che il 27 luglio 1999 vi è stato un intervento congiunto di vigili urbani e polizia che hanno fermato 13 persone, risultate tutte regolari;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire presso la giunta del comune di Forte dei Marmi per avere chiarimenti sul provvedimento amministrativo denominato «lotta all'abusivismo»;

se non valuti che i metodi adottati per combattere il commercio ambulante abusivo adottati dalla giunta di Forte dei Marmi siano lesivi delle libertà individuali e palesemente razzisti;

se non ritenga di adottare provvedimenti affinchè l'utilizzo di vigili urbani e delle forze di polizia si mantenga nell'ambito delle competenze loro assegnate.

(4-16095)

CURTO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che non accennano a diminuire i tragici incidenti che ormai con frequenza impressionante caratterizzano la strada statale n. 7 e, specificamente, il tratto tra Grottaglie e Brindisi;

che pare evidente che le cause dei fatti richiamati siano imputabili anche alla inadeguatezza dei controlli relativi alla viabilità e all'assenza di un serio piano alternativo tale da consentire lo smaltimento dei normali flussi di traffico senza aumentare considerevolmente i margini di rischio per coloro che utilizzano tali direttrici viarie (altro tratto la cui pericolosità eccezionale viene sottoposta all'attenzione dei Ministri destinatari della presente interrogazione e quello intercorrente tra Francavilla Fontana e Latiano),

si chiede di conoscere:

quali iniziative immediate si intenda assumere per attivare un più idoneo controllo dei flussi di traffico sulla strada statale n. 7;

quali iniziative immediate si intenda assumere nei riguardi dell'ANAS al fine di predisporre piani alternativi di traffico tali da consentire adeguati margini di sicurezza;

se siano stati effettuati controlli *in itinere* per verificare la continuità dei lavori e il rispetto dei termini di consegna delle opere, poichè parrebbe che la programmata ultimazione dei lavori sarà costretta a subire defatiganti e pericolosissime proroghe.

(4-16096)

RUSSO SPENA. – *Ai Ministri delle comunicazioni, della pubblica istruzione e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che su commissione del comune di Napoli, la Cassa per il Mezzogiorno, ha progettato e realizzato il complesso Polifunzionale 14B di Piscinola-Marianella;

che nel punto «B» della relazione del progettista (parte integrante del progetto) si recita, tra l'altro: «l'insieme degli oggetti che configurano il complesso scolastico, la loro articolazione globale e di dettaglio, le scelte formali avranno un senso nella misura in cui riusciranno ad inserirsi nella vita quotidiana della comunità di Marianella contribuendo al processo di promozione sociale;

«una struttura dimensionata sull'utente, non sovrapposta ad esso, non artificiosa, ma viva e familiare perchè, diventi in effetti, il luogo di esercizio quotidiano e controllato per una nuova e più cosciente vita associata»;

che la giunta municipale di Napoli con deliberazione n. 1505 del 6 maggio 1998 aveva preso atto di un intervenuto protocollo d'intesa con l'amministrazione provinciale che prevedeva l'assegnazione in comodato d'uso a detta amministrazione della struttura in oggetto al fine di insediare alcune scuole superiori;

che l'amministrazione provinciale ha indetto addirittura una gara d'appalto per la ristrutturazione degli spazi del lotto 14B pro-

cedendo anche alla aggiudicazione dei lavori relativi, giusta delibera di giunta provinciale n. 1257 del 21 settembre 1998;

che con delibera n. 1307 del 23 aprile 1999 di giunta comunale, si assegna, invece, in comodato d'uso il complesso polifunzionale 14B al Centro di produzione RAI, modificando la scelta fatta con precedente deliberazione (1505 del 6 maggio 1998);

considerato:

che nel quartiere di Piscinola-Marianella esistono diverse associazioni sportive e culturali (alcune con almeno 20 anni di attività), grazie alle quali centinaia di bambini e ragazzi trovano alternativa al degrado e all'abbandono che caratterizzano questa periferia e che molte di esse operano negli spazi del lotto 14B, talune su progetti comunali come ragazzi in città (legge n. 285 del 1997) – attività di educativa territoriale, ludoteche, eccetera;

che esistono sul territorio progetti di fattibilità riguardanti la gestione sia degli impianti sportivi che dell'*auditorium*;

che il consiglio circoscrizionale di Piscinola, al contrario, non è stato mai messo a conoscenza di tutta l'operazione nè si è mai espresso sulla questione, esiste solo una comunicazione fatta dal presidente della circoscrizione ad alcune commissioni consiliari in data 16 maggio 1999 con la quale afferma di essere venuto a conoscenza che la RAI ha richiesto i locali del polifunzionale;

che la delibera in oggetto non rientra tra gli obiettivi primari prefissi dal progettista e quindi dall'amministrazione comunale poichè il centro di produzione Rai così come detto in delibera non si insedia in una struttura pubblica con premesse di apertura verso il quartiere (nè d'altronde potrebbe essere possibile per un ente che deve fare il suo lavoro e giustamente non è tenuto a perseguire finalità sociali cui è, invece, tenuta obbligatoriamente l'amministrazione comunale) ma anzi al contrario erge addirittura un muro, così come già si vede dai lavori che si stanno effettuando, quasi a testimoniare la volontà di non aver alcun rapporto con il territorio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che le attività del Centro produzione Rai non siano incompatibili con le attività sociali del Centro polifunzionale;

quali provvedimenti intendano adottare per garantire il pieno funzionamento delle attività scolastiche e ricreative, rispettando l'originale vocazione del progetto del Centro polifunzionale.

(4-16097)

SARTO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione*. – Premesso:

che il Governo e l'ANAS intendono prorogare, senza indire pubblica gara, la concessione alle società Autocisa ed Autobrennero non solo per la gestione delle due omonime autostrade ma anche per la costruzione e gestione della tratta autostradale «Tibre» che collega l'Autocisa all'Autobrennero, attraverso gli investimenti contenuti nel piano finanziario annesso alla convenzione, che prevede per quest'opera 1.600 mi-

liardi di lire, di cui 800 sborsati dall'Autocisa, 600 dall'Autobrennero e 200 dalla Serenissima (autostrada Milano-Venezia);

che la proroga della concessione viene motivata «esclusivamente» come compensazione del contenzioso pregresso tra ANAS e concessionarie, ma il piano finanziario comprende appunto imponenti investimenti in nuove opere e nuove tratte autostradali, alle quali perciò viene surrettiziamente ma necessariamente collegata la proroga, evitando così la gara internazionale, e contravvenendo alla normativa nazionale e comunitaria sulla concorrenza e sugli appalti;

che la connessione Tirreno-Brennero non può essere certo considerata opera ordinaria e inseparabile dalle tratte esistenti ma è a tutti gli effetti una nuova opera e una nuova tratta;

che gli enti regionali e locali interessati al collegamento Tirreno-Brennero sono divisi tra sostenitori del nuovo collegamento autostradale e sostenitori di quello ferroviario, e questo nonostante il graduale sforzo di trasferimento su ferrovia del traffico merci via Brennero in corso da alcuni anni; la legge 8 ottobre 1998, n. 354, già prevede alcuni investimenti per il potenziamento del collegamento ferroviario Tirreno-Brennero, ma se vi si pone in concorrenza la modalità autostradale ciò significa ancora una volta non scegliere il riequilibrio modale e far prevalere il trasporto su gomma,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano:

rispettare la normativa nazionale sugli appalti e concessioni e le direttive comunitarie sugli appalti (nn. 92/50/CEE del 18 giugno 1992, 93/36/CEE del 14 giugno 1993, 93/37/CEE del 14 giugno 1993) nella assegnazione delle concessioni autostradali, normativa e direttive che dovrebbero garantire a tutte le società europee la possibilità di partecipare alle gare per il rinnovo delle concessioni;

privilegiare la priorità del raccordo ferroviario su quello stradale tra il Brennero ed il Tirreno, così da rispettare gli orientamenti europei sulla mobilità sostenibile e sul riequilibrio modale e le scelte assunte dal Governo italiano anche nel recente documento preliminare al Piano generale dei trasporti e nel Documento di programmazione economico-finanziaria sulla priorità del trasferimento del traffico merci dalla gomma alla ferrovia.

(4-16098)

MONTELEONE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che numerosi articoli di stampa hanno riportato le denunce da parte del sindacato di polizia penitenziaria secondo le quali esisterebbe un organico assai ridotto che costringe il personale «a turni massacranti, straordinari obbligatori e ritmi di lavoro sempre più insopportabili»;

che una specifica denuncia riporterebbe che il servizio scorte di Venezia (circa 20 unità) sarebbe stato costretto «ad un turno straordinario di 12 ore per accompagnare in Puglia un detenuto»;

che alcuni servizi, come le mense, gli spacci e gli uffici, utilizzano personale interno che potrebbe invece svolgere mansioni più attinenti alla propria qualifica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica in premessa e se non ritenga di dover intervenire affinchè si possa trovare una equa soluzione, anche eventualmente prendendo in considerazione l'idea di commissionare a privati tutte quelle mansioni non strettamente legate alla attività di tutela dell'ordine che è propria della polizia penitenziaria.

(4-16099)

SPECCHIA. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione*. – Premesso:

che il sottopassaggio ferroviaro nei pressi della stazione ferroviaria di Cisternino (Brindisi), sul tratto di strada tra Torre Canne e Pozzo Guacito, è da tempo chiuso al traffico;

che la chiusura è stata motivata dal fatto che nei giorni di pioggia la strada si allaga compromettendo la possibilità di transito delle macchine;

che per raggiungere la località di Torre Canne le auto quindi devono attraversare il passaggio a livello e attendere anche diverso tempo quando lo stesso è chiuso;

che la situazione di disagio diventa insopportabile nel periodo estivo quando la massiccia presenza di villeggianti sulla spiaggia di Torre Canne crea delle file interminabili di automobili in attesa dell'apertura del passaggio a livello;

che non si comprende come mai il sotto passaggio non sia ancora stato riaperto e reso transitabile;

che questa situazione, che sarebbe risolvibile in pochissimo tempo, sta creando dei danni all'immagine turistica di una vasta zona,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire in merito con ogni possibile urgenza.

(4-16100)

BIANCO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la lettera circolare del 14 giugno 1999, prot. n. 39376BL, del Gabinetto coordinamento e contabilità istituzioni scolastiche, riguardante i criteri di ripartizione dei compensi ai docenti di lingue nella scuola superiore, contiene una palese ingiustizia in quanto al punto B.1, concernente i membri interni, dispone che «nel caso vengano nominati due professori per la stessa materia (esempio lingua straniera in classi di insegnamento bilingue) il compenso va ripartito tra i due professori in proporzione ai candidati assegnati a ciascuno di essi»;

che gli insegnanti condividerebbero quanto sopra se fosse loro richiesto un impegno proporzionale al numero di candidati assegnati a ciascuno di essi;

che ciascuno dei due docenti, nei casi di classe con insegnamento di due lingue straniere, in quanto membro interno a tutti gli effetti, presenzia a tutte le riunioni (plenaria, preliminare, di strutturazione della terza prova d'esame, conclusiva, eccetera) ed è costretto ad essere presente alle prove orali di tutti o quasi tutti i candidati in quanto lo svolgimento delle prove orali stesse per ordine alfabetico non consente di con-

centrare nel medesimo giorno tutti i candidati che devono sostenere la prova di una stessa lingua straniera;

che nella suddetta circolare il trattamento riservato ad altri insegnanti ai quali viene concessa la trasferta/rimborso spese di lire 1.000.000 semplicemente perchè fuori distretto, sia pure a soli 3 chilometri di distanza (e cioè in contrasto con la normativa vigente che prevede una distanza di almeno 10 chilometri), sottende una palese ingiustizia;

che da quanto riportato nella circolare non si capisce quale sia la *ratio* sottesa al criterio seguito dal Ministero in quanto, da un lato, si concedono emolumenti là dove non ce ne sarebbe bisogno, oltretutto in difformità con la normativa vigente, dall'altro, a parità di lavoro, rispetto ad altri membri interni della stessa scuola, si penalizzano gli insegnanti delle classi con insegnamento bilingue,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda:

provvedere in merito a quanto sopra esposto affinchè l'ingiustizia prospettata nella circolare di cui sopra non trovi effettiva realizzazione;

riconoscere appieno il ruolo svolto dai membri interni di scuole ove si insegnino due lingue straniere commisurando il trattamento economico degli insegnanti delle classi bilingue a quello corrisposto a tutti gli altri membri interni della stessa scuola.

(4-16101)

SARTO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che sembra essere imminente il rinnovo della concessione alla società SATAP, operazione nell'ambito della quale si prevede l'affidamento alla medesima società della costruzione e della gestione dell'autostrada Asti-Cuneo;

che la società SATAP è al centro di una complessa vicenda giudiziaria per presunti falsi in bilancio in cui la parte lesa è l'ANAS e dove i reati ipotizzati oltre, al falso in bilancio, sono quelli di truffa, evasione fiscale, falsa fatturazione;

che sembra davvero singolare che l'ANAS firmi una convenzione per l'affidamento di una concessione di costruzione e gestione, per un'opera dal valore di circa 1.650 miliardi, ad una società con la quale ha un contenzioso aperto su tutti i bilanci, tra il 1989 e il 1997, per un totale di circa 1.400 miliardi;

che la SATAP non ha rispettato l'ultima convenzione stipulata con l'ANAS, in base alla quale si impegnava a costruire a proprie spese l'autostrada Asti-Cuneo;

che allo stato vi è un rinvio a giudizio di 41 persone tra cui l'imprenditore Marcellino Gavio (azionista di controllo della SATAP) accusato di presunti falsi in bilancio;

che per il rinnovo della concessione appare evidente la necessità di procedere ad una gara internazionale come richiede la normativa comunitaria,

si chiede di sapere:

se si intenda sospendere la convenzione in corso con la società SATAP e revocare la relativa concessione in relazione ai gravi fatti intervenuti e sopra esposti;

se si intenda sospendere la procedura di proroga della concessione alla società SATAP;

se si intenda procedere ad una gara internazionale per il rinnovo della concessione alla scadenza naturale, come richiesto dalla normativa comunitaria.

(4-16102)

LAURO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle finanze e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che esiste una odiosa discriminazione tra i lavoratori di enti diversi e quelli dipendenti di imprese private dell'area flegrea residenti nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida;

che in applicazione del decreto-legge n. 791 del 1985, convertito dalla legge n. 46 del 28 febbraio 1986, i residenti delle zone colpite da calamità naturali venivano esentati dal pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal settembre 1983 al dicembre 1984;

che il comma 1-*septies* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 114 del 1985, convertito con modifiche dalla legge n. 211 del 1985, stabiliva che per i periodi di paga dal 1° settembre 1983 al 31 dicembre 1984 era concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per la quota a carico dei lavoratori dipendenti da parte dei datori di lavoro le cui aziende risultavano ubicate nel raggio di 50 chilometri dal comune di Pozzuoli, limitatamente ai lavoratori residenti nei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida;

che un ordine del giorno dello scrivente unitamente al senatore Donise, accolto, impegnava il Governo a predisporre tutte quelle procedure idonee ad accelerare le procedure per i rimborsi delle somme versate agli aventi diritto;

che lo scrivente ha più volte sollecitato il pagamento dei rimborsi ai cittadini titolati;

che il sindaco di Pozzuoli, Gennaro Devoto, ha dichiarato che «se il Governo darà un segnale concreto sarà il comune stesso ad anticipare le somme immediatamente»;

che inoltre l'assessore alle finanze del comune di Pozzuoli Tito Fenocchio ha affermato che l'unica condizione affinchè questa condizione si verifichi è che il Ministro del tesoro con un decreto comandi all'INADEL il rimborso di questi soldi;

che invece risulta che le procedure di rimborso da parte del Ministero del tesoro hanno sin qui riguardato esclusivamente i dipendenti dell'ufficio delle imposte di Pozzuoli,

l'interrogante chiede di conoscere se risulti vero che nel mese di luglio sono state avviate le pratiche per il rimborso di contributi assistenziali e previdenziali, di cui in premessa, di alcuni dipendenti dell'ufficio imposte di Pozzuoli.

Pur dichiarando soddisfazione per l'avvio dei rimborsi in base a proprio ordine del giorno accolto dal Governo, l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia stato il sostituto d'imposta;

se queste odiose discriminazioni tra diversi enti e tra questi e i dipendenti privati siano il frutto di ritardi imputabili alla inazione amministrativa del comune di Pozzuoli;

se non si ritenga opportuno nominare immediatamente un commissario *ad acta* per il disbrigo delle pratiche e il completamento delle procedure relative;

quali provvedimenti si intenda assumere laddove, nel caso dei dipendenti nel frattempo andati in pensione e per i quali risulta come sostituto di imposta non più il comune di Pozzuoli ma lo stesso Ministero del tesoro, vi è incertezza normativa e timore di ritardi o addirittura di sospensione delle erogazioni pure dovute per legge dello Stato.

(4-16103)

LOMBARDI SATRIANI. – *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 16 marzo 1999 nei locali del dipartimento di studi linguistici dell'Università di Bologna si dovevano svolgere le prove orali del concorso ad un posto di ricercatore (raggruppamento disciplinare M05X);

che la commissione composta dai professori Destro (presidente), Angioni e Cavalcanti, ha iniziato i lavori constatando la presenza di 5 candidati: Grilli, Mabilia, Ricci, Schirripa, Zerilli, su 6 ammessi, ed ha deciso di procedere alle prove seguendo l'ordine alfabetico;

che è stata ascoltata per prima la dottoressa Grilli, alla quale il professor Angioni (altro componente della commissione, presieduta dalla professoressa Destro) ha innanzi tutto esposto la specifica normativa che disciplina la fase concorsuale in questione; il colloquio è stato condotto dalla professoressa Destro nel suo ruolo – come già detto – di presidente: sono intervenuti marginalmente gli altri membri della commissione; il tono è stato colloquiale, quasi improntato all'esaltazione scientifica della candidata che, in verità, ha sostenuto con padronanza argomentativa la prova ed ha dimostrato la richiesta conoscenza della lingua inglese; è stato poi il turno della dottoressa Mabilia, nei confronti della quale il tono è cambiato, pur mantenendosi sul piano della correttezza; nei confronti del dottor Ricci, terzo a sedere di fronte alla commissione, la discussione degli elaborati si è risolta in una vera e propria requisitoria, consona più ad un'aula giudiziaria, a parte il fatto che anche nelle aule giudiziarie si discute prima di arrivare alla sentenza, che, nel caso specifico, risultava già emessa nella specie di condanna; il professor Cavalcanti ha chiesto alla professoressa Destro che si lasciasse al candidato la possibilità di chiarire le sue posizioni; la pressione psicologica nei confronti del dottor Ricci, infatti, aveva assunto il carattere della discriminazione e della intimidazione, ma tale richiesta non ha avuto alcun risultato; il professor Cavalcanti ha proposto allora una sospensione temporanea della seduta per chiarire le norme comportamentali alle quali atte-

nersi in casi del genere e che per la verità dovrebbero essere ben note a chi opera in veste di pubblico ufficiale, ma tale proposta è stata respinta dalla presidente della commissione; il professor Cavalcanti ha quindi abbandonato l'aula e, nell'impossibilità di continuare a partecipare ai lavori condotti in modo scorretto e al limite della legalità, si è rivolto al magnifico rettore per i provvedimenti del caso, dichiarandosi a disposizione per eventuali comunicazioni;

che il dottor Ricci si è rivolto anch'egli al Magnifico rettore affermando che sin dall'inizio della prova orale la professoressa Destro ha assunto un tono da interrogatorio «poliziesco», con modi fortemente aggressivi e immotivatamente colpevolizzanti tenuti per tutto il tempo del colloquio, costringendolo così ad assumere l'atteggiamento di chi si deve difendere e impedendogli di fatto di raccogliere serenamente le idee per poter condurre la prova di esame e infine non consentendogli realmente di parlare; il dottor Ricci ha ribadito inoltre che dal momento che la concitazione e il tono inquisitorio della professoressa Destro non lasciavano il minimo spazio per ogni replica il professor Cavalcanti ha più volte chiesto che gli fosse consentito di parlare, mentre il professor Angioni ha tentato di inserirsi nell'esame proponendo altri argomenti di discussione: infatti la professoressa Destro aveva fin dall'inizio obbligato inesorabilmente il tema dalla discussione a un unico argomento (i più recenti studi sulla parentela), come se il concorso indicasse un programma analiticamente fissato e dal quale non si potesse derogare; inoltre, a un certo momento dell'esame, la presidente ha enfaticamente confrontato la prova che il candidato stava sostenendo e che lei stessa stava impedendo con quella di chi lo aveva preceduto, mettendo in luce l'inadeguatezza della prova del dottor Ricci contro la brillantezza di prove precedenti, prefigurando così di fatto il risultato di un concorso che il candidato ancora doveva sostenere; la prova non si è conclusa perchè nel culmine dell'atteggiamento aggressivo e intimidatorio della professoressa Destro il professor Cavalcanti ha chiesto che la seduta fosse sospesa e quindi è uscito dalla stanza; in conseguenza di questo il dottor Ricci si è rivolto al rettore, ritenendo di aver subito un comportamento intimidatorio, assolutamente ingiustificato e fortemente penalizzante, che ha negato i diritti elementari di qualsiasi candidato a qualsiasi tipo di concorso e che gli ha impedito di fatto di sostenere la prova orale del suddetto concorso;

dal momento che un membro della commissione e un concorrente hanno denunciato il fatto che la prova che si stava svolgendo non era in alcuno modo rispettosa delle modalità fissate dalla legge e dallo stesso bando di concorso,

l'interrogante chiede di sapere:

se, in ordine allo svolgimento del concorso *de quo*, siano stati attivati i dispositivi ispettivi di legge ed in esito alle relazioni su fatti e condotte siano state adottate le conseguenti, necessarie determinazioni;

più in particolare, se sia stata controllata la condotta del presidente della commissione:

circa l'arbitraria, unilaterale conduzione dei colloqui con i partecipanti al concorso pur dopo e nonostante che un membro della com-

missione avesse chiesto inutilmente una breve sospensione, perchè la stessa, nella sua collegialità, decidesse i criteri di conduzione dei lavori e consentisse apporti e interventi di tutti i membri;

circa la prosecuzione dei lavori, decisa ed adottata dal presidente, pur dopo l'allontanamento di un membro della commissione;

circa l'eventuale infedeltà o incompletezza della verbalizzazione dei lavori nella fase successiva all'allontanamento di uno dei commissari;

se non i ritenga di investire della cognizione dei fatti e delle condotte l'autorità giudiziaria, anche in considerazione del fatto che, nella immediatezza delle arbitrarie determinazioni autoritariamente adottate dal solo presidente della commissione, il membro allontanatosi ed il candidato al momento impegnato nel colloquio hanno investito l'autorità accademica con esposti, a tutti gli effetti da considerare quali formali denunce e come tali già da inoltrare all'autorità giudiziaria.

(4-16104)

CAMPUS, CARUSO Antonino, MULAS. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che numerose cooperative e società giovanili della Sardegna hanno ottenuto contratti di mutuo agevolato sulla base delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 28 del 1984, «Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione», e dell'articolo 89 della legge regionale n. 44 del 1986, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della regione», con istituti di credito convenzionati con la regione Sardegna;

che con l'entrata in vigore della legge n. 108 del 7 marzo 1996, «Disposizioni in materia di usura», le banche non dovrebbero più chiedere interessi superiori al tasso di riferimento trimestralmente stabilito dal Ministero del tesoro, anche se tali interessi sono stati contrattualmente convenuti in data anteriore all'entrata in vigore della legge;

che con la sentenza n. 1077 del 22 ottobre 1998 la Suprema Corte di cassazione ha affermato che il reato di usura si configura anche quando gli interessi siano incassati ratealmente, come delitto a condotta frazionata o a consumazione prolungata, e quindi non è più lecito che le banche continuino ad incassare rate di mutuo con tassi di interesse superiori ai tassi di soglia;

considerato:

che la quota per l'abbattimento degli interessi è stata già erogata direttamente dall'amministrazione regionale e i mutuatari continuano a versare agli istituti di credito le rate concernenti la loro quota di debito determinata su tassi di interesse divenuti ormai assolutamente illegittimi, con valori anche doppi rispetto all'attuale tasso di soglia oltre il quale si configura il reato di usura;

che tali istituti di credito, pur richiesti di operare le modificazioni resesi necessarie in ossequio alle disposizioni di legge, hanno disatteso le istanze, creando gravi danni economici ai mutuatari,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, con gli strumenti propri del suo Dicastero ed attraverso i poteri ispettivi e di controllo della Banca d'Italia, al fine di richiamare gli istituti di credito in Sardegna all'immediato adeguamento alla attuale normativa, avviando così le procedure per la dovuta ricontrattazione dei mutui preesistenti e l'eventuale restituzione di quanto indebitamente riscosso.

(4-16105)

PELELLA, DONISE, DE MARTINO Guido, PAGANO, MELE, GRUOSSO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso:

che tra lunedì 26 e martedì 27 luglio 1999 nella città di Torre Annunziata (Napoli) sono stati uccisi da due *killer* in motocicletta Ciro Falanga e Pasquale Sansone;

che entrambi figuravano tra i condannati in primo grado per la nota inchiesta sulla pedofilia ed erano stati scarcerati per decorrenza dei termini;

che il tutto avviene in un quadro di perdurante crisi economico-sociale in settori consistenti della città che incide pesantemente oltrechè sui livelli di vita anche sulla sua tenuta civile e morale;

che l'omicidio a sangue freddo dei due condannati testimonia del sussistere di poteri illegali, che, aldilà delle loro organizzazioni e delle motivazioni che li muovono, appaiono essenzialmente essere interessati alla riaffermazione, sul territorio in questione, di un proprio controllo e perciò di una propria brutale e violenta legge in aperte contrapposizione a quella dello Stato;

che tutto questo avviene pur in presenza, nella città, ed in modo particolare nel quartiere Penniniello, di uno sforzo positivo della scuola, delle associazioni di volontariato e della Chiesa, unitamente a tutti i livelli istituzionali, dall'amministrazione comunale al Governo, teso a creare comportamenti individuali e collettivi ispirati alla legalità;

che questo impegno ha portato ad esempio alla approvazione, proprio per il quartiere Penniniello, di un «contratto di quartiere» per il recupero urbano e sociale dell'area, alla disponibilità diretta di fondi per progetti specifici da parte del Ministro per la solidarietà sociale e di quello della pubblica istruzione, all'avvio del «contratto d'area» che, pur tra ritardi e ostacoli burocratici, ha determinato una prima apertura di nuove aziende e l'inizio di nuove assunzioni;

che al tempo stesso, sul fronte dell'azione giuridica e della politica della sicurezza e di controllo del territorio, sia l'inchiesta sulla pedofilia sia una serie di importanti risultati ottenuti dalle forze dell'ordine segnalano come lo Stato sia presente, eppure vi è il rischio che fatti barbari del genere rendano vano tutto questo sforzo nella coscienza del paese e in quella dei cittadini di Torre Annunziata, mentre risulta del tutto evidente che occorre in ogni caso fare di più, meglio ed in un tempo più ristretto,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato delle indagini sul duplice omicidio;

quali misure siano state assunte nei confronti di tutti gli altri condannati;

quali iniziative si intenda assumere per garantire un pieno e totale controllo del territorio nei confronti di tutti i soggetti criminali;

quali iniziative si intenda assumere coinvolgendo tutti i livelli istituzionali locali ed in sintonia con tutti i Ministeri interessati, per compiere una stringente verifica sullo stato attuativo dei molteplici programmi di sviluppo, di riqualificazione sociale e per l'infanzia che interessano l'area di Torre Annunziata anche per accelerare la loro completa attuazione.

(4-16106)

PEDRIZZI, MACERATINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nello scorso mese è stato presentato un ricorso elettorale presso il TAR del Lazio avverso e per l'annullamento del provvedimento in data 15 giugno 1999 di proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale, a seguito delle elezioni amministrative tenutesi nel comune di Cori (Latina) il 13 giugno 1999, sulla scorta delle operazioni dei presidenti delle sezioni e del verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale della sezione n. 9 del comune di Cori in data 12, 13 e 14 giugno 1999;

che i ricorrenti, Tommaso Bianchi e Marco Raponi, hanno partecipato, quali candidati rispettivamente – alla carica di sindaco e consigliere comunale, alle consultazioni elettorali amministrative del 13 giugno con il medesimo contrassegno di lista «Rinascimento per Cori e Giulianello» (lista 2) e che quest'ultima dallo scrutinio finale dei voti è risultata seconda dopo la lista «Democratici per la città» (lista n. 1), con una differenza di soli 8 voti;

che dal verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale della sezione n.9 risultano annullate 15 schede elettorali relative ai candidati Marco Raponi (12 schede – lista n. 2) e Enzo Raponi (3 schede – lista n. 1) in quanto si è ritenuto che l'indicazione di voto con il solo cognome (omonimo) in entrambi i casi non manifestasse in modo univoco la volontà dell'elettore ed altresì, che nelle schede non fosse presente alcun altro segno significativo tale da poter permettere la individuazione di una specifica lista;

che dal verbale della stessa sezione n. 9 risulta, inoltre, l'annullamento di 2 schede per la lista n. 2, in quanto si è ritenuto che fossero contenuti segni di riconoscimento dell'elettore;

che, pertanto, secondo i ricorrenti di cui sopra, le determinazioni relative alle schede suddette sono illegittime e gravemente lesive dell'interesse della lista rappresentata dagli stessi (lista n. 2), perchè, ove tutte le schede in questione fossero state validamente conteggiate, la lista n. 2, «Rinascimento per Cori e Giulianello», avrebbe superato la lista n. 1 «Democratici per la città» (ora in vantaggio di 8 voti) di un voto

(sufficiente a capovolgere il risultato delle elezioni alla carica di sindaco); essa, invece, la sopravanzerebbe di 3 voti ove fossero state conteggiate anche le altre 2 schede annullate;

che, nel dettaglio, le motivazioni giuridiche apportate dai ricorrenti al TAR nel procedimento di ricorso sono le seguenti:

1) violazione e falsa applicazione dell'articolo 5, comma 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81; violazione e falsa applicazione dell'articolo 5, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; violazione e falsa applicazione dell'articolo 57 decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; eccesso di potere per travisamento, erroneità dei presupposti, illogicità manifesta;

2) violazione e falsa applicazione degli articoli 64 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; eccesso di potere per difetto d'istruttoria;

che all'interno del ricorso entrambe le motivazioni risultano ampiamente documentate con il supporto di una giurisprudenza consolidata;

che, per contro, i candidati rappresentanti la lista n. 1 (signori Pietro Vitelli, Enzo Ramponi, Franco Gasbarra) hanno inoltrato al TAR controdeduzioni e ricorso incidentale contro i signori Tommaso Bianchi e Marco Raponi;

che da quanto sopra premesso è evidente la delicatezza della questione e, soprattutto, la necessità di definire al più presto l'intera vicenda, il cui esito comporta una seria assunzione di responsabilità nei confronti dei cittadini di Cori, soprattutto in ordine alla interpretazione della «volontà degli elettori»;

che la prima udienza di merito è stata fissata al 7 ottobre prossimo, contrariamente a tutte le assicurazioni di celerità dell'attesa decisione rese non solo dalle autorità istituzionali ma anche dalle autorità amministrative a conferma della immediata risoluzione del contenzioso, soprattutto alla luce delle evidenti implicazioni di ordine pubblico;

che, in considerazione di quest'ultimo punto e delle ovvie necessità emergenti dai ricorsi in oggetto, gli avvocati difensori dei signori Marco Raponi e Tommaso Bianchi hanno proposto alla controparte di richiedere congiuntamente l'anticipazione della prima udienza senza esito positivo;

che questo primo differimento, oltre ogni ragionevole previsione, fa temere che il contenzioso non si chiuderà il 7 ottobre prossimo ma si trascinerà ulteriormente con evidente conseguente danno per la cittadinanza di Cori che si vedrebbe privata dei propri legittimi rappresentanti;

che sono paventabili gli effetti dirompenti dei cittadini che, ritenendosi offesi e lesi nei propri diritti, possono adire la via giudiziaria per ottenere un indennizzo per lesione di interessi legittimi, giusta pronuncia n. 500/99 della Corte di cassazione – sezioni unite che ha stabilito detta risarcibilità,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Governo non ritenga opportuno (senza voler minimamente interferire nell'attività e nell'auto-

nomia dell'ordine giudiziario) che abbia sollecita risoluzione tale contenzioso che non riguarda, come avviene solitamente, l'eleggibilità di uno dei singoli componenti di un consiglio comunale ma l'intero organo preposto alla guida, alla gestione ed alla amministrazione di una intera comunità, al fine di salvaguardare l'interesse dei cittadini di Cori (e di tutti i cittadini italiani) e, soprattutto, di tutelare lo strumento del «voto elettorale», espressione massima di «democrazia»

(4-16107)

SARTO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SEMENZATO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che la legge finanziaria n. 448 del 1998 all'articolo 50, comma 1, lettera *g)*, stabilisce, oltre all'impegno finanziario, prescrizioni precise sulle caratteristiche di tracciato e di gestione, sulla compatibilità ambientale e sul servizio da fornire al territorio dell'autostrada pedemontana veneta;

che è la prima volta che una legge definisce con tale dettaglio i caratteri di una infrastruttura e questa è stata la condizione per raccogliere il consenso parlamentare necessario, consenso che non sarebbe stato possibile rispetto al tracciato e alle caratteristiche del «progetto preliminare» elaborato dalla regione Veneto e allegato a un protocollo del 1° agosto 1997 tra governo e regione Veneto riguardante varie infrastrutture da realizzare nel Veneto;

che le citate prescrizioni della legge n. 448 del 1998 hanno inteso indicare un'alternativa all'impostazione e al tracciato contenuto nel progetto preliminare della regione Veneto come risulta ad evidenza dall'*iter* e dal dibattito parlamentare; ciò è ulteriormente sanzionato dall'*iter* e dal contenuto della legge n. 144 del 1999 (collegato alla legge finanziaria), articolo 10, comma 1;

che infatti rispetto all'*iter* di detta legge n. 144 del 1999 va evidenziato che l'introduzione del riferimento all'accordo del 1° agosto 1997 tra regione Veneto e Governo era stato introdotto in prima lettura, ma poi definitivamente stralciato, proprio in quanto sarebbe stato in contraddizione con quanto disposto all'articolo 50 della legge n. 448 del 1998;

che, per quel che concerne il contenuto, sempre al comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 144 del 1999 viene stabilita l'individuazione da parte del Ministro dei lavoro pubblici, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge collegata, di tre «advisors» – un consulente tecnico, uno finanziario, un analista del traffico – per valutare la «sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione» dell'infrastruttura, definita e con le prescrizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *g)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; è evidente che anche il ricorso a tali consulenti presuppone da parte del legislatore che fattibilità, tracciato e caratteristiche debbano essere impostati *ex novo*, dovendo corrispondere e attuare esclusivamente le prescrizioni della legge

finanziaria, e non invece essere vincolati a qualche predeterminato «progetto preliminare»;

che il bando di gara indetto dall'ANAS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni, n. 130 del 5 giugno 1999, contrasta invece con questo chiaro quadro legislativo, quando alla fine del punto 2 cita «Progettazione preliminare esistente redatta a cura della regione Veneto»; tale citazione non appare una mera notizia documentaria ma una assunzione del progetto preliminare stesso, in quanto al punto 7 il bando prosegue ammettendo «proposte di variante al fine di assicurare» quanto prescritto nel citato articolo 50 della legge finanziaria; è evidente che «proposte di variante» sono riferite a un qualche progetto già esistente, guardacaso citato al punto 1;

che gli interroganti ritengono perciò che tale bando dell'ANAS, assumendo un progetto che era stato invece escluso dal legislatore, sia in netto contrasto con la lettera e lo spirito delle citate due leggi e col lungo e faticoso processo che ha portato al consenso parlamentare necessario per approvarle;

che gli interroganti ritengono inoltre che tale bando favorisca la ditta che ha predisposto il progetto preliminare per la regione Veneto e perciò possa prestare il fianco a ricorsi e a sospetti di turbativa;

che va a questo proposito e in ogni caso precisato che il «progetto preliminare» della regione Veneto è contestabile ed è stato assai contestato non solo nel merito, ma anche sul piano del metodo e delle modalità di assegnazione, non essendo stato assegnato per gara, ma direttamente commissionato dalla regione a una ditta di progettazione, cosa che ha anche provocato un motivato esposto alla procura regionale presso la Corte dei conti del Veneto;

che gli interroganti sono sconcertati che il Ministro dei lavori pubblici non abbia esercitato la dovuta vigilanza sull'ANAS relativamente al contrasto di questo bando con le leggi,

si chiede di sapere:

come mai non sia stata espletata la procedura ad evidenza pubblica per la scelta dei tre «advisors» entro i termini di legge e prima del bando relativo al progetto definitivo;

se il Ministro dei lavori pubblici intenda far revocare, oppure rettificare, il citato bando di concorso indetto dall'ANAS;

se il Ministro intenda far emanare conseguentemente un nuovo bando;

se il Ministro intenda promuovere pre-conferenze con gli enti locali interessati dall'infrastruttura, nelle quali siano preliminarmente valutate diverse alternative di tracciato, in modo da scegliere quelle che maggiormente corrispondano alle citate prescrizioni di legge, alle esigenze del territorio e al miglior rapporto costi-benefici;

se il Ministro intenda promuovere un'azione di «scoping» con il Ministro dell'ambiente in modo che siano affrontate non solo in sede di progetto definitivo, ma già preliminarmente e in sede di confronto delle alternative di tracciato, le questioni di impatto ambientale.

(4-16108)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-03026, del senatore Staniscia, sulla incompatibilità delle cariche ricoperte dal dottor Mario Bruno, assessore alle finanze presso il comune di Lanciano (Chieti);

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03025, del senatore Staniscia, sulla realizzazione di una darsena turistica nel comune di Fossacesia (Chieti);

3-03030, del senatore Germanà, sull'esclusione di alcune emittenti televisive private dalla graduatoria nazionale prevista dalla normativa vigente;

3-03033, del senatore Germanà, sul degrado delle strutture in calcestruzzo armato;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-03027, dei senatori Murineddu e Mulas, sul differimento dei termini per la riclassificazione delle aree svantaggiate;

3-03028, del senatore De Luca Michele, sul riconoscimento delle indicazioni geografiche protette (IGP) «salame felino» e «coppa di Parma»;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03024, dei senatori Smuraglia ed altri, sulla chiusura di tre stabilimenti della Schlumberger Industries spa;

3-03031, dei senatori Manzi ed altri, sul lavoro atipico.